

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	72
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	74
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile Nuovo Polo (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IRNP; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	99
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	121
<i>INDICE GENERALE</i>	»	123

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 3380 e C. 4382*) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 3380 e C. 4382).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che risultano assegnate alle Commissioni riunite I e II le proposte di legge C. 3380 Di Pietro ed altri « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità

alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo » e C. 4382 Giovanelli ed altri « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche ».

Sulla base di quanto convenuto nella seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II di giovedì 30 giugno, ne propone il loro abbinamento al disegno di legge C. 4434 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il disegno di legge che le Commissioni si accingono ad esaminare reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Questo provvedimento risulta da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010.

In particolare, dal testo originario sono stati stralciati gli articoli 7 (relativo ai

controlli negli enti locali e confluito nell'atto Senato 2156-*bis*), 8 (recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali e confluito nell'atto Senato 2156-*ter*) e 9 (recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del testo unico sugli enti locali confluito nell'atto Senato 2156-*quater*).

Per la parte di competenza della I Commissione, si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 8, illustrandone il contenuto.

Il provvedimento si pone come attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999, che richiedono, sostanzialmente, che in ogni ordinamento vi siano uno o più organi, specializzati, incaricati di prevenire la corruzione, con i quali le autorità preposte alle indagini e al perseguimento di reati cooperino.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009. È così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in questa materia, poiché la Civit si sostituisce nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, che tale ruolo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Tra i compiti della Civit vi è quello di riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Residuano in capo al Dipartimento della funzione pubblica importanti funzioni normative, esecutive e di coordinamento, tra cui la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali. Il Dipartimento svolge le sue funzioni « anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ». Poiché la disciplina, la composizione e le funzioni del Comitato non sono altrimenti individuate, vi è da ritenere che siano comprese nel rinvio alla fonte secondaria.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi. Si prevede che la trasparenza – che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009 è livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – sia assicurata attraverso pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

In tema di pubblicazione su siti istituzionali, occorre ricordare alcune disposizioni già vigenti: l'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto legge 70 del 2011 (già esaminato dalla Camera e trasmesso al Senato) che già prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni pubblichino sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, tranne che in caso di atti o documenti la cui presentazione in allegato alla domanda sia prevista da norme di legge, regolamento o da (altri) atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*; l'articolo 54 del decreto legislativo 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale (Cad), che prevede il contenuto obbligatorio dei siti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'articolo 57 del medesimo Cad che già

stabilisce l'obbligo di rendere disponibile per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti; l'articolo 3-*bis* della legge n. 241 del 1990 che prevede che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

L'articolo 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento a specifici procedimenti: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera. Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Ancora, le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali e la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate da tali atti costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009 e, dunque, presupposto per la cosiddetta azione di gruppo (*class action*) contro la pubblica amministrazione. Ciò è,

altresì, valutato ai sensi dell'articolo 21 decreto legislativo 165 del 2001 (in materia di responsabilità dirigenziale) così come eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici prevedendo che: per l'autorizzazione a svolgere incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione; le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati; i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione. Sono nulli i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 8 reca una delega, con termine annuale, che autorizza il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare —

in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, come si evince, oltre che dalla rubrica dell'articolo, dal contenuto del comma 2 recante i principi e i criteri direttivi della delega – l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali.

L'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ma non quelle europee. Il divieto riguarda le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi; presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000); presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

L'oggetto della delega non si esaurisce nel comma 1, perché disposizioni relative all'oggetto si rinvencono anche nei commi che definiscono i principi e criteri direttivi. Così sono previste anche fattispecie di divieto all'assunzione di cariche, ai sensi della lettera g) del comma 2, ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1, quali quelle riguardanti assessori e consiglieri comunali e provinciali, presidente e componenti dei consigli circoscrizionali; poi, ai sensi della lettera f) del comma 2, si prevede che le cause di incandidabilità previste per deputati e senatori si applichino anche con riferimento alle cariche di governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari). Vi è anche il divieto di assunzione di cariche di governo degli enti locali, quali presidente di provincia; sindaco; assessore provinciale e comunale. Invece il divieto non sembrerebbe riguardare il presidente della circoscrizione, né i membri della (laddove istituita) giunta circoscrizionale (la lettera g) del comma 2 si riferisce a presidente e componente del consiglio circoscrizionale).

La finalità del testo unico è individuata nel riordino e nell'armonizzazione della normativa vigente, nonché nel coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo. Sembra quindi trattarsi di un testo unico meramente compilativo, ma i dettagliati principi e criteri direttivi di cui al comma 2 prevedono l'adozione di disposizioni fortemente innovative del quadro normativo vigente (in particolare, le lettere da a) a f) che introducono l'incandidabilità di deputati e senatori).

L'incandidabilità parlamentare dovrebbe essere inquadrata nella normativa ordinaria vigente, che prevede solo cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato e senatore, nonché due cause di incandidabilità introdotte con legge ordinaria: si tratta di quella derivante dall'obbligo di residenza per la presentazione della candidatura nella circoscrizione Estero e di quella, prevista, in via transitoria, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per assicurare le cosiddette « quote rosa ». Tuttavia, alla base di entrambi questi istituti vi sono precise disposizioni che sembrerebbero assicurarne la « copertura » costituzionale: l'articolo 56 e l'articolo 57 della Costituzione che prevedono l'elezione di 12 deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero, l'articolo 48 della Costituzione che affida alla legge la definizione di stabilire le modalità per assicurare l'effettività del diritto di voto all'estero e l'articolo 51 della Costituzione, modificato nel 2003, che stabilisce la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Dalla Costituzione (articoli 56 e 58) si ricava che non sono candidabili coloro che non sono nella condizione di elettore e non hanno raggiunto l'età anagrafica consentita; inoltre, dall'articolo 48 della Costituzione, risultano cause di incandidabilità il possesso della (sola) cittadinanza straniera o l'apolidia e l'essere stato

escluso dall'elettorato attivo per incapacità civile, condanna penale irrevocabile e indegnità morale.

In ogni caso, la lettera *a)* del comma 2, fatte salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dispone la non candidabilità (temporanea) alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. La lettera *b)* prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale; si tratta dei delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione ecc.. Questa lettera prevede poi la facoltà di congiungere, in sede di attuazione della delega, ai fini dell'incandidabilità, le condanne per delitti contro la p.a. ad « altri delitti » con massimo edittale superiore a tre anni. Tuttavia non sembra chiaro il criterio che dovrebbe ispirare l'intervento normativo da realizzare. Infatti, la suddetta facoltà non è circoscritta da alcuna indicazione, essendo formulata con la locuzione generica « se del caso »; inoltre, non risulta se la condanna per altri delitti debba essere aggiuntiva o alternativa rispetto a quella per i delitti in precedenza indicati dalla stessa lettera.

La lettera *d)* stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale (patteggiamento), ma non è prevista analoga disposizione per il divieto di assunzione di cariche di cui al comma 1 e al comma 2 lettera *g)*.

La lettera *f)* prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari) alle medesime condizioni. Dal momento che i membri del Governo possono essere scelti non solo tra i membri delle Camere, il testo potrebbe essere

riformulato facendo riferimento, anziché alle condizioni di incandidabilità, al divieto di ricoprire cariche di governo, anche in analogia alla definizione utilizzata nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo.

La lettera *g)* prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché in materia di divieto a ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore provinciale e comunale, consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000) e presidente e componente degli organi delle comunità montane. La lettera *h)* prevede la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità ma il criterio di delega si limita ad evocare le condanne derivanti da delitti di grave allarme sociale lasciando indeterminata, e quindi alla scelta del legislatore delegato, l'individuazione di tali delitti.

Occorre dire poi che, a differenza dell'incandidabilità parlamentare, l'ordinamento vigente (articolo 58 del testo unico degli enti locali decreto legislativo 267 del 2000) già prevede alcune cause ostative alla candidatura negli enti locali derivanti da condanna definitiva.

Per le incandidabilità regionali la lettera *i)* affida al legislatore delegato l'individuazione, in caso di sentenze definitive di condanna, di ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli « organi politici di vertice delle regioni » (presumibilmente organi esecutivi).

Generali criteri di delega sono contenuti nella lettera *l)* che prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con quelle recate dal testo unico e nella lettera *m)* che prevede l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, in caso di

condanna definitiva per delitti non colposi che sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si proceda alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica, senza specificare quando applica l'una o l'altre delle due fattispecie, anche se sembrerebbe plausibile l'applicazione della sospensione in caso di cariche elettive e della decadenza per le cariche non elettive (di governo). In ogni caso, la sospensione dei parlamentari andrebbe letta alla luce dell'articolo 66 della Costituzione che prevede la competenza delle Camere per il giudizio, oltre che dei titoli di ammissione dei suoi componenti, sia delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

In base al comma 3 lo schema di testo unico è trasmesso alle Camere che esprimono il parere attraverso le competenti commissioni per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni e, decorso tale termine, il testo unico può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, per quanto concerne le disposizioni più specificamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli 4, 5, 7 e 9.

L'articolo 4 – introdotto nel corso dell'esame al Senato – mira a tutelare il pubblico dipendente che – fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione – denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (comma 1).

L'espressione « condotte illecite » appare riferibile sia a reati che ad illeciti disciplinari.

Viene, infatti, disposto che il segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata.

Fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che

rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di rivelare l'identità del segnalante – in assenza del consenso di quest'ultimo – fino alla contestazione dell'illecito disciplinare (comma 2).

Si segnala che analoga disposizione a tutela del dipendente pubblico è contenuta nell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, ed attualmente in corso di ratifica parlamentare. Il provvedimento, approvato dal Senato è ora all'esame della Commissione esteri della Camera (atto Camera 3737).

L'articolo 5, introdotto dal Senato, individua una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso.

L'elenco delle attività può essere modificato con decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze), previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

È inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione è finalizzata all'« applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso ».

Il riferimento è alle cosiddette *white list*, introdotte dall'articolo 4, comma 13, del Decreto legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), in corso di conversione, ovvero l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.

Va segnalata, peraltro, l'opportunità di coordinare la disposizione in questione con l'articolo 101, comma 8, del cosiddetto Codice antimafia, schema di decreto legi-

slativo attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera per il parere.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante novella dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 prevede due nuovi commi 1-*sexies* e 1-*septies* all'articolo 1 della legge 20 del 1994.

Con il primo, è introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della Pubblica amministrazione. Si dispone, infatti, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine della amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda novella, che introduce il comma 1-*septies* dell'articolo 1 legge 20 del 1994, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine – nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale – su richiesta del procuratore regionale, sia sempre concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice, può – con ordinanza – confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile davanti alla sezione giurisdizionale della Corte di conti.

L'articolo 9 novella il titolo II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere da *a*) ad *h*) aumentano le pene attualmente previste

dal codice penale per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari).

L'innalzamento da tre a quattro anni di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di peculato (articolo 314 c.p.) rende più difficile l'applicazione dell'articolo 317-*bis* (Pene accessorie), laddove prevede, per i reati di peculato e concussione, l'applicazione dell'interdizione temporanea, anziché perpetua, dai pubblici uffici quando per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni.

La lettera *i*) introduce, a chiusura del capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., una nuova circostanza aggravante (articolo 335-*ter*, codice penale), ad effetto comune riferita a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Tale nuova circostanza inasprisce le pene per delitti previsti nel Capo I: in caso « atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione »; se i fatti sono commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. La nuova circostanza aggravante non si applica invece agli incaricati di pubblico servizio.

Le lettere *l*) ed *m*) intervengono sulla disciplina dei delitti dei privati contro la PA per innalzare la pena attualmente prevista per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile sullo stato delle risorse finanziarie in dotazione per interventi di protezione civile	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2011.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile sullo stato delle risorse finanziarie in dotazione per interventi di protezione civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	11
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	12
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini	18
AVVERTENZA	18

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Futuro e libertà per il terzo polo, i deputati Italo Bocchino e Carmelo Briguglio hanno cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Antonio Buonfiglio.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevoli delle Commissioni giustizia, affari esteri e affari sociali; favorevole con una osservazione della Commissione politiche dell'Unione europea. La Commissione cultura non si esprimerà sul provvedimento in esame, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa e lo farà per l'Assemblea. Il comitato per la legislazione, come già comunicato nella precedente seduta, ha espresso un parere con osservazioni.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si riserva di riflettere sulla osservazione formulata dalla XIV Commissione e su quelle contenute nel parere del Comitato per la legislazione in vista della discussione in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, propone quindi di conferire alla relatrice, Isabella Bertolini, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo.

David FAVIA (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime una valutazione fortemente critica del provvedimento in esame, rilevando innanzitutto come sia censurabile il metodo seguito dal Governo, che, su una materia delicata come quella dell'immigrazione è intervenuto con un decreto d'urgenza per evitare l'avvio, da parte dell'Unione europea, di

procedure di infrazione preannunciate: è, questa, l'ennesima volta dall'inizio della legislatura che il Governo interviene in questo o quel campo in ritardo e in modo disorganico.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che esso non si limita a recepire le direttive comunitarie, nel qual caso il suo gruppo non avrebbe nulla da obiettare, ma modifica ulteriormente, e in modo ingiustificatamente restrittivo, la disciplina in materia di immigrazione. Ad esempio, con riferimento all'ingresso e al soggiorno in Italia del partner di cittadino dell'Unione europea, il decreto in esame modifica la disciplina vigente, prevedendo che la relazione stabile tra il cittadino e il partner debba essere « ufficialmente » attestata, laddove la direttiva prevede semplicemente che essa sia « debitamente » attestata: è evidente che tale modifica ha lo scopo di rendere più difficile l'ingresso e il soggiorno in Italia per il partner del cittadino europeo. Un altro esempio di innovazione restrittiva riguarda le formalità per il rilascio della carta di soggiorno: mentre prima bastava presentare « un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico », ora occorre presentare « un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ». Anche in questo caso si tratta di una modifica che rende più difficile e oneroso l'esercizio di un diritto. Un altro esempio riguarda la verifica della permanenza delle condizioni richieste ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari per il mantenimento del diritto di soggiorno: è previsto che la verifica della sussistenza di tali condizioni non possa essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. Questo è sì conforme alla direttiva, ma quest'ultima aggiunge anche che tali verifiche non possono avere ca-

rattere sistematico, mentre tale precisazione non è riportata nel decreto-legge.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, che non condivide molte delle innovazioni legislative introdotte dal decreto in esame, nella parte in cui questo non si limita a recepire esattamente le direttive comunitarie.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di condividere le considerazioni del deputato Favia. Il ricorso alla decretazione d'urgenza è, a suo parere, una « procedura disinvolta »: l'attuazione di direttive comunitarie che si è mancato di attuare fino al momento in cui l'Unione europea ha annunciato l'avvio di procedure di infrazione è solo un pretesto per utilizzare, su questa materia, lo strumento del decreto-legge ed evitare quindi una effettiva e approfondita discussione sui problemi dell'immigrazione e sulle politiche generali del Governo su questa materia. In sostanza, si impone ancora una volta la logica del respingimento senza condizioni e non si accetta di discutere sui problemi. Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di condividere le perplessità manifestate dai deputati Favia e Tassone. Quanto al modo di legiferare del Governo, concorda sulla definizione di « procedura disinvolta » e critica in particolare la scelta del Governo di trascurare a lungo la direttiva « rimpatri » del 2008, perché non condivisa, e di recepirla alla fine di corsa, con decreto-legge, solo per evitare la procedura di infrazione minacciata dall'Unione europea.

Quanto al contenuto del provvedimento, esprime innanzitutto il suo apprezzamento alla relatrice per la modifica introdotta nel testo per facilitare l'inserimento degli stranieri che, giunti in Italia come minori non accompagnati, abbiano seguito un percorso di integrazione culturale e sociale.

Nonostante questa modifica positiva, ritiene però che il testo presenti ancora

numerose criticità. In primo luogo, rileva che 18 mesi di tempo massimo per il trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione sono troppi, che si tratta di una grave limitazione della libertà personale, anche tenuto conto della natura dei centri di identificazione ed espulsione, che sono strutture semicarcerarie. È vero che la direttiva prevede 18 mesi di tempo massimo, ma è anche vero che per la direttiva il trattenimento dello straniero è una misura estrema, da disporre solo se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, e in particolare quando sussiste un rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Nel testo del decreto, invece, il trattenimento dello straniero appare come la regola generale. Andrebbe tra l'altro verificato – ed auspica che la Commissione bilanci nel suo parere ne tenga conto – se l'elevazione del termine massimo di trattenimento non comporti anche un costo finanziario.

Osserva, ancora, che non c'è proporzione e gradualità tra il rimpatrio e l'espulsione: nella direttiva, il rimpatrio è la regola e l'espulsione è l'eccezione; nel decreto attuativo, invece, il rapporto è capovolto. A suo avviso, questo espone l'Italia al rischio di una procedura di infrazione.

Riscontra, infine, il rischio di una procedura di infrazione anche per la previsione di una multa di 20 mila euro, cioè oggettivamente al di sopra delle possibilità economiche di coloro cui sarà inflitta, in caso di non ottemperanza all'ordine di allontanamento. La multa sostituisce la pena detentiva precedentemente prevista, riguardo alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già avuto modo di chiarire che non è ammessa dalla direttiva.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che, per quanto riguarda le modalità di attestazione del rapporto tra una persona

e il partner, è una regola elementare di buon senso prevedere che tale rapporto debba essere certificato: a suo parere, quindi, si dovrebbe ripristinare la previsione iniziale del decreto legislativo n. 30 del 2007, secondo cui la relazione deve essere attestata dalle autorità del paese di provenienza, e si dovrebbe anzi richiedere anche una traduzione ufficiale e certificata dell'atto rilasciato da tali autorità. Quanto al trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, fa presente che gli stranieri che vi si trovano possono abbreviare la loro permanenza lì collaborando alla propria identificazione da parte delle autorità italiane.

Nicolo' CRISTALDI (PdL) afferma di trovarsi spesso in dissenso dalla sua parte politica quando si parla di queste materie. Non condivide, in particolare, la scelta di porre ostacoli sempre maggiori all'immigrazione, nel tentativo di arginarla o frenarla. Occorre invece prendere atto che i flussi migratori in atto oggi sono un fenomeno imponente di portata mondiale ed epocale, che non è possibile arrestare in nessun modo. L'obiettivo dovrebbe essere quello di scacciare dal paese la criminalità organizzata straniera, non i lavoratori onesti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame non rappresenta un intervento disorganico, ma si inserisce a pieno titolo nella linea politica della maggioranza in tema di immigrazione ed è coerente coi precedenti interventi su questa materia. Lo spirito di fondo è quello del pugno di ferro nei confronti degli stranieri, siano comunitari o non comunitari, che in Italia delinquono o comunque non rispettano le regole, nonché quello di ammettere solo gli stranieri che il paese è effettivamente in grado di accogliere, anche tenuto conto della loro capacità di mantenersi autonomamente e di avere un lavoro.

Quanto al contenuto, osserva che esso tiene conto in modo puntuale dei rilievi anticipati informalmente dalla Commissione europea e tende quindi a scongiu-

rare l'avvio della procedura di infrazione. In particolare, sottolinea che il trattenimento fino a 18 mesi – che, tra l'altro, è previsto anche da un paese come la Germania – non si configura come misura unica: sono previste misure meno coercitive, ma la loro applicazione presuppone necessariamente la avvenuta identificazione dello straniero. Se questa manca, è necessario procedervi, e nel frattempo non è possibile lasciare la persona libera sul territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Bertolini, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 3209-bis-B, di iniziativa governativa, reca una norma di delega al Governo volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione.

Il testo che arriva in seconda lettura alla Camera, è il frutto di un *iter* parlamentare complesso, in seguito al quale la struttura originaria del disegno di legge governativo – che recava « Disposizioni in

materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione» (C. 3209) – composto da 30 si è ridotta a quella attualmente all'esame, composta di un solo articolo.

Il disegno di legge originario è infatti stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 12 febbraio 2010. In seguito la Presidenza della Camera ha comunicato all'Assemblea lo stralcio di alcune parti di esso, che recavano disposizioni estranee all'oggetto, riguardanti l'Istituto diplomatico, l'ordinamento della carriera diplomatica e disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (parti che sono poi confluite nel disegno di legge C. 3209-ter).

Alla Camera dei deputati il disegno di legge 3209-bis, frutto del primo stralcio, è stato assegnato alla commissione affari costituzionali in sede referente. La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento nella seduta del 16 marzo concludendolo il 12 maggio. Dopo un passaggio in Aula e un rinvio in Commissione, il disegno di legge è stato infine approvato, il 9 giugno 2010, con diverse modifiche rispetto al testo presentato con 265 voti favorevoli e 213 contrari, il 9 giugno 2010.

In Senato, il provvedimento (S. 2243) è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente. Nella seduta del 7 giugno 2011, il Governo ha presentato in Commissione due proposte di stralcio: la prima, concernente gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44 (a seguito dello stralcio divenuti disegno di legge S. 2243-bis), è stata motivata con la circostanza che molte disposizioni sono state inserite nel decreto-legge sullo sviluppo economico allora all'esame del Senato (decreto 13 maggio 2011 n. 70); la seconda, riguardante gli articoli 41 e 42 (a seguito dello stralcio divenuti il disegno di legge S. 2243-ter), è stata giustificata con la volontà di ricondurre ad un disegno di legge

specifico la delega per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Il Senato, in data 28 giugno 2011, ha, dunque, approvato il disegno di legge S. 2243, ridotto, dopo l'iter parlamentare al solo articolo 43 (Codificazione) del testo approvato dalla Camera (che corrisponde all'articolo 30 del testo del disegno di legge originario presentato dal Governo).

Per quanto attiene all'oggetto del disegno di legge, ossia la codificazione delle norme in materia di pubblica amministrazione, occorre, in via preliminare, aver presente che esso si inserisce in una generale tendenza alla semplificazione amministrativa emersa a partire da gli ultimi venti anni.

Con specifico riguardo al contenuto, il comma 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai provvedimenti normativi elencati.

È altresì prevista la possibilità che il Governo rimetta al Consiglio di Stato la formulazione dei codici o testi unici, come previsto dall'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (regio decreto 1054 del 1924), ai sensi del quale, il Consiglio di Stato formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Per quanto riguarda l'oggetto della codificazione, come si è detto, esso comprende le materie sulle quali incidono i seguenti provvedimenti normativi: *a)* la legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241), della quale è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera che ha « valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche»; *b)* il testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; *c)* il decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione improntato sulla privatizzazione del pubblico impiego; *d*) il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, finalizzato a aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso (cd. riforma Brunetta).

Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi che l'Esecutivo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge presentato dal Governo (già articolo 30), il testo in esame risulta sostanzialmente modificato. Nel disegno di legge presentato, nella definizione dell'oggetto della delega, vi era infatti il riferimento al « solo coordinamento formale delle disposizioni » nelle materie elencate, indicandosi quale unico criterio la risoluzione di eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera sono stati invece specificati i principi e criteri direttivi ed è scomparso il riferimento al mero coordinamento formale.

I principi e criteri riguardano infatti: *a*) la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; *b*) l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; *c*) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; *d*) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Il comma 3 infine disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi,

emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione. Con riguardo alle procedure previste per l'esame in sede consultiva dinanzi a tale Commissione, si prescrive l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005 come modificata dalla legge n. 69 del 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che nelle premesse della proposta di parere della relatrice si dovrebbe evidenziare sia il fatto che la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011 è stata presentata dal Governo con forte ritardo e ad anno già iniziato, sia il fatto che il dibattito sul programma di lavoro della Commissione per il 2011 avviene con grande ritardo, quando molte delle iniziative preannunciate sono state ormai già discusse. In altre parole, la proposta di parere dovrebbe segnalare l'insensatezza di esaminare i documenti programmatici relativi alla fase ascendente della decisione comunitaria con tale ritardo che in molti casi la decisione è già entrata nella sua fase discendente, per cui il pronunciamento parlamentare diventa inutile.

Quanto alle osservazioni formulate nella proposta di parere, invita la relatrice a sopprimere l'osservazione 1), in quanto è scontato che nell'adesione alla Convenzione europea l'Unione europea saprà salvaguardare le proprie specificità; a sopprimere l'osservazione 5), in quanto sulla proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen la Commissione si è già espressa con un

documento finale; a riformulare l'osservazione 6) sopprimendo le parole « prevedere sanzioni in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dei doveri di solidarietà e cooperazione in materia di lotta all'immigrazione e controllo delle frontiere, nonché », e ad aggiungere un'osservazione 8) del seguente tenore: « Si formuli un invito alla Commissione europea per l'adozione di proposte normative finalizzate a garantire una piena integrazione dei cittadini dei paesi terzi, incentrata sulla partecipazione dei migranti nei paesi di accoglienza e sul pieno coinvolgimento dei paesi di origine nel processo di integrazione, nonché a garantire un'adeguata tutela dei diritti fondamentali di tutti i migranti, regolari e irregolari ».

Quanto all'osservazione 7), rileva di essere personalmente a favore della distribuzione dei rifugiati tra i paesi dell'Unione, ma si chiede se la relatrice abbia considerato che, essendo l'Italia il paese che accoglie al momento meno rifugiati, l'attuazione della misura auspicata potrebbe comportare un aumento, e non una diminuzione, del numero dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Mario TASSONE (UdCpTP), con riferimento all'osservazione 2), esprime l'avviso che il problema del terrorismo e della criminalità organizzata non possa essere risolto con misure come quelle auspiccate nella proposta di parere. Si sta costruendo a livello transnazionale una criminalità che non si debella facilmente.

Rispetto all'osservazione 3), fa presente che Frontex ha già mostrato la sua inadeguatezza: manca una responsabilità unitaria e una catena del comando e del controllo, perché manca una politica comune europea in materia di sicurezza.

Quanto all'osservazione 5), ritiene che il problema non sia se modificare o no la disciplina su Schengen, ma di decidere se mantenere o sopprimere, come vogliono alcuni paesi, gli accordi di Schengen. Questo problema di fondo, però, non viene affrontato.

Chiede pertanto alla relatrice di sopprimere le osservazioni 2), 3) e 5).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda di aver già rilevato nella relazione introduttiva come la relazione programmatica del Governo sia stata presentata in ritardo. Per il resto, la proposta di parere sostiene le politiche del Governo e le iniziative che questo intende intraprendere, come preannunciate dalla relazione programmatica. Quanto a Frontex, fa presente che il problema è che nel controllo alle frontiere il contributo comune è rappresentato appunto soltanto da Frontex, con tutti i suoi limiti, mentre servirebbe di più. Quanto invece alle modifiche della disciplina del Codice frontiere Schengen e della relativa Convenzione di applicazione, fa presente che l'osservazione contenuta nella proposta di parere è in linea con il documento finale approvato dalla I Commissione e si riferisce correttamente a un'iniziativa menzionata nel programma di lavoro della Commissione europea. Per queste ragioni ritiene non pertinenti le obiezioni dei deputati Zaccaria e Tassone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP) ribadisce la richiesta che la relatrice integri la sua relazione fornendo chiarimenti in merito alle critiche mosse al testo dagli esperti auditi nei giorni scorsi.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la relatrice potrà tenere conto di quanto emerso nelle audizioni informali in sede di formulazione e illustrazione della sua proposta di rilievi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2011 (COM(2010)623def.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011 (doc. LVVVII-bis, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11);

rilevato che la Commissione europea sta lavorando o ha preannunciato di voler lavorare: ad un nuovo quadro giuridico in materia di confisca e recupero dei proventi di reato; al rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); alla realizzazione di un Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e al possibile miglioramento della *governance* di Schengen attraverso l'individuazione di un meccanismo che permetta all'Unione di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni; alla modifica del meccanismo di valutazione Schengen con il coinvolgimento di esperti degli Stati

membri e di FRONTEX, sotto la direzione dalla Commissione stessa; alla modifica del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; a proposte di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari; alla possibile introduzione di un sistema di preautorizzazione all'ingresso nel territorio UE per cittadini di paesi terzi, da ottenere prima della partenza; al miglioramento della collaborazione tra Stati membri limitrofi per il controllo delle frontiere esterne attraverso un migliore scambio di informazioni operative e, se possibile, allo sviluppo di un sistema europeo di guardie di frontiera; al miglioramento degli istituti di accoglienza e tutela dei minori non accompagnati;

preso atto degli impegni annunciati dal Governo nella Relazione programmatica 2011 per: il sostegno alle proposte normative dell'Unione europea finalizzate al controllo delle frontiere interne ed esterne; la promozione di iniziative comuni di contrasto dell'immigrazione irregolare e in particolare lo sviluppo di una strategia di gestione integrata delle frontiere esterne, nonché di un'azione comune di rimpatrio dei cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dell'Unione; la lotta al terrorismo, con particolare riguardo ai fenomeni di radicaliz-

zazione, e la lotta alla criminalità organizzata attraverso un rinnovato impegno in materia di confisca e recupero dei proventi illeciti; il rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); la costituzione del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); la costituzione di un dispositivo di tutela dei minori non accompagnati e scomparsi; la costituzione del Sistema d'Informazione Visti (VIS), finalizzato alla semplificazione delle richieste di visto, al contrasto della falsificazione documentale e alla facilitazione dei controlli in frontiera; la costituzione del Sistema europeo di asilo fondato sul principio della solidarietà tra Stati membri; il superamento dei divari di genere e l'affermazione delle pari opportunità; il contrasto alla violenza di genere e contro le donne e i minori;

sottolineato, in particolare, che in materia di lotta all'immigrazione clandestina e gestione delle frontiere, il Governo ritiene essenziale continuare a porre l'accento sulla necessità di un costante impegno comune nella gestione dei flussi migratori nell'area Mediterranea, da affrontare in un'ottica ispirata ai principi di solidarietà tra Stati membri e di cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti; nell'ambito della gestione delle frontiere esterne, il Governo ritiene necessario aumentare la capacità d'azione di FRONTEX sia nel bacino mediterraneo che ai confini orientali dell'Unione europea; nell'ambito delle cosiddette « 29 misure » del Consiglio dell'Unione Europea adottate nel mese di febbraio 2010, l'Italia si è assunta, unitamente alla Francia, la responsabilità dell'esecuzione della misura n. 17, volta al contrasto dell'immigrazione illegale anche attraverso la realizzazione di pattuglie congiunte marittime;

richiamato il documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 23 giugno 2011 al termine dell'esame della proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118);

considerato infine che, secondo il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota, con riferimento ai prossimi 18 mesi (dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012), queste ultime: intendono impegnarsi per l'istituzione, in materia di sicurezza interna, di un modello europeo di scambio delle informazioni (EIXM) che tenga conto della necessità di assicurare la protezione dei dati personali; attribuiscono carattere prioritario alla lotta contro la tratta degli esseri umani; in materia di semplificazione, intendono verificare se è stato conseguito l'obiettivo di ridurre del 25 per cento entro il 2012 l'onere amministrativo derivante dalla legislazione dell'UE che grava sulle imprese europee e riservare particolare attenzione alle valutazioni d'impatto nel processo decisionale, in speciale modo attraverso l'attuazione dell'accordo interistituzionale « Legiferare meglio »; si impegnano a dare particolare attenzione al tema della parità tra uomini e donne e alla lotta a tutte le forme di discriminazione, promuovendo l'integrazione di genere anche nel contesto della strategia Europa 2020 che ha stabilito l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini e ispirandosi alla strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) e al Patto europeo per la parità di genere; continueranno inoltre a lavorare alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e si impegnano per far progredire l'inclusione sociale e economica dei gruppi emarginati, in linea con gli impegni assunti dal Consiglio negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare necessario che l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione eu-

ropea per i diritti dell'uomo non modifichi le competenze dell'Unione definite dai Trattati;

2) ai fini del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, occorre sostenere forme di cooperazione con i paesi terzi maggiormente a rischio rispetto alla propaganda terroristica e con i paesi terzi nei quali è maggiormente presente la criminalità organizzata;

3) in materia di immigrazione – anche con riferimento alla proposta preannunciata dalla Commissione europea nella Comunicazione presentata su questa materia il 4 maggio 2011 per la istituzione di un meccanismo che permetta all'Unione europea di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni – appare essenziale prevedere la partecipazione diretta dell'Unione europea al controllo delle frontiere su richiesta dello Stato membro, anche attraverso il rafforzamento di Fron-

tex, e stabilire sanzioni nei confronti degli Stati che non controllano le frontiere;

4) occorre altresì prevedere la partecipazione, anche sotto il profilo finanziario, dell'Unione europea alle operazioni di rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente sul territorio di uno Stato membro;

5) con riferimento alla proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118), appare necessario confermare l'obbligo, per lo straniero, di dichiarare la propria presenza sul territorio di uno Stato membro;

6) appare opportuno prevedere sanzioni in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dei doveri di solidarietà e cooperazione in materia di lotta all'immigrazione e controllo delle frontiere, nonché prevedere l'adozione di programmi di assistenza tecnica tra l'Unione europea e gli Stati membri;

7) si preveda l'istituzione di un meccanismo di reinsediamento dei rifugiati tra gli Stati membri avente carattere obbligatorio, e non volontario, e si pongano i relativi costi a carico dell'Unione europea.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04895 Bernardini: Sulla « giurisdizione domestica » della giustizia amministrativa	22
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	36
5-04982 Mattesini: Problematiche relative alla casa circondariale di Arezzo	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/11: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	30
---	----

SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	35

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 13.55.

5-04895 Bernardini: Sulla « giurisdizione domestica » della giustizia amministrativa.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara completamente insoddisfatta della risposta, peraltro incompleta, del rappresen-

tante del Governo. Ricorda che la stessa interrogazione era stata già presentata da deputati del gruppo di Italia dei Valori, i quali poi l'hanno successivamente ritirata. Evidenza come dalla risposta del Governo non emerga alcun fatto che faccia venire meno la gravità dei fatti descritti nella interrogazione. In particolare, ricorda che nel corso della trasmissione Report, andata in onda domenica 15 maggio 2011 su RaiTre, è stato trasmesso un servizio che riguardava alcuni casi molto gravi di irregolarità commessi da giudici amministrativi nell'espletamento delle proprie funzioni. Nel servizio di Report sono stati denunciati la regolarità del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato celebrato nell'anno 2006; il caso del consigliere di Stato, invalido, che partecipa alle maratone; il cosiddetto « concorso delle mogli », presieduto dall'attuale presidente del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise, e vinto dalla moglie del capo di gabinetto del Ministro Tremonti (e prima ancora del Ministro Antonio Di Pietro) nonché allora membro dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, Vincenzo Fortunato, e dalla moglie di un altro membro dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, Salvatore Mezzacapo, i quali nella qualità di membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, hanno nominato la commissione di concorso vinto dalle mogli. Si tratta di fatti estremamente gravi sui quali si è registrato un atteggiamento poco trasparente da parte degli organi competenti, non avendo questi consentito l'accesso agli atti del concorso a coloro che ne avevano chiesto la visione. Ricorda l'appello avverso la sentenza del TAR Lazio che, pur non caducando il concorso per il Consiglio di Stato dell'anno 2006, lo ha dichiarato illegittimo, è stato proposto a nome del presidente del Consiglio di Stato, innanzi al Consiglio di Stato, e verrà giudicato dai consiglieri di Stato colleghi dei vincitori ritenuti illegittimi dal TAR. A tale proposito rileva la incongruità del fatto che il Presidente del Consiglio di Stato sia anche presidente della commissione del concorso impugnato, presidente dell'organo che ha

negato l'accesso a parte degli atti del concorso, titolare dell'esercizio disciplinare verso chi ha diffuso gli atti che dimostravano la irregolarità del concorso, parte processuale resistente nel giudizio intentato per l'accesso agli atti, parte processuale resistente nel giudizio intentato per l'annullamento del concorso, presidente dell'organo che giudicherà in ultimo grado sulla regolarità del concorso impugnato, presidente dell'organo che giudicherà sulla procedura disciplinare in via amministrativa e presidente dell'organo che giudicherà in sede giurisdizionale in caso di eventuale condanna disciplinare.

Fatto ancora più grave è che il magistrato che denunciò le suddette irregolarità, il dottor Alessio Liberati, è stato sottoposto a ben sei procedure disciplinari nel giro di pochissimo tempo. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa non ha poi consentito a costui di esercitare in modo pieno il diritto di difesa, negando alcuni accertamenti necessari per contestare le ipotesi accusatorie. A questo proposito sottolinea come l'esigenza di trasparenza dei procedimenti disciplinari innanzi al predetto organo potrebbe trovare soddisfazione qualora non fossero più segrete le relative udienze.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.55.

5-04982 Mattesini: Problematiche relative alla casa circondariale di Arezzo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rolando NANNICINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta all'interrogazione, della quale è cofirmatario. Ritiene infatti che la risposta sia incompleta, non essendo in particolare precisato con quale finanziamento e con

quali tempi e modalità saranno svolti i lavori che riguardano il carcere di Arezzo.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 89/11: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

C. 4449 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame sia diretto a convertire in legge il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 emanato – come si legge nella premessa al medesimo – in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto legge si compone di sei articoli suddivisi in due Capi.

Il capo I (articoli 1 e 2) reca modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007, conseguenti ad alcuni rilievi formulati dalle istituzioni europee, le quali hanno giudicato non pienamente corretta la trasposizione che l'Italia ha dato nel proprio ordinamento interno della predetta direttiva 2004/38/CE.

Il capo II (articoli 3, 4, 5 e 6) reca invece disposizioni di attuazione della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 30 del 2007, con riferimento all'ingresso e al soggiorno del partner di cittadino dell'Unione europea. La modifica introdotta prevede che la relazione stabile tra il suddetto cittadino e il *partner* debba essere ufficialmente – anziché debitamente, come prevedeva il testo – attestata. È prevista una serie di disposizioni che specificano le modalità di come ciò debba avvenire, le quali esulano dalla competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1 modifica anche la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 9, in tema di dell'iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari del cittadino UE, e l'articolo 10, comma 3, lettera *b*), in tema di rilascio della carta di soggiorno.

È poi modificata la procedura di allontanamento del cittadino comunitario.

L'articolo 2 integra l'articolo 183-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) estendendo le modalità di esecuzione dell'allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari. Tale allontanamento può essere disposto solo in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007 sopra richiamato. La modifica appare essere pienamente condivisibile e consequenziale alle disposizioni già esaminate.

Il Capo II del provvedimento in esame, come detto, è volto al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il termine fissato dalla direttiva per il suo recepimento da parte degli Stati membri è scaduto il 24 dicembre 2010 e la Commissione europea ha avviato la fase prodromica all'apertura dell'infrazione per mancato recepimento.

Il recepimento della direttiva comporta numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, le quali sono previste dall'articolo 3. L'articolo 4 reca una disposizione di coordinamento che prevede una specifica competenza del giudice di pace per alcuni reati connessi all'immigrazione clandestina. L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) integra l'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, che concerne il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno.

La lettera *b*) esclude dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera quando esce dal territorio nazionale: questo al fine di incentivare – in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva – l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Ovviamente, tale deroga non pregiudica l'intervento dell'autorità di polizia in caso di più grave reato. La norma appare condivisibile.

Con la lettera *c*) si procede ad una puntuale modifica dell'articolo 13 del testo unico, che disciplina l'espulsione amministrativa.

Con il numero 3 della lettera *c*), viene riformulato il comma 4 dell'articolo 13 che disciplina le modalità di espulsione.

Nella formulazione originaria del testo unico del 1998, si prevedeva che l'espulsione dovesse essere generalmente eseguita con l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ad eccezione di una serie di situazioni, che per la loro gravità rendessero necessaria l'esecuzione dell'espulsione con l'accompagnamento coatto alla fron-

tiera. La legge n. 189 del 2002 (Bossi-Fini) ha stabilito il principio che l'espulsione è sempre eseguita con l'accompagnamento alla frontiera ad eccezione dei casi di violazioni di minore entità (permesso di soggiorno scaduto o del quale non è stato richiesto il rinnovo). Tuttavia, le fattispecie per le quali era prevista l'espulsione tramite foglio di via e l'espulsione forzata non erano molto diverse tra la formulazione della legge nel 1998 e quella del 2002.

Con la norma in esame, viene utilizzata una ulteriore formulazione: il nuovo comma 4, come riscritto dalla disposizione in esame, prevede che l'esecuzione è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera in una serie tassativa di casi, vale a dire: in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1); quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (articolo 13, comma 2, lettera *c*); in presenza di rischio di possibili attività terroristiche; in presenza di rischio di fuga (specificato dal nuovo comma 4-*bis*); in caso di presentazione di domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta; in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, del termine concesso per la partenza volontaria; in caso di violazione di una delle misure disposte dal questore in caso di partenza volontaria (nuovo comma 5.2) o di prescrizioni meno coercitive rispetto al trattenimento (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14); in presenza di un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza (articolo 15 del testo unico) ovvero di sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione (articolo 16 del testo unico) e nelle ipotesi di espulsione disposta come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; in assenza di richiesta da parte dello straniero di un termine per la partenza volontaria, come previsto al successivo comma 5.1. I requisiti sopra richiamati costituiscono il recepimento di disposizioni diverse della direttiva.

Il comma 5 viene riformulato dal decreto-legge, per recepire l'articolo 7 della

direttiva rubricato « Partenza volontaria ». Il nuovo meccanismo prevede quanto segue. Lo straniero per il quale è già stato emanato un decreto di espulsione, per il quale non ricorrono le condizioni per l'allontanamento coatto (ossia al di fuori delle ipotesi di cui al nuovo comma 4) può chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, « anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso « intima allo straniero di lasciare volontariamente » il Paese entro un termine tra 7 e 30 giorni. Il termine può essere prorogato in considerazione di diversi fattori (durata pregressa del soggiorno, presenza di minori che frequentano la scuola, ammissione di programmi di rimpatrio volontario eccetera). Una volta eseguito il rimpatrio, il questore ne comunica l'esito al giudice per la deliberazione di non luogo a procedere nei confronti dello straniero in relazione al reato di immigrazione illegale di cui all'articolo 10-bis del testo unico.

Il successivo comma 2 prevede l'applicazione, da parte del questore, nel caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, di una serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva. Questo prevede, appunto, la possibilità di imporre alcuni obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga.

In primo luogo è richiesta la dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti (derivanti da fonti lecite). L'importo è in proporzione al termine concesso (che si ricorda va dai 7 ai 30 giorni) ed è compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo.

Il questore dispone, inoltre, una o più delle seguenti misure: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, che verrà restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Su richiesta dell'interessato, il giudice di pace, sentito il questore, può modificare o revocare le misure.

Il mancato rispetto anche di una sola delle misure di sicurezza comporta per il contravventore: l'applicazione di una multa da 3.000 a 18.000 euro; l'espulsione dello straniero. In questo caso non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato e il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

Il numero 8) modifica il comma 13 dell'articolo 13 TU che prescrive il divieto di reingresso per lo straniero espulso. La disposizione in esame sostituisce l'espressione « straniero espulso » con quella di « straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ».

Secondo la relazione illustrativa l'intervento normativo è adottato « In conformità alla definizione di rimpatrio (articolo 3, paragrafo 1, n. 3) della direttiva quale processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzosamente », al fine di « sanzionare qualsiasi straniero rientrato sul territorio nazionale prima della scadenza del divieto di reingresso, indipendentemente dalla tipologia del provvedimento di espulsione adottato (volontaria o forzata). In tale modo, la sanzione penale per l'inosservanza del divieto di reingresso viene comminata anche allo straniero espulso mediante l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in quanto destinatario di una decisione di rimpatrio ».

Si ricorda che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva prevede l'applicazione automatica del divieto di reingresso in due casi: qualora non sia stato concesso un

periodo per la partenza volontaria, oppure qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

Il numero 9) della lettera *c*) diminuisce la durata del divieto di reingresso in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva.

La lettera *d*) modifica l'articolo 14 del testo unico che reca le disposizioni relative all'esecuzione dell'espulsione.

Il numero 1) provvede a riformulare il comma 1 dell'articolo 14 che prevede il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri qualora non sia possibile procedere all'espulsione. Vengono mantenute le fattispecie per le quali è previsto il trattenimento: necessità di prestare soccorso allo straniero, accertamento della sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio, verifica della disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo). A ciò viene aggiunta una causa generale relativa alle « situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento », che, evidentemente comprende quelle viste sopra. Il successivo numero 2) introduce il comma 1-*bis* nell'articolo 14 relativo alle misure meno coercitive, alternative al trattenimento. Il nuovo comma prevede che tali misure possono essere disposte a due condizioni: che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; che l'espulsione non sia stata disposta per gravi motivi ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Le misure meno coercitive individuate dal comma 1-*bis* (consegna del passaporto, obbligo di dimora; obbligo di firma) sono identiche agli obblighi che il questore può imporre nelle more dell'esecuzione dell'espulsione (comma 5.2); così come simile è la procedura (notifica all'interessato, convalida del giudice di pace, sanzioni eccetera).

Il numero 3) modifica il comma 5 dell'articolo 14, innalzando il periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 mesi a 18 mesi, in attuazione dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva. La disposizione comunitaria prevede, infatti, che

ciascuno Stato definisca i tempi di permanenza nel CIE entro il limite di 6 mesi, prorogabile di al massimo altri 12 mesi in caso di mancata cooperazione del cittadino o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione. Il numero 4) modifica il comma 5-*bis* elevando da 5 a 7 giorni il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE. Viene così adeguato anche per tale fattispecie il termine minimo per il rimpatrio fissato appunto in 7 giorni dalla direttiva (articolo 7 paragrafo 1).

Si precisa, inoltre, che l'ordine del questore, in cui sono indicate le conseguenze sanzionatorie in caso d'inottemperanza, può essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici.

I numeri 5) e 6), modificando i commi 5-*ter* e 5-*quater*, attenuano le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE: le pene alla reclusione ivi previste, vengono sostituite con un articolato sistema di multe che vanno da 10 a 20 mila euro per coloro per i quali il provvedimento di espulsione iniziale prevedeva l'accompagnamento alla frontiera (articolo 14, comma 4) e da 6 a 15 mila euro negli altri casi (articolo 13, comma 4).

Per quanto riguarda il comma 5-*quater*, è stato, inoltre, introdotto, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 17 dicembre 2010, l'esimente del « giustificato motivo », già prevista per il primo ordine di allontanamento del questore, di cui al comma 5-*ter*.

Il numero 7) introduce il comma aggiuntivo 5-*quater*.1 – come riportato nella relazione illustrativa – al fine di fornire al giudice un ulteriore criterio, per vagliare

la sussistenza del giustificato motivo, di valutazione della condotta tenuta dall'interessato basato sull'effettiva consegna allo stesso della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, alla quale potersi rivolgere per ottemperare all'ordine di rimpatrio, ovvero del titolo di viaggio per lasciare il territorio nazionale, di cui al precedente comma 5-bis. Il giudice deve, altresì, accertare la cooperazione resa dallo straniero ai fini dell'esecuzione dell'espulsione. I numeri 8) e 9) disciplinano il procedimento penale, relativo alle fattispecie sopra indicate, che viene trasferito presso il giudice di pace mantenendo la previsione del rito immediato, ma espungendo l'obbligatorietà dell'arresto (comma 5-*quinquies*).

È previsto che, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per violazione dell'ordine del questore, non sia richiesto il rilascio del nulla-osta da parte del giudice (comma 5-*sexies*). Quest'ultimo, acquisita la notizia dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (5-*septies*).

Il numero 10) integra il comma 7 dell'articolo 14 del TU prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento. La disposizione, nella formulazione previgente, si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento.

La lettera e) aggiunge un articolo 14-*ter* al testo unico disciplinante il rimpatrio volontario e assistito degli stranieri da espellere verso i Paesi di origine o provenienza. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per la definizione delle linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio e delle priorità da seguire nella loro attuazione e dei criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a collaborare (enti locali, associazioni di volontariato eccetera).

Sono escluse dai programmi alcune categorie di soggetti indicati dal comma 5 del nuovo articolo, quali i soggetti perico-

losi, gli inottemperanti all'ordine di allontanamento, gli espulsi in conseguenza di una sanzione penale eccetera.

Si rileva che la disposizione, pur non costituendo attuazione diretta della direttiva, recepisce alcuni dei principi ivi contenuti.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, modificando l'articolo 16 TU estende l'applicazione delle disposizioni in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa ai reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*).

La lettera g) modifica l'articolo 19 TU inserendo il riferimento alle disposizioni per le categorie vulnerabili come individuate dalla direttiva, ossia i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale (articolo 3, paragrafo 1, punto 9).

Il comma aggiuntivo 2-*bis* subordina l'espulsione o il respingimento delle « persone vulnerabili » alla verifica della loro concreta situazione personale debitamente accertata, in conformità al disposto della direttiva (articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

L'articolo 4 del provvedimento in esame (al fine di coordinare le modifiche intervenute nel regime sanzionatorio dei reati connessi all'inottemperanza sia ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria ovvero le misure meno coercitive in alternativa al trattenimento presso i CIE sia all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale) integra il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000, con la previsione della specifica competenza del giudice di pace per i reati sopra richiamati.

L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria relativa all'aumento del periodo di trattenimento nei CIE (da 6 a 18 mesi).

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Jean Leonard TOUADI (PD) esprime la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame che, tra l'altro, non può affatto dirsi conforme al diritto comunitario, atteso che non recepisce la direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 giugno 2011.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, evidenzia il ritardo dell'Italia nella ratifica ed esecuzione della Convenzione in oggetto e sottolinea come la Commissione giustizia, esaminando il provvedimento in sede consultiva, abbia un ambito di competenza che comprende le questioni di carattere tecnico-giuridico, mentre le questioni attinenti alla sussistenza o meno di ostacoli alla ratifica potranno essere oggetto di dibattito presso la Commissione di merito. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come non tutti i gruppi siano rappresentati in Commissione e, tenuto conto dell'importanza del provvedimento, avverte

che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione la prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 15.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Tiene a precisare che la sua interrogazione non intende sollecitare alcuna interferenza del Ministro in merito a procedimenti giudiziari, essendo piuttosto volta a stimolare l'attenzione del Ministro circa un procedimento giudiziario che pare essere

costellato da una serie di irregolarità che presentano profili di illiceità disciplinare. Ad esempio, leggendo gli atti del procedimento appare con tutta evidenza l'utilizzazione strumentale della scelta del capo di imputazione rispetto alla esigenza poter effettuare intercettazioni per fatti non rientranti nei casi un cui la legge consente in astratto l'utilizzazione di tale mezzo di prova. Dalle intercettazioni effettuate risulta evidente che il reato contestato, che rientra tra quelli intercettabili, sia in realtà inesistente.

Vi sarebbero, a suo parere, anche irregolarità nelle modalità di assegnazione dell'indagine che vede coinvolto l'onorevole Papa al dottor Curcio e, quale codelegato, al dottor Woodcock. In particolare, osserva che la notizia di reato viene rappresentata da una denuncia presentata nel 2010 da tale De Martino nei confronti del dottor Luigi Bisignani. Con palese violazione di legge la denuncia non ha fatto nascere un autonomo procedimento penale, ma è stata inserita in un procedimento penale i cui termini per le indagini erano già scaduti. La sola finalità di tale condotta non poteva che essere, a suo parere, quella di consentire l'assegnazione delle indagini al dottor Curcio, originario assegnatario, e al dottor Woodcock che era stato nel frattempo delegato. Ribadisce quindi il proprio interesse a che il Ministro valuti se dall'intera vicenda possano emergere, come a lui appare chiaramente, responsabilità disciplinari nei confronti dei magistrati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 luglio 2011.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime apprezzamento in ordine all'idea di arrivare ad un codice antimafia che racchiuda le disposizioni riferite al cosiddetto « secondo binario » in tema di lotta a tale tipo di criminalità. Si tratta, infatti, di continuare a sostenere l'esigenza di diversificare le norme necessarie a condurre, nel modo più efficace, l'attività di contrasto al fenomeno mafioso.

Nel richiamare alla memoria l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, ritiene importante partire dai principi e criteri della delega legislativa votata dal Parlamento con l'approvazione della legge del 13 agosto 2010, n. 136. L'articolo 1 della medesima legge, infatti, fa riferimento alla « completa ricognizione » della normativa in materia di « contrasto alla criminalità organizzata, alla sua « armonizzazione » e al « coordinamento » con altre disposizioni. Ciò permette di sgombrare il campo dall'equivoco di chi critica il provvedimento per la mancata introduzione di fattispecie di reato ritenute utili nella lotta alla mafia. Nessuno discute su tale opportunità, ma tale intervento non è consentito dalla legge delega, non rinvenendosi alcuna previsione in ordine all'introduzione di nuovi reati.

Del resto, non va dimenticato che la delega in oggetto venne approvata con il voto pressoché unanime del Parlamento, ragion per cui riesce difficile comprendere l'atteggiamento di coloro che, dopo aver votato la legge n. 36 del 2010, invocano ora la necessità di inserire reati come quello di « autoriciclaggio » o fattispecie ulteriori quali quelle riferibili al fenomeno delle « ecomafie ».

Sottolinea inoltre la difficoltà di dare attuazione alla delega dal momento che la polverizzazione e la stratificazione delle varie disposizioni rende complessa l'opera di scelta delle norme da inserire nel decreto legislativo e estremamente delicata la conseguente abrogazione delle parti di disposizioni vigenti che residuano dallo stralcio di quelle, invece, ritenute meritevoli di considerazione. Proprio da questa considerazione si fa discendere l'evidente esistenza, nell'articolato, di incongruenze ed errori oggetto, tra l'altro, delle osservazioni mosse dal dottor Grasso. Sotto questo aspetto invita il Governo a riesaminare il testo allo scopo di ovviare alle numerose segnalazioni pervenute nell'occasione.

Ritiene, però, che al Governo vada rimessa un'ulteriore valutazione che costituisca un presupposto logico-giuridico dell'opera affidata al legislatore delegato. Muove dalla considerazione della ipotizzata compresenza, leggibile dallo schema in esame, di reati affidati al codice penale e di reati analoghi inseriti nel decreto legislativo.

Indipendentemente dalla ovvia singolarità di tale duplicazione e dagli effetti « distorsivi » ad essa correlati, quello che emerge attraverso la proposta compilativa del Governo è la necessità di assumere un criterio-guida che possa razionalizzare il contenuto del futuro provvedimento. Ciò potrebbe però richiedere anche una parziale inosservanza della delega o, se si preferisce, un parziale mancato esercizio di essa. Partendo dall'esempio relativo all'attuale articolo 416-bis e alla proposta del Governo, si chiede se, invece di far transitare i reati dal codice penale a quello antimafia, non sia più opportuno creare un apposito titolo del codice, ove ospitare tutte le fattispecie destinate a combattere, in modo specifico, la criminalità organizzata. In tale modo, la delega potrebbe concentrarsi poi sulle disposizioni ulteriori, di carattere processuale, che verrebbero tratte attraverso un riposizionamento delle parti normative che costituiscono regole specifiche rispetto a quelle ordinarie, non dedicate cioè a contrastare detti

fenomeni. Seguirebbero le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniale e personale che, però, dovrebbero riferirsi esclusivamente ai presupposti ed al procedimento ricavato, attraverso le necessarie interpolazioni, per le esigenze esclusivamente rivolte alla criminalità mafiosa.

In sostanza, forse sarebbe il caso di dare vita ad un tale tentativo pur nella ristrettezza dei tempi residui.

Qualora tale strada risultasse impraticabile, non rimarrebbe che eliminare le incongruenze della doppia incriminazione (codice penale e antimafia) e correggere le incongruenze segnalate, a cominciare da quelle riferite alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, queste ultime particolarmente efficaci nel contrasto alle mafie.

Ritiene, a tale proposito, che l'esigenza di fissare un termine per la conclusione dei relativi procedimenti sia coerente proprio con la natura dello strumento in questione, che va definita in termini ragionevolmente brevi per assicurare la definitiva sottrazione dei beni ai sodalizi criminali con la confisca.

Dedica, infine, le ultime considerazioni al riordino delle comunicazioni antimafia ritenendo necessaria l'organizzazione di una banca dati attrezzata allo scopo, ma chiedendo al Governo di chiarire meglio se questa strada, che lascia alla pubblica amministrazione, in modo corretto, l'onere informativo e certificativo, vada perseguita e se essa sia coerente con l'invocazione delle « *white list* » che, invece, trasferirebbero l'onere dei relativi adempimenti alle imprese già oberate da troppi incumbenti.

Ricorda, infine, che l'infiltrazione mafiosa risulta più forte in alcuni settori, come rilevato in ordine alle modifiche normative sulla « tracciabilità » dei flussi monetari, e auspica che gli adempimenti più gravosi vengano riservati a tali casi evitando, per quanto possibile, ogni eccesso burocratico.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea preliminarmente come il PD abbia votato a favore della delega per l'emanazione del

provvedimento in oggetto e come oggi stia affrontando l'esame del medesimo senza alcuna volontà dilatoria o ostruzionistica. Ciò nonostante siano da considerare del tutto inopportune le pressioni di chi intende accelerarne l'esame in conseguenza del fatto che il Ministro Alfano ha sostanzialmente subordinato le proprie eventuali dimissioni all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sugli atti del Governo n. 373 e n. 376.

Ritiene tuttavia che sarà estremamente complesso apportare allo schema di decreto legislativo in esame tutti gli opportuni correttivi, trattandosi di un testo grossolanamente sciatto nella forma, essendo carente anche sotto il profilo del coordinamento formale e della previsione delle necessarie abrogazioni di norme vigenti, e talvolta non condivisibile nella sostanza, specialmente laddove supera i confini della delega ovvero sembra segnare un arretramento dell'efficacia ed efficienza degli strumenti di prevenzione dei fenomeni mafiosi.

Sottolinea come sia comprensibile che il Ministro Alfano voglia dimettersi solo dopo avere raggiunto almeno due dei molti obiettivi che si era prefissato: l'emana-zione del cosiddetto « Codice antimafia » e la semplificazione dei riti del processo civile. D'altra parte sarebbe nell'interesse comune avere finalmente a disposizione un testo che contenga, razionalizzandola, tutta la normativa antimafia, così come lo sarebbe una semplificazione effettiva e sostanziale del processo civile. Ritiene, tuttavia, che lo schema di decreto legislativo in esame appaia, allo stato, inutile se non addirittura dannoso. Per quanto concerne le forti perplessità che riguardano invece il provvedimento relativo al processo civile, si riserva di intervenire compiutamente nell'ambito dell'esame dello stesso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.25.

**Squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 4262, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 30 giugno 2011.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si era riservata di svolgere alcune considerazioni ad integrazione della relazione.

In particolare si sofferma su alcuni punti che meritano una riflessione.

In primo luogo ritiene necessaria un'attenta valutazione sul ruolo e sul tipo di controllo assegnato al Ministro della giustizia, il quale può bloccare la costituzione della squadra « qualora ritenga che possano essere compromessi interessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato ».

La formula dell'articolo 2 comma 4 della proposta di legge ricalca la previsione dell'attuale articolo 727, comma 2, c.p.p. in materia di rogatorie attive (ossia, di richieste di rogatoria presentate dall'autorità italiana ad una autorità estera), una previsione che è stata già criticata in dottrina proprio per la sua genericità e per l'ampiezza della valutazione che affidava al ministro della giustizia.

Si deve aggiungere che il tipo di valutazione cui viene chiamato il Ministro della giustizia concerne interessi (la « sicurezza » o ad « altri interessi essenziali dello Stato ») il cui naturale responsabile politico dovrebbe essere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio.

Più in generale, è opportuno riflettere attentamente sul ruolo del Ministro quando la squadra investigativa sia costituita fra gli Stati membri dell'Unione europea sulla base della decisione quadro del 2002. È vero che nella cornice tradizionale dei rapporti con le autorità straniere al Ministro della giustizia sono lasciati poteri di valutazione discrezionali sull'esperibilità della cooperazione, tanto sul versante attivo quanto su quello passivo (v. ad es., articoli 708 c.p.p. e 720 c.p.p. in materia di estradizione, articoli 723 e 727 c.p.p. in materia di rogatorie), anche se non propriamente di pura valutazione politica (tanto che in diversi casi è stato ammesso il sindacato di legittimità dell'atto del Ministro da parte del Consiglio di Stato).

Quando però si versa all'interno dei rapporti di cooperazione fra Stati membri, i margini di discrezionalità politica per l'esecuzione della richiesta sono già stati erosi, quando si tratti — come in questo caso — di richieste concernenti le prove, dalla Convenzione di mutua assistenza giudiziaria del 1959 (come modificata/integrata dal protocollo aggiuntivo, dalla Convenzione di applicazione di Schengen del 1990, dalla Convenzione dell'Unione europea di mutua assistenza giudiziaria di Bruxelles del 2000).

Una volta che sia mantenuta la regola della doppia incriminazione (v. articolo 2 comma 2) e che sia circoscritto in modo preciso dalla legge l'ambito di poteri esercitabili da una squadra investigativa comune, l'intervento del Ministro della giustizia potrebbe forse anche venire rimosso nell'ambito dei rapporti di cooperazione interni al diritto dell'Unione europea. In questi casi, un assenso dell'autorità politica alla costituzione della squadra potrebbe spiegarsi solo nei casi in cui sia previsto che figure appartenenti ad autorità (giudiziarie o di polizia) straniere possano eseguire direttamente (cioè, personalmente) atti investigativi sul territorio italiano, eventualità che sembra però marginale alla luce dell'articolo 4, comma 1 della proposta.

Ritiene poi che sia opportuno riflettere sul ruolo assegnato al Procuratore nazionale antimafia. Nel testo della proposta, a tale figura viene affidato un ruolo marginale: è previsto che il Procuratore nazionale venga informato quando la richiesta di costituzione della squadra concerna indagini relativi a delitti che cadono nella sua sfera di competenza (delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*). Tenuto conto che il Procuratore nazionale ha un ruolo di impulso e coordinamento delle indagini concernenti la criminalità organizzata, sembra opportuno valutare se non sia opportuno estendere la legittimazione a richiedere la costituzione di una squadra comune a questo soggetto, anche in relazione alla possibilità di avocazione delle indagini prevista dall'articolo 371-*bis* lettera *h*) c.p.p.

Fra l'altro, poiché la costituzione di una squadra investigativa comune si collega allo svolgimento di complesse investigazioni, si deve tenere presente che potrebbe essere necessario condurre indagini nell'ambito di più distretti: in questa situazione sembra opportuno che la costituzione della squadra e la guida della stessa, quando opera sul territorio italiano, sia assegnata ad una figura capace di coordinare l'azione di più uffici di procura.

Per le stesse ragioni sarebbe opportuno valutare che la legittimazione alla costituzione di una squadra investigativa comune possa spettare al Procuratore generale presso la Corte d'appello, per lo meno quando abbia proceduto all'avocazione delle indagini.

Eguale, ritiene si debba valutare attentamente l'eventualità in cui la richiesta di costituzione provenga dall'autorità straniera. In questi casi la previsione che la richiesta debba essere trasmessa al Procuratore della Repubblica territorialmente competente (in termini tecnici sarebbe peraltro più corretto parlare di «legittimazione») potrebbe rivelarsi pro-

blematica. È vero che il testo della proposta stabilisce che ove la richiesta giunga al Procuratore della Repubblica privo di legittimazione questi debba immediatamente indirizzarla all'ufficio competente (articolo 2 comma 3). Tuttavia, difficoltà potrebbero comunque sorgere qualora vi siano indagini collegati svolte da più uffici o quando le indagini della squadra investigativa comune debbano essere condotte nell'ambito di più circondari/distretti. Ci si chiede a quale procuratore spetterebbe in quel caso decidere se aderire alla squadra investigativa comune.

Occorre poi verificare se non sia opportuno fornire indicazioni più stringenti in relazione alla contrattazione da parte del Procuratore della Repubblica dell'atto costitutivo della squadra. Così pure, se, in relazione all'attività della squadra, possa bastare un generico rinvio sul rispetto delle previsioni di legge italiane, come sancito dall'articolo 1 par. 3 lettera *b*) della decisione quadro, o se non sia necessario inserire qualche previsione di maggiore dettaglio.

In relazione della proroga delle indagini si domanda se non sia opportuno stabilire che l'autorizzazione alla proroga delle indagini sia attribuita ad un organo giurisdizionale, come è previsto per le indagini nazionali dall'articolo 406 c.p.p. in cui si conferisce al g.i.p. il potere di autorizzare il prolungamento delle investigazioni. Il testo di legge stabilisce sul punto che la richiesta vada comunicata al Procuratore generale presso la Corte d'appello o al Procuratore nazionale antimafia, ma non fa menzione di alcun vaglio giurisdizionale.

Ritiene che potrebbe essere difficile individuare un organo giurisdizionale cui richiedere la proroga delle indagini, tenendo conto del fatto che l'azione della squadra investigativa comune potrebbe svolgersi nell'ambito territoriale di circondari diversi o, addirittura, di distretti diversi (mentre le indagini nazionali sono sempre confinate in un preciso ambito territoriale).

La soluzione potrebbe essere tuttavia la seguente: ancorare la competenza per

la proroga presso il giudice per le indagini preliminari che ha sede presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui opera il Procuratore che ha firmato l'atto costitutivo della squadra. Ove poi si volesse estendere la possibilità di costituire la squadra al Procuratore nazionale antimafia credo una soluzione potrebbe essere quella di attribuire la competenza giurisdizionale al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Quanto alla tutela del segreto investigativo, la formulazione dell'articolo 4 comma 6 si limita a prevedere semplicemente che il procuratore possa avanzare una richiesta alle autorità straniere di differimento dell'uso delle informazioni raccolte, senza garantire così che l'autorità estera debba aderire alla richiesta. Almeno per le informazioni raccolte dalla squadra sul territorio italiano sarebbe allora opportuna una previsione più incisiva che vincolasse lo Stato estero a non usare quelle informazioni, come sembra legittimare anche l'articolo 1 par. 10 lettera *b*) della decisione quadro. Ai sensi di quest'ultima previsione, infatti, le informazioni legalmente ottenute da una squadra in uno Stato membro e non altrimenti disponibili per le autorità competenti di un altro Stato membro potranno essere impiegate per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, solo previo accordo dello Stato membro in cui si sono raccolte le informazioni, il quale potrà negare il consenso qualora l'impiego delle informazioni pregiudicasse indagini penali in corso o qualora quest'ultimo Stato potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il

*Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.
C. 4433, approvato dal Senato.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04895 Bernardini: Sulla « giurisdizione domestica » della giustizia amministrativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta, non senza osservare, in via preliminare, che alcuni dei fatti evidenziati sono attualmente al vaglio della magistratura e che altre circostanze sono del tutto non veritiere, come quella secondo cui il dottor Liberati sarebbe stato sottoposto a ben sei procedimenti disciplinari (anziché due), così come egli stesso ha dichiarato alla trasmissione « *Report* ».

In ogni caso, nel merito dell'interrogazione, si deve rilevare che gli atti incidenti sullo stato giuridico dei magistrati amministrativi – fra cui quindi anche le sanzioni disciplinari – sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo – cioè del Tribunale amministrativo regionale in primo grado e del Consiglio di Stato in appello – alla cui cognizione sono devolute, in via generale, le controversie aventi ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi, ai sensi degli articoli 103, comma 1, e 113 della Costituzione.

Questa competenza, che costituisce quindi regola generale, trova pertanto la propria fonte nel dettato costituzionale ed è comune a tutte le categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro è assoggettato, in considerazione delle connotazioni pubblicistiche dell'attività svolta, al « regime di diritto pubblico ».

Di conseguenza, in relazione alla questione posta dagli onorevoli interroganti, non si può assolutamente parlare di « giurisdizione domestica » che, quindi, è espressione del tutto impropria e fuorviante.

Si parla, infatti, di giurisdizione domestica quando le controversie sono sottratte

al giudice che dovrebbe ordinariamente occuparsene, cioè per quelle situazioni nelle quali la devoluzione ad organi interni delle questioni concernenti il personale avviene in deroga alla disciplina generale in tema di giurisdizione, come è il caso degli ordinamenti della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale e delle Camere parlamentari.

E si badi che sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione, in più occasioni, hanno considerato compatibile tale sistema coi principi di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice.

Questi elementi sono stati segnalati alla redazione di *Report* alcuni giorni prima della trasmissione, con una nota del Presidente del Consiglio di Stato.

Occorre prendere atto, con rammarico, che tale trasmissione non ha fatto però alcun riferimento sostanziale alla lettera, contravvenendo all'obbligo di fornire una valutazione obiettiva delle vicende esposte.

In ogni caso, tale trasmissione probabilmente non ha rispettato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, il quale, all'articolo 1, lettera *d*), testualmente prevede l'obbligo del principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti.

Si deve anche rilevare che gli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei singoli provvedimenti

concernenti lo stato giuridico dei magistrati amministrativi sono, ovviamente, del tutto distinti ed autonomi da quelli che li hanno adottati o che hanno concorso a formarli.

Il che rende impossibile ogni interferenza fra gli uni e gli altri sul piano istituzionale.

Nell'interrogazione, con riferimento alla persona del Presidente del Consiglio di Stato, è prospettata l'ipotesi che il magistrato intervenuto nel procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento contestato in sede giurisdizionale, faccia parte dell'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla sua legittimità.

Questa possibilità è però da escludere.

Infatti, a presidio della terzietà e dell'imparzialità del giudice soccorrono gli istituti dell'astensione e della ricsuzione previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che ovviamente valgono anche nel processo amministrativo.

Nell'interrogazione è anche insinuato il dubbio che i magistrati amministrativi, chiamati a giudicare della legittimità di atti adottati con l'intervento degli organi di vertice della Giustizia amministrativa, possano subire, stante la loro soggezione alla potestà di supremazia degli stessi organi, un condizionamento non conciliabile con i requisiti di terzietà ed imparzialità che devono connotare l'esercizio della giurisdizione.

In realtà, una situazione non diversa esiste anche nell'ambito della magistratura ordinaria con riferimento al procedimento disciplinare.

Il dato caratterizzante tale procedimento, infatti, è la competenza dell'organo di autogoverno che, nell'ordinamento della magistratura ordinaria, è la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Poiché contro i provvedimenti di tale sezione disciplinare è ammesso il ricorso

alle sezioni unite della Corte di cassazione – se fosse vera la tesi degli onorevoli interroganti – vi sarebbe, anche in tal caso, un'ipotesi di « giurisdizione domestica ».

In realtà la soluzione legislativa risponde ad una regola generale che ha la sua fonte nella Costituzione, quella secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La prospettata « giurisdizione domestica dei giudici amministrativi » si sottrae, quindi, alla valutazione negativa sottesa all'interrogazione.

In effetti, se gli interventi di riforma sollecitati dagli interroganti fossero posti in atto e restassero circoscritti alla sola Giustizia amministrativa, allora sì, in questo caso, la norma sarebbe viziata da evidente illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, in quanto si determinerebbe un'asimmetria fra gli ordinamenti delle diverse magistrature.

Resta da osservare che la pluralità di funzioni del Presidente del Consiglio di Stato – che è ovviamente prevista dalla normativa vigente – trova giustificazione nella sua posizione di Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e di organo rappresentativo esterno relativamente alle questioni di sua competenza.

Pertanto, per il verificarsi di un « conflitto di interessi » o, più in generale, di una anomalia funzionale, non è sufficiente il concreto esercizio delle funzioni ma è necessaria la sussistenza degli elementi che determinano una effettiva situazione di incompatibilità, dei quali nell'interrogazione non è fatta neppure menzione.

In realtà il dottor Liberati ha molte volte tentato di superare il concorso a Consigliere di Stato senza mai riuscirci e da qui ha iniziato un'azione di vera e propria diffamazione a largo spettro nei confronti della magistratura amministrativa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04982 Mattesini: Problematiche relative alla casa circondariale di Arezzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Mattesini posso evidenziare i seguenti dati informativi, sulla scorta delle notizie trasmesse dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

I lavori in corso di esecuzione nella Casa circondariale di Arezzo riguardano essenzialmente: *a)* l'adeguamento strutturale e funzionale del muro di cinta per l'intero suo perimetro (consolidamento, innalzamento, rifacimento dei camminamenti e delle garitte angolari, realizzazione dell'impianto termico antigelo eccetera); *b)* il rifacimento degli impianti di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione-antiscavalamento); *c)* il completamento degli interventi di manutenzione delle facciate del reparto detentivo maschile, anch'esso per l'intero suo perimetro.

Oltre ai predetti lavori di natura primaria, è prevista la realizzazione di lavori complementari quali la pavimentazione dell'area compresa tra il muro di cinta ed i fabbricati, la regimentazione delle acque e la rivisitazione di alcune aree esterne.

Per l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale è risultata necessaria la predisposizione di ponteggi metallici, che sono stati posizionati non soltanto all'interno e all'esterno del fabbricato detentivo, ma anche lungo tutto il perimetro del muro di cinta.

In verità, tali opere provvisorie sono imposte dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei cantieri e sono indispensabili per la fattibilità degli interventi. È evidente, tuttavia, che le stesse mal si conciliano con la sicurezza penitenziaria in senso lato, potendo fortuitamente determinare una estrema facilità di intrusione

dal muro di cinta, oltre che il suo scavalamento, nonché la concreta possibilità per i detenuti di entrare in contatto, dalle finestre delle loro camere, con gli operai sui ponteggi.

Questi, dunque, i motivi che hanno imposto lo sfollamento dell'Istituto.

A ciò si aggiunga l'impraticabilità del camminamento di ronda a causa delle impalcature ed il conseguente movimento di mezzi e di maestranze, che avrebbero reso estremamente rischioso il permanere di agenti e detenuti all'interno della struttura.

Pertanto, a fronte di una scelta iniziale di mantenere l'operatività di pochissime celle (destinate alla sola ricezione di arrestati, per il tempo strettamente necessario alla convalida degli arresti), si è convenuto — da parte dell'Amministrazione competente — di sospendere totalmente le attività amministrative e penitenziarie dell'istituto aretino, previo il trasferimento dell'ultimo detenuto, avvenuto il 27 giugno ultimo scorso. Faccio presente, infatti, che le attività ristrutturative avranno ad oggetto tutti i reparti detentivi, inclusi gli spazi destinati ad attività trattamentali e ciò anche ai fini del loro adeguamento al Regolamento di Esecuzione.

Quanto alla durata dei lavori, comunico che lo scorso 28 giugno sono stati discussi gli elaborati relativi al futuribile assetto della struttura penitenziaria e che gli atti progettuali esecutivi potranno essere approntati entro l'autunno 2011.

Per ciò che concerne, invece, la prospettata ipotesi di pur parziale utilizzo di sezioni detentive femminili, voglio segnalare che una siffatta soluzione, per quanto pregevole ai fini del recepimento dei desideri

del personale della Casa Circondariale di Arezzo, rappresenterebbe un serio rischio per la sicurezza della struttura stessa, finendo per esporre tutto l'assetto organizzativo agli intuibili pericoli derivanti dalla concomitanza dell'attività di cantiere che richiede movimenti, anche rapidi, di uomini, mezzi e materiali – con l'attività penitenziaria – che impone controlli ed assenza di contatti diversi da quelli previsti dall'Ordinamento Penitenziario.

Coniugare questi due aspetti si rivelerebbe, infatti, non soltanto problematico, quanto decisamente sconsigliabile.

Ad ogni buon conto, tengo a precisare che proprio al fine di contenere il più possibile i disagi derivanti da tale situazione, sono già in atto alcuni incontri con le OO.SS., per cercare di individuare le forme di impiego più opportune e meno disagiati per il personale dell'istituto aretino.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'onorevole Contento sottopone all'attenzione del Ministro della giustizia numerosissimi aspetti critici connessi allo svolgimento delle indagini e delle intercettazioni telefoniche disposte dagli uffici giudiziari napoletani nell'ambito dell'indagine sulla cosiddetta P4.

Va rilevato, al riguardo, che la molteplicità degli aspetti dedotti e la loro complessità mal si conciliano con i tempi necessariamente assai stretti per rendere risposta ad un *question-time*, come è certamente noto all'onorevole interrogante.

Tanto premesso, devo peraltro rilevare che, ad oggi, il Ministro della giustizia non ha inteso assumere alcuna iniziativa, ancorché di carattere preliminare, in relazione al procedimento pendente presso gli uffici giudiziari napoletani. Infatti, allo stato attuale, una iniziativa di tal genere verrebbe a determinare, inevitabilmente, il sovrapporsi di un sindacato amministrativo, riguardante atti di un procedimento penale in corso, con lo svolgimento sia delle funzioni giurisdizionali che di quelle peculiari attribuite alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati.

Ciò non deve far ritenere, peraltro, che l'attenzione del Ministro Guardasigilli non sia massima nel caso in esame, sia in relazione alla delicatezza delle indagini in corso, sia in relazione ad eventuali illegittimità che dovessero profilarsi, tali da attingere la soglia del rilievo disciplinare. In tal senso comunico che sono stati richiesti elementi informativi alle autorità procedenti e che i dati pervenuti sono e saranno oggetto di attento monitoraggio.

Quanto, poi, all'ulteriore aspetto, concernente l'illegittima pubblicazione di intercettazioni telefoniche non rilevanti per il procedimento in corso, faccio presente che è intenzione del Governo sottoporre all'attenzione del Parlamento un provvedimento diretto a fornire una disciplina più puntuale e rigorosa della materia, in modo tale da assicurare, assieme al corretto svolgimento delle indagini, il rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti non indagati, le cui conversazioni, ciò nonostante, siano state tuttavia a vario titolo « captate » nell'ambito di un procedimento penale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Nuovo testo C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (esame C. 4470 Governo, approvato dal Senato). C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	44
---	----

RISOLUZIONI:

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo (<i>Discussione e rinvio</i>)	45
7-00602 Angeli: Sulla situazione del Consolato d'Italia a Rosario (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00131</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	54
7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (<i>Discussione e rinvio</i>) .	49
AVVERTENZA	52
ERRATA CORRIGE	52

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e

per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Nuovo testo C. 4449 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nell'illustrare il provvedimento in esame, segnala che il decreto legge in titolo dà ulteriore attuazione alla direttiva sulla

libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e recepisce la direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Sottolinea che il provvedimento, pur riguardando materia di stretta competenza del Ministero dell'interno, richiama le relazioni tra l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea, nonché i Paesi terzi da cui provengono gli immigrati irregolari. Per tali ragioni occorre, a suo avviso, guardare ad esso con la dovuta attenzione ma anche serenità, nella consapevolezza che la materia presenta aspetti di specifica difficoltà per il nostro Paese a paragone di altri Stati membri chiamati a dare attuazione alle direttive comunitarie.

Nel richiamare i contenuti della missione svolta a tale scopo dalla Commissione in Romania nello scorso mese di maggio, indica quindi le maggiori novità introdotte con la nuova disciplina riferita ai cittadini comunitari a partire dalla soppressione del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi, e dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino comunitario, nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi. Ai fini dell'iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari del cittadino UE e ai fini del rilascio della carta di soggiorno, si prevede l'obbligo di presentare un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare, di familiare a carico, di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno.

Per quanto riguarda la procedura di allontanamento del cittadino comunitario si circoscrivono i motivi riferiti alla minaccia alla sicurezza dello Stato. La minaccia deve essere concreta, effettiva e « sufficientemente grave », e non più soltanto « grave ». È inoltre soppresso il riferimento all'effetto di tale minaccia, che era individuato nel rendere urgente l'allontanamento della persona « perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è

incompatibile con la civile e sicura convivenza ». I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. Inoltre, ai fini della limitazione del diritto di ingresso e soggiorno, vengono valutate anche le eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato. Si estendono le modalità di esecuzione dell'allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari. L'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso.

Con riferimento ai provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno per i beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni, è soppresso il riferimento al presupposto dei motivi di ordine pubblico, con l'effetto che presupposto del provvedimento potranno essere solo i motivi di sicurezza dello Stato.

Si prevede l'ipotesi che uno Stato membro chieda informazioni ad un altro Stato membro sui precedenti penali del cittadino comunitario al Paese di provenienza. La procedura di consultazione non può avere carattere sistematico e lo Stato membro consultato deve rispondere entro due mesi.

Passando alle norme in tema di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, si esclude dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera quando esce dal territorio nazionale: questo al fine di incentivare l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Ovviamente, tale deroga non pregiudica l'intervento dell'autorità di polizia in caso di più grave reato.

Nell'elenco delle situazioni che comportano l'espulsione si comprende l'ipotesi di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per colmare uno specifico vuoto normativo. L'espulsione non è disposta né eseguita, quando lo straniero irregolare sia identificato alla frontiera dalle forze di polizia. L'esecuzione è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera in una serie tassativa di casi e sono fissati i criteri necessari per la valutazione del rischio di fuga.

Si disciplina l'istituto della cosiddetta «partenza volontaria» al fine di incentivarne il ricorso da parte dello straniero, e si introducono norme per assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento.

Si diminuisce la durata del divieto di reingresso da 10 anni a tre fino ad un massimo di cinque anni, valutato il singolo caso, salvo che lo straniero sia stato espulso per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale.

Sull'esecuzione dell'espulsione, si prevede il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri qualora non sia possibile procedere all'espulsione e si prevedono misure meno coercitive (consegna del passaporto, obbligo di dimora; obbligo di firma), alternative al trattenimento.

Il provvedimento innalza il periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 mesi a 18 mesi, in attuazione della direttiva che prevede che ciascuno Stato definisca i tempi di permanenza nel CIE entro il limite di 6 mesi, prorogabile al massimo per altri 12 mesi in caso di mancata cooperazione del cittadino o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione. Si eleva da 5 a 7 giorni il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE. Si precisa, inoltre, che l'ordine del questore può essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese

in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici.

È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per la definizione delle linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, da cui sono escluse alcune categorie di soggetti tra cui i soggetti pericolosi o gli inottemperanti all'ordine di allontanamento. Infine, si subordina l'espulsione o il respingimento delle persone vulnerabili (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, famiglie monoparentali con figli minori, persone che hanno subito torture stupri o altre forme gravi di violenza psicologica o fisica).

Tutto ciò premesso, nel prospettare la presentazione di una proposta di parere favorevole, ritiene che l'importanza delle nuove disposizioni avrebbe richiesto tempi più lunghi per l'esame da parte della Commissione, che la calendarizzazione del provvedimento a partire dalla prossima settimana purtroppo non consente.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'associarsi alle considerazioni del relatore che evidenziano la complessità della materia, sottolinea che il decreto-legge è volto a recepire due direttive europee risalenti agli anni 2004 e 2008, l'ultima delle quali da recepire entro il mese di dicembre del 2010. L'urgenza del provvedimento è quindi connessa alla preannunciata apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene che, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, il Parlamento non possa che procedere celermente alla conversione del decreto-legge in titolo, non essendoci lo spazio per approfondire il tema.

Mario BARBI (PD) concorda con il presidente sull'opportunità di ampliare i tempi di discussione per ragioni sia di principio che di merito. Rileva, in ogni caso, che la richiesta di un esame più

approfondito non dovrebbe essere fatta in maniera selettiva, in ragione dell'attenzione a determinati temi politici, ma dovrebbe caratterizzare in generale i lavori della Commissione.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene che un esame puntuale del provvedimento sia stato compiuto nella Commissione di merito, che ha elaborato il nuovo testo in esame.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, dà, quindi, lettura alla proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (esame C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, rileva che esso rientra tra gli accordi di partenariato economico (APE) tra la Co-

munità europea e gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) previsti dall'Accordo di Cotonou del 2000, di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 235. Segnala che l'Accordo con i 15 paesi del CARIFORUM rappresenta l'unico Accordo di partenariato economico fino ad oggi portato a termine in tale ambito. Il CARIFORUM raggruppa i Paesi facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM), e cioè Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago, cui si aggiunge la Repubblica dominicana, che nel CARICOM figura come osservatore. Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi.

L'Accordo favorirà le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato, innescando mediante una maggiore competitività la crescita economica durevole nella regione caraibica.

Sottolinea che da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea vorrà dal canto suo sostenere mediante misure di cooperazione. Ciò dovrebbe anche rendere la regione più attraente in quanto mercato d'investimenti e di scambi. L'Accordo stipulato con i Caraibi fruirà di un'assistenza finanziaria dal Fondo di sviluppo dell'Unione europea, in particolare dal programma regionale, per un ammontare di 165 milioni di euro per il periodo 2008-2013. I finanziamenti verranno impiegati, tra l'altro, per creare programmi di sviluppo delle aziende e per fornire assistenza nella riforma dei sistemi di tassazione dei paesi CARIFORUM.

Segnala che l'accordo di partenariato CE-CARIFORUM si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali. Quanto al disegno di legge, licenziato dal Senato il 29 giugno

scorso, esso reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la disposizione sull'entrata in vigore. La relazione tecnica esclude che la partecipazione italiana all'Accordo di partenariato economico CE-CARIFORUM possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Nell'auspicare una rapida ratifica dell'Accordo, ne sottolinea la finalità di strumento idoneo sia a rafforzare la cooperazione tra gli Stati caraibici e l'Unione europea, sia a ridurre progressivamente le barriere all'interscambio commerciale e dunque a favorirne l'integrazione nell'economia mondiale, con ampliamento delle prospettive di crescita e di contrasto alla povertà.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni del relatore precisando che l'Accordo concerne l'utilizzo da parte dell'Unione europea di fondi già stanziati dagli Stati membri, con conseguente non onerosità del provvedimento. Ricorda che durante l'esame del provvedimento al Senato vi sono state perplessità connesse al fatto che nella maggior parte dei Paesi che sono parte dell'Accordo è in vigore la pena di morte. Alla luce della non esecuzione di sentenze di condanna negli ultimi anni si è comunque ritenuto di procedere alla ratifica accogliendo un ordine del giorno che impegna il Governo a trarre le dovute conseguenze in caso di sopravvenuta applicazione della pena di morte in uno dei Paesi interessati.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene che un ordine del giorno in tal senso potrebbe essere presentato anche alla Camera dei deputati.

Mario BARBI (PD) si associa alle considerazioni del collega Zacchera.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei

gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.25.

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Mario BARBI (PD), illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea che essa intende fornire un indirizzo politico sul tema della cosiddetta cooperazione delegata, che è strumento innovativo di utilizzo ancora circoscritto nel nostro Paese ma che potrebbe subire sviluppi importanti. Precisa che scopo della risoluzione presentata non è quello di riaprire la polemica sulla scarsità dei fondi a disposizione per la cooperazione ma quello di fornire al Governo un appoggio del Parlamento per acquisire un ruolo più rilevante in sede europea. Ricorda che l'Italia è tra i maggiori contributori al bilancio dell'Unione europea in tema di aiuti allo sviluppo e che nel nuovo contesto, contrassegnato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il nostro Paese potrebbe mettere a disposizione dei partner europei l'esperienza maturata in specifici settori ed aree geografiche in presenza del necessario impegno politico e della strumentazione tecnica, nella consapevolezza delle difficoltà connesse all'assenza di un'agenzia per la cooperazione. Invita, infine, i

colleghi della maggioranza, anche in ragione della visione condivisa in sede di Comitato sugli Obiettivi di sviluppo del millennio, a fare propria la risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA osserva che il modello della cooperazione delegata è di per sé modello assai, valido che in Germania ha trovato attuazione grazie all'istituzione di un'agenzia *ad hoc*, di natura privata, capace di operare con grande efficienza. In Italia, non essendo possibile disporre di un simile strumento, la situazione è necessariamente diversa. Tuttavia, la partecipazione dell'Italia allo strumento della cooperazione delegata a livello europeo rappresenta una priorità per il Governo in quanto consentirà di accrescere il « valore aggiunto » del nostro sistema Paese nell'esecuzione delle politiche di sviluppo dell'Unione europea. Prima di procedere ad un'esposizione di approfondimento della questione, osserva che l'Italia si differenzia dai maggiori Paesi europei anche per la diversa composizione della cosiddetta « società civile » se si considera, a titolo di esempio, che a paragone delle 7 organizzazioni non governative che operano nel Regno Unito, nel nostro Paese se ne contano circa 180, per lo più di piccole dimensioni e di scarso potere contrattuale. Ribadisce quindi che lo strumento della cooperazione decentrata si costruito per operare prevalentemente in realtà diverse da quella italiana.

Per inquadrare le linee di fondo di questo meccanismo, ritiene che occorra partire dal « Codice di condotta dell'UE in materia di complementarietà e di divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo », approvato nel maggio 2007 sotto la presidenza tedesca dell'Unione europea. Il documento si propone, in linea con i principi di efficacia stabiliti a Parigi nel 2005 (in particolare quello relativo all'armonizzazione) di razionalizzare l'aiuto allo sviluppo favorendo la concentrazione dei singoli donatori su un numero ridotto di Paesi e di settori. Dal Codice di Condotta discende lo strumento della « cooperazione delegata », che tecnica-

mente permette alla Commissione europea di delegare (sulla base di specifici accordi definiti, per l'appunto, « di delega ») fondi ad uno Stato membro per l'esecuzione di iniziative di cooperazione ed agli Stati membri di trasferire (secondo accordi definiti « di trasferimento ») risorse ad altri Stati membri o alla Commissione stessa. Principi ispiratori della « cooperazione delegata » sono la reciprocità in merito al conferimento dei fondi (con l'impegno da parte degli Stati Membri a trasferire un importo pari almeno alla metà di quanto ricevuto in delega) e l'equilibrio tra gli Stati Membri delegati al fine di garantire un'equa ripartizione dei fondi.

Segnala che, stando agli ultimi dati forniti dalla Commissione Europea, risultano siglati 34 accordi di delega per un valore di 148 milioni di euro (altri 49 accordi sono in preparazione per ulteriori 223 milioni di euro) e 14 accordi di trasferimento per un valore di 85 milioni di euro (altri 19 sono in preparazione per ulteriori 67 milioni di euro). Le maggiori percentuali di fondi delegati riguardano quei soggetti che hanno sottoposto le loro candidature per primi (l'agenzia tedesca di cooperazione GIZ, l'agenzia britannica DFID, quella francese AFD, e la Fondazione olandese per lo sviluppo SONA).

Come sottolineato nella risoluzione in titolo, per poter concludere con la Commissione accordi di delega è necessario che l'Italia superi una procedura di *audit* (cosiddetta dei « 6 pilastri » in quanto articolata sulla base di sezioni corrispondenti ai 6 pilastri previsti dall'articolo 56 del Regolamento finanziario del bilancio comunitario), finalizzata ad ottenere una certificazione di idoneità a gestire i fondi UE. Proprio per permettere al nostro Paese di accedere a tale modalità, sono stati necessari adeguamenti di natura normativa ed amministrativa, adottati nel corso del 2009 su impulso del Ministero degli affari esteri: in particolare, le modifiche apportate all'articolo 13 della legge n. 69 del 2009 per quanto concerne gli accordi di delega per ricevere fondi dalla Commissione o da altri Stati membri e alla delibera del Comitato Direzionale n. 138

del 20 novembre 2009, per quanto attiene agli accordi di trasferimento di fondi verso la Commissione o altri Stati membri.

La procedura per poter accedere alla « cooperazione delegata » è stata formalmente avviata dall'Italia il 3 agosto 2010 con l'invio di una lettera d'intenti alla Commissione europea. La richiesta è stata poi perfezionata il 3 settembre con la compilazione di una Dichiarazione di interesse in cui la Direzione della Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina ha accettato di essere sottoposta alla prevista procedura di « audit », come anche già menzionato nella « Relazione previsionale e programmatica per le attività di Cooperazione 2011 », inviata al Parlamento nello stesso mese di settembre.

Allo scopo di preparare adeguatamente l'*audit*, che avrà inizio con una prima visita del team di auditors nelle prossime settimane, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha istituito lo scorso ottobre una *task force*, che ha approfondito l'analisi delle diverse componenti, oggetto di valutazione.

In base alla normativa italiana vigente, la *task force* ha delineato un percorso per l'adozione di alcune misure che tengano conto dell'esperienza maturata a livello UE. In tale quadro, ad esempio, si è avviato un processo interno per la « gestione del rischio » ovvero il processo mediante il quale si misurano o si stimano i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi della nostra cooperazione e si sviluppano strategie per governarli, nonché una riflessione per il consolidamento del sistema di controllo interno che ha portato alla designazione di un *internal auditor*.

Rileva che il Ministero degli affari esteri, anche per il tramite della Rappresentanza Permanente italiana a Bruxelles, ha inoltre avviato una capillare azione informativa per valorizzare le possibilità di finanziamento che potrebbero scaturirne, a beneficio di ministeri, Confindustria, associazioni sindacali, fondazioni bancarie, mondo cooperativo, enti locali, ong e università. L'accesso da parte dell'Italia alla Modalità di Gestione Centra-

lizzata Indiretta di programmi UE (cioè la cooperazione delegata) dovrebbe, infatti, consentire al nostro Sistema Paese di accrescere il proprio « valore aggiunto » nell'esecuzione delle politiche di sviluppo UE.

Nel dibattito sulla Divisione del lavoro tra gli Stati membri, in accordo con i Paesi partner, con la Commissione e con gli altri donatori, il nostro Paese potrà in particolare attuare interventi in sinergia con la Commissione e con altri Stati membri, in Paesi e settori prioritari dove alla nostra cooperazione sia riconosciuto un « ruolo guida » in virtù della sua consolidata presenza. L'obiettivo di accedere alla cooperazione delegata è chiaramente indicato nelle linee-guida della cooperazione italiana per il triennio 2011-2013 e si inquadra anche nella riduzione della frammentazione degli aiuti, promossa dalla Farnesina e rafforzata con l'adozione del secondo Piano programmatico nazionale per l'efficacia degli aiuti. I nuovi indirizzi strategici prevedono, infatti, che in un contesto di maggiore selettività delle priorità della cooperazione italiana e di razionalizzazione delle risorse a disposizione, si tenga conto delle potenzialità offerte da tale modalità.

Alla luce del quadro complessivo descritto, da cui emerge come la cooperazione delegata sia da tempo un obiettivo prioritario dell'esecutivo, segnala che il Governo condivide certamente lo spirito di fondo della risoluzione in titolo. Gli impegni già profusi dalla Farnesina in questi mesi per effettuare l'*audit* ed auspicabilmente superarlo, suggeriscono, tuttavia, alcune proposte di riformulazione alla parte dispositiva.

Al riguardo invita il presentatore della risoluzione in titolo a riformularla nel senso di sostituire, all'inizio del primo punto della parte dispositiva, le parole « a riconoscere nello strumento della cooperazione delegata un'opportunità strategica per l'attività » con le seguenti: « a continuare ad operare, in conformità alle linee-guida 2011-2013 della cooperazione italiana, per cogliere l'opportunità strategica della cooperazione delegata a livello europeo nell'ambito delle attività »; nonché,

di sostituire le parole « a mettere in campo tutti gli interventi necessari tali da » con la seguente: « per »; di sopprimere la parola « ICE »; di sostituire la parola « superando » con la seguente: « superata »; infine, di sostituire la parola « codonatore » con la seguente: « donatore attivo ».

Con riferimento al secondo punto della parte dispositiva, propone di sostituire le parole « a inserire » con le seguenti: « a mantenere anche in futuro » e di sostituire le parole « a pieno titolo » con la seguente: « quale ».

Propone infine di sostituire il terzo punto della parte dispositiva con il seguente: « a proseguire a rafforzare il ruolo e la presenza dell'Italia nelle sedi europee, anche mediante ulteriori innesti di personale adeguato e qualificato compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico, al fine di difendere e promuovere le istanze del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo in ambito europeo ».

Mario BARBI (PD), nel prendere atto delle proposte di riformulazione auspicate dal rappresentante del Governo, si riserva di valutarle nel dettaglio e chiede pertanto il rinvio della discussione.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

7-00602 Angeli: Sulla situazione del Consolato d'Italia a Rosario.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00131).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Renato FARINA (Pdl) illustrando la risoluzione di cui è cofirmatario, precisa che essa ha lo scopo di accogliere l'appello dell'importante comunità italiana di Rosario, terza città dell'Argentina, e di offrirle un segno di vicinanza. Propone quindi una nuova formulazione della ri-

soluzione per rendere più agevole il rispetto degli impegni richiesti da parte del Governo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che le attività a favore della comunità italiana in Argentina, in particolare quelle di assistenza ai nostri connazionali e di promozione della lingua e cultura italiana, continuano a rappresentare una priorità per il Governo. In questo spirito, sottolineando la positiva azione svolta dal Consolato Generale d'Italia a Rosario nello sviluppare i rapporti culturali e commerciali a livello locale anche grazie al contributo della Camera di Commercio italiana, sarebbe auspicabile un incremento delle risorse sia umane che finanziarie per sostenere le attività del Consolato.

Segnala che la visita del Ministro Fratini in Argentina ad inizio aprile scorso ed i risultati concreti con essa conseguiti sono la dimostrazione concreta della volontà del Governo di sviluppare ulteriormente i rapporti commerciali e culturali con il Paese. In occasione di tale visita è stato il ripristino della Commissione Mista di collaborazione economica con l'Argentina. La nuova promettente fase del rapporto bilaterale con l'Argentina è stata confermata da un intenso scambio di visite di alto livello intervenuto negli ultimi mesi, culminato nella partecipazione del Presidente Kirchner alle nostre celebrazioni del 2 giugno in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e ai collaterali incontri da parte della stessa con il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio. A loro volta i due Ministri degli esteri hanno significativamente avuto ben quattro occasioni di incontro e consultazione dall'inizio di aprile ad oggi. In questa cornice di fondo, pur nell'attuale delicata congiuntura di finanza pubblica, la Farnesina continua la propria tradizionale azione a favore della collettività italiana.

Per il corrente esercizio finanziario, nonostante la contrazione delle risorse derivante dalla nota esigenza di assicurare l'equilibrio della finanza pubblica, alla rete consolare in Argentina è stato asse-

gnato per l'assistenza diretta un importo di oltre 4,9 milioni di euro, accogliendo così integralmente le richieste fatte dalla rete diplomatico-consolare, — cui si aggiungono 134 mila euro per l'assistenza indiretta. Attualmente circa il 90 per cento degli indigenti italiani residenti in Argentina usufruisce dell'assistenza sanitaria fornita dal PAMI, sistema sanitario pubblico argentino, le cui prestazioni hanno negli ultimi anni raggiunto un buon livello qualitativo. Per gli indigenti che non hanno titolo ad usufruire delle prestazioni del PAMI, le nostre rappresentanze diplomatico-consolari hanno stipulato atti di cottimo con le medesime strutture ospedaliere utilizzate dal PAMI oppure di livello analogo. La rete diplomatico-consolare ha inoltre stipulato a favore degli indigenti apposite convenzioni con catene di farmacie per la fornitura agevolata dei farmaci, nonché con assistenti sociali. Per i connazionali indigenti residenti in località remote, le rappresentanze provvedono ad erogare sussidi straordinari diretti.

In tale cornice si inserisce l'attività del Consolato Generale in Rosario (cui per il 2011 è stato assegnato un importo di 483.500 euro per l'assistenza diretta e di 16 mila euro per l'assistenza indiretta) che ha stipulato un atto di cottimo con il locale Ospedale Italiano. Per quanto riguarda i corsi di lingua e cultura italiana in Argentina, in virtù dei contributi ministeriali sul pertinente capitolo di bilancio 3153, hanno mantenuto un andamento pressoché costante: nell'anno 2010 i corsi organizzati dagli enti gestori risultano essere oltre 4600 con quasi 82 mila studenti. A questi si aggiungono 79 corsi tenuti dai nove docenti di ruolo per quasi 1500 studenti. In particolare, a Rosario sono stati attivati più di 800 corsi per oltre 15 mila studenti. Nell'ambito delle risorse disponibili, l'Amministrazione ha dato priorità ai corsi della fascia scolastica rispetto a quelli per adulti, attività queste ultime che si è cercato per quanto possibile di salvaguardare in un contesto specifico quale quello dell'Argentina. In Argentina, nel quadro del vigente Accordo di cooperazione culturale tra i due Paesi,

sono state infatti sottoscritte numerose convenzioni con le locali Autorità scolastiche volte all'inserimento della lingua italiana nelle scuole. In particolare nella circoscrizione consolare di Rosario, si sta operando per formalizzare intese specifiche e per qualificare l'insegnamento mediante la fornitura di materiali didattici e l'offerta di corsi di formazione e aggiornamento per i docenti locali.

Sulla base di questo positivo quadro complessivo, il Governo apprezza certamente lo spirito e gli obiettivi di fondo della risoluzione in esame, che accoglie nella sua nuova riformulazione, per promuovere ogni utile iniziativa volta a rafforzare ulteriormente l'azione a favore della nostra collettività e a sviluppare i rapporti culturali, economici e commerciali con l'Argentina e, più in generale, l'America Latina.

Marco ZACCHERA (PdL), dichiarando di volere apporre la propria firma alla risoluzione, invita a vigilare sugli sviluppi della situazione economica argentina che presenta segnali preoccupanti.

Enrico PIANETTA (PdL) coglie l'occasione per sollecitare il Governo a perseverare nell'azione per trovare una soluzione soddisfacente per le centinaia di migliaia di risparmiatori italiani che hanno perso i loro risparmi a causa della vicenda dei *bond* argentini.

Giampaolo DOZZO (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00602, come riformulata, che assume il n. 8-00131.

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), illustrando la risoluzione di cui è cofirmataria, ricorda che il tema è stato affrontato ripetutamente nell'attuale e nelle passate legislature e che il regime iraniano sta intensificando le azioni di repressione nei confronti della resistenza. In relazione alla situazione del Campo di Ashraf, sottolinea in primo luogo la gravità sul piano umanitario delle incursioni avvenute lo scorso 8 aprile che hanno provocato oltre trenta morti e trecento feriti. Evidenzia che il campo si trova tuttora in una situazione di assedio, che ha provocato ulteriori decessi per assenza di cure appropriate, e che non ne viene permessa la visita da parte di delegazioni internazionali. Ricorda che nella giornata di ieri si è svolta a Palazzo Montecitorio una conferenza stampa sul tema con la presenza di importanti personalità inclusi parlamentari statunitensi e la *leader* della resistenza iraniana Maryam Rajavi. In ragione di quanto esposto ritiene importante sia dare un segnale politico, per assicurare il rispetto delle regole internazionali da parte del Governo iracheno, sia offrire concretamente assistenza umanitaria accogliendo alcuni dei feriti negli incidenti dello scorso aprile.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, apprezzando lo spirito della risoluzione in discussione, ritiene di non poterne condividere integralmente il testo. Rileva che, secondo quanto riferito dall'ONU, a seguito di una ispezione svolta dalla Missione di Assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (UNAMI) a Camp Ashraf, ben 34 persone sono rimaste uccise e alcune decine ferite negli scontri avvenuti il 7 e l'8 aprile 2011 tra le Forze Armate irachene e alcuni appartenenti all'Organizzazione dei Mojaheddin del Popolo iraniano (PMOI, MEK, MKO o Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, NCRI). Ricorda che già all'indomani del tragico incidente, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, baronessa Ashton, aveva deplorato a nome dell'Unione europea la perdita di vite umane e chiesto al Governo iracheno di garantire l'immediato accesso agli osser-

vatori internazionali. Anche il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, ha condannato l'operazione militare irachena, confermando il numero dei morti ed invocando un'inchiesta indipendente e trasparente. Secondo la versione fornita dal Governo di Baghdad, le violenze sarebbero state innescate a seguito di una aggressione dei Mojaheddin contro le truppe irachene – asseritamente equipaggiate soltanto con manganelli e cannoni ad acqua – che cercavano di restituire parte del terreno annesso a Camp Ashraf ai contadini della zona. Il portavoce del Governo Dabbagh ha affermato che le vittime da arma da fuoco sarebbero state colpite dalle stesse guardie dei Mojaheddin, che cercavano di impedire loro la fuga dal Campo. Sul piano più generale, il Ministro degli esteri iracheno Zebari ha ribadito l'impegno a rispettare i principi umanitari e a non estradare i membri dell'MKO in Iran, confermando però la ferma intenzione di « ristabilire la sovranità irachena » all'interno di Camp Ashraf entro la fine dell'anno, pur continuando a garantire l'accesso alle Nazioni Unite ed alla Croce Rossa Internazionale. Egli ha infine invitato i Paesi europei a ospitare i Mojaheddin sul proprio territorio. Ricorda che dopo aver commesso numerosi attentati e omicidi ai danni di personale militare statunitense di stanza in Iran e aver attivamente partecipato alla rivoluzione del 1979 e alla presa degli ostaggi nell'Ambasciata americana, i Mojaheddin furono epurati da Khomeini nel 1981 per dissidi interni al regime islamico, di cui erano tra i principali sostenitori. Accolti come rifugiati in Europa, stabilirono la loro centrale in Francia fino all'espulsione avvenuta nel 1986, a seguito della quale accolsero la proposta di trasferirsi in Iraq. Agli ordini di Saddam Hossein l'MKO diventa un Corpo armato utilizzato nella guerra contro l'Iran. Il loro quartier generale, Camp Ashraf, è un *ex compound* militare molto esteso (circa 50 Km quadrati) situato a circa 65 chilometri da Baghdad e 80 chilometri dal confine con l'Iran. Nel 2003 le truppe statunitensi disarmarono i Mojaheddin ga-

rantendo loro lo *status* di « persone protette » in base alla IV Convenzione di Ginevra del 1949. L'MKO resta tutt'ora nella lista delle organizzazioni che gli Stati Uniti giudicano terroristiche, sulla base di una decisione confermata nel novembre 2010. Anche se lo stesso movimento non è più presente nella analoga lista UE (la ragione risiederebbe nell'assenza di procedimenti giudiziari e condanne nei Paesi dell'Unione), i principali Governi europei hanno più volte ribadito l'inopportunità di tale esclusione, continuando a evitare contatti ufficiali con il CNRI e condividendo con Washington il giudizio di ferma condanna nei confronti di un'organizzazione che si è macchiata di efferati atti di violenza anche ai danni di cittadini innocenti e di propri membri. Secondo un rapporto redatto nel 2005 dall'autorevole *Human Rights Watch*, infatti, l'MKO è sospettata di aver torturato e segregato alcuni propri militanti che avevano manifestato l'intenzione di abbandonare l'organizzazione. Uno studio commissionato nel 2009 dal Segretariato di Stato alla Difesa degli Stati Uniti al *think tank* RAND, è giunto a sostenere che il movimento sarebbe da tempo degenerato in una setta sottomessa alla *leadership* carismatica di Massoud Rajavi, personalmente legato alla figura di Saddam, accusato di aver partecipato alla brutale repressione delle insurrezioni curde e sciite dopo la prima guerra nel Golfo e irreperibile dal 2003. Gli è formalmente succeduta l'attuale moglie Marjam Rajavi, arrestata nel 2003 a Parigi e poi assolta nell'ambito di un'indagine in collaborazione con l'FBI su ipotesi di truffa, riciclaggio e finanziamento illecito (nel corso della quale la Polizia francese rinvenne 9 milioni di dollari in contanti, oltre ad individuare decine di milioni di dollari su conti correnti collegati all'organizzazione). Non è chiaro quante delle circa 3.500 persone attualmente residenti all'interno di Camp Ashraf siano in grado di opporre resistenza alla volontà dell'organizzazione, che — sempre secondo il citato studio della RAND — eserciterebbe da anni un controllo di natura totalitaria sulla loro vita privata, ostacolando in par-

ticolare i contatti con le famiglie, avendo assegnato loro identità fittizie dopo aver distrutto i loro documenti originali di identità. Quanto alla presunta natura di « movimento di opposizione iraniana » dell'MKO, osserva che sia l'opposizione riformista che la dissidenza democratica e il Movimento dell'Onda Verde hanno sempre tenuto a prendere le distanze dai Mojaheddin. Secondo tutti i principali analisti politici, da decenni i Mojaheddin non godrebbero del benché minimo seguito presso l'opinione pubblica iraniana, ma sarebbero al contrario assai malvisti per aver combattuto contro il proprio Paese, schierati in unità operative dotate di armi pesanti e carri armati. La visibilità mediatica di cui l'MKO gode in Occidente fornisce oltretutto al regime di Teheran il pretesto per accusare USA e UE di « doppi standard » sul terrorismo e per condannare a morte decine di manifestanti, accusandoli di essere affiliati ad un movimento manifestamente privo di qualsiasi seguito popolare. Tutto ciò premesso, appare comunque condivisibile l'esigenza di richiamare l'attenzione del Governo iracheno all'esigenza di tutelare i diritti umani dei rifugiati iraniani e a giungere ad una soluzione pacifica attraverso il dialogo, senza per questo riconoscere alcuna legittimità politica all'MKO e nel pieno rispetto del principio di sovranità, alla luce del quale non è ammissibile pretendere il riconoscimento di uno status extra-territoriale per Camp Ashraf a fronte di una diversa volontà liberamente espressa dalle istituzioni democratiche del popolo iracheno.

Quanto al testo della risoluzione presentata, ritiene che essa possa trovare il consenso del Governo a condizione che sia riformulata nel senso di limitare gli impegni del Governo stesso agli aspetti umanitari. In merito al primo punto della parte dispositiva, ne propone la riformulazione nel senso di sostituirlo con il seguente: « a trasmettere al Governo iracheno le preoccupazioni espresse dalla Commissione e, in particolare, il richiamo all'impegno assunto ad evitare l'uso della

forza nei confronti dei residenti di Ashraf, privilegiando la ricerca di una soluzione pacifica attraverso il dialogo; ».

Propone altresì che il secondo punto della parte dispositiva sia sostituito dal seguente: « a sostenere in sede internazionale e nel quadro della linea definita in sede UE iniziative che comportino la tutela dei residenti nel campo di Ashraf con il pieno rispetto della sovranità irachena; ».

Nell'acconsentire agli impegni di cui al terzo e quarto punto della parte dispositiva, invita infine i presentatori a riformulare ulteriormente il testo della risoluzione nel senso di sopprimere il quinto punto e di sostituire al sesto punto le parole: « dalla delegazione del Parlamento europeo per l'Iraq il 10 maggio 2011 » con le seguenti: « in sede UE ».

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) manifesta forti perplessità sull'illustrazione di merito fatta dal sottosegretario Mantica.

Carlo CICCIOLO (Pdl) si rammarica che la ricostruzione dei fatti fornita dal rappresentante del Governo coincida praticamente con quella fornita dal regime iraniano. Ricorda, infatti, che l'organizzazione dei Mojaheddin del popolo ha subito numerose trasformazioni, sia ideologiche che di *leadership*, negli ultimi trent'anni e che dal 2003 non pratica più azioni armate e rispetta le regole democratiche. Svolge inoltre un efficace ruolo di opposizione come testimoniato dal fatto che ha rappresentato la fonte più autorevole per ottenere informazioni sul programma nucleare iraniano e che ha un notevole seguito tra i circa cinque milioni di esuli iraniani. Ritiene che l'attacco al campo di Ashraf sia stato determinato dal forte ascendente che il regime iraniano esercita sull'attuale governo iracheno. Alla luce delle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, ritiene che la risoluzione possa essere riformulata nel senso di impegnare il Governo ad offrire aiuto

umanitario per alcuni dei feriti negli attacchi dello scorso aprile che continuano a morire per la mancanza di cure adeguate, in un'ottica comparativa con l'assistenza prestata ad alcuni feriti provenienti dallo scenario libico.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ritiene che la situazione in atto in Libia non sia paragonabile a quella del Campo di Ashraf e che le proposte di riformulazione prospettate vadano nella direzione di assicurare la dovuta tutela umanitaria ai feriti.

Gianpaolo DOZZO (LNP), alla luce delle imminenti votazioni in Assemblea, auspica che la Commissione possa proseguire l'esame della risoluzione in altra seduta.

Stefano STEFANI, *presidente*, in ragione dei ridotti tempi a disposizione della Commissione, essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 giugno 2011 n. 503, a pagina 57, seconda colonna, alla diciassettesima e diciottesima deve leggersi « Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Formajo » in luogo di « Omar Abdirashid Ali Sharmarke ».

ALLEGATO 1

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (nuovo testo C. 4449 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge C. 4449, recante conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

sottolineato che il provvedimento, pur riguardando materia di stretta competenza del Ministero dell'interno, richiama le relazioni tra l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea, nonché i Paesi

terzi da cui provengono gli immigrati irregolari;

sottolineata l'urgenza delle norme riferite alla condizione dei cittadini comunitari e dei loro familiari presenti sul territorio di altri Stati membri, con particolare riferimento alle nuove norme in tema di obblighi di informazione sui precedenti penali del cittadino comunitario;

valutate positivamente le nuove disposizioni volte a promuovere il ricorso agli istituti della partenza e del rimpatrio volontari, nonché ad assicurare adeguate forme di tutela ai soggetti vulnerabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00602 Angeli: Sulla situazione del Consolato d'Italia a Rosario.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premessi che:

il Consolato di Rosario in Argentina svolge da molti anni un grande lavoro teso a facilitare e sviluppare rapporti culturali e commerciali tra il nostro Paese e il Paese sud americano;

questo lavoro si è ulteriormente incrementato anche attraverso la presenza e lo sviluppo della Camera di commercio italiana;

negli ultimi mesi il Consolato di Rosario ha incontrato numerose delegazioni commerciali e culturali italiane, incrementando gli scambi bilaterali a vantaggio di numerosi investitori italiani e dei nostri immigrati residenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta il potenziamento dell'orga-

nico del Consolato d'Italia in Rosario, tenendo conto, per quanto riguarda specificamente il personale a contratto, delle disponibilità del relativo contingente;

a valutare, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio sui relativi capitoli, possibili variazioni compensative all'interno del programma « Italiani nel mondo e politiche migratorie », per continuare ad assicurare la massima assistenza alle collettività italiane in Argentina, ed in particolare a quella di Rosario, per mezzo degli enti assistenziali tra cui si è distinto per la sua positiva attività il Comitato di assistenza agli italiani, e ad ottimizzare i corsi di lingua e cultura italiana nel Paese;

a proseguire nell'azione svolta a sviluppare ulteriormente i rapporti culturali e commerciali tra l'Italia e l'America Latina.

(8-00131) « Angeli, Renato Farina, Zaccara ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	55
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05062 Baretta: Presentazione dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	60
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	63

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Benedetto Della Vedova cessa di fare parte della Commissione bilancio, ringraziandolo per il lavoro svolto in Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.50.

5-05062 Baretta: Presentazione dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pier Paolo BARETTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come non possa in alcun modo venir meno presentazione di un documento espressamente previsto dalla legge n. 196 del 2009 e come a nulla valgono, a tal fine, le informazioni contenute in altri documenti che il Governo è comunque tenuto a trasmettere alle Camere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Deliberazione dell'indagine).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In proposito, sottolinea come l'indagine permetterà alla Commissione di condividere parte dell'attività istruttoria, relativa ad un decreto legge così rilevante, con la Commissione bilancio del Senato, svolgendo una serie di audizioni con le parti sociali e le Istituzioni esperte in materia di finanza pubblica, che consentiranno di metterne a fuoco i contenuti. Al riguardo, fa presente che essendo stata acquisito l'intesa con il Presidente della Camera, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è possibile procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Segnala, altresì, che il Presidente della Camera ha assicurato che i lavori dell'Assemblea consentiranno ai deputati della Commissione di partecipare alle audizioni previste nella giornata di mercoledì 13. Pone, quindi, in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sulla base del programma indicato.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Bruno CESARIO specifica che la normativa non prevede che i soggetti gestori possano appartenere al perimetro della Pubblica amministrazione. Con riferimento all'articolo 4, precisa che l'integrazione dei componenti del Consiglio direttivo del « Comitato nazionale » e l'istituzione della specifica segreteria tecnica che svolge attività di supporto avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Precisa ulteriormente che tutti i componenti della Segreteria tecnica sono designati, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 4, dai Ministeri competenti tra il personale già in servizio presso le stesse amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con l'utilizzo delle dotazioni tecnico-strumentali già disponibili. Fa presente che tutti gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 4 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. Chiarisce, inoltre, che il personale suddetto sarà integralmente reperibile nell'ambito delle amministrazioni competenti, in aggiunta alle competenze già attribuite. Infine, specifica che la designazione del terzo componente aggiuntivo del Consiglio direttivo è di competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

della Conferenza unificata che individuerà la provenienza e le specifiche competenze tecniche che lo stesso dovrà possedere. Segnala, infine, che, come previsto all'articolo 27, gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di esame e all'allestimento e gestione della banda dati di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 6, comma 1, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, le cui modalità di versamento saranno determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 disciplinerà le modalità di corresponsione degli introiti tariffari in modo da allinearsi ai costi da sostenere. Con riferimento alla norma recata dall'articolo 7, comma 1, conferma che detti adempimenti sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della vigente normativa. In merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, indicato all'articolo 12, comma 8, condivide l'opportunità di inserire tale previsione tra gli oneri che ricadranno integralmente sui soggetti privati, interessati allo stoccaggio. Anche per gli oneri relativi alle procedure di rilascio in via provvisoria delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni allo stoccaggio, di cui al comma 3 dell'articolo 7, è opportuno che si preveda in modo esplicito che ricadranno integralmente sui soggetti privati, interessati allo stoccaggio stesso. Specifica, inoltre, che in merito agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, relativi alla verifica dello svolgimento del monitoraggio da parte del gestore, è bene prevedere che gli oneri connessi ricadano integralmente sui soggetti privati, interessati allo stoccaggio e pertanto siano inseriti nel comma 1 dell'articolo 27. Ribadisce che per quanto riguarda le ispezioni occasionali, indicate all'articolo 21, comma 7, le attività ad esse connesse saranno realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate alle verifiche ispettive della legisla-

zione vigente, in quanto rientranti nelle attività istituzionali di vigilanza e controllo delle diverse amministrazioni, in particolare alle attività previste dalle norme di sicurezza mineraria. In merito all'articolo 24, in materia di trasferimento di responsabilità, conferma che gli adempimenti relativi alla verifica della sussistenza delle condizioni per il trasferimento di responsabilità, nonché per le procedure di rilascio dell'autorizzazione sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 26, comma 3, rileva che il decreto di trasferimento di responsabilità individuerà, caso per caso, le spese che possono insorgere, garantendo l'idoneità del contributo a garantirne la copertura integrale. In proposito, la previsione relativa al ricorso alle risorse economiche del gestore è appositamente finalizzata a evitare oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, fisserà criteri per la determinazione dell'entità della garanzia in modo che essa sia idonea ad assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 25, comma 5, condivide l'opportunità di richiamare espressamente la necessità per il gesto di adempiere agli obblighi finanziari di cui all'articolo 26. Conferma, infine, che le modifiche del codice dell'ambiente, di cui all'articolo 35, sono in linea con quanto previsto dalla normativa dell'unione europea.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (atto n. 367),

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo i quali:

i soggetti gestori non possono appartenere, in base alla legislazione vigente, al perimetro della pubblica amministrazione;

le disposizioni di cui all'articolo 4 sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tutti gli oneri relativi alle attività ivi previste sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, come indicato al comma 1 dell'articolo 27;

gli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, e dall'articolo 24 saranno attuati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 24, è opportuno sopprimere l'ultimo periodo del comma 8 al fine di evitare la possibilità che insorgano oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, comma 5, lettera a), è necessario, ai fini della validità della garanzia finanziaria oltre la durata dell'autorizzazione in caso di chiusura di un sito di stoccaggio, prevedere esplicitamente che il gestore adempia agli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;

è opportuno integrare l'articolo 27, comma 1, prevedendo che ricadano nell'ambito della sua applicazione anche gli oneri relativi agli articoli 7, comma 3, 12, comma 8, e 19, comma 3;

il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, disciplinerà l'entità della tariffa e le modalità di versamento della stessa, in maniera tale da garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

le modifiche del codice dell'ambiente, di cui all'articolo 35, sono in linea con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 24, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 25, comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando l'adempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;

all'articolo 27, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: 6, comma 1; aggiungere le seguenti: 7, comma 3;

sostituire le parole: 12, commi 2, 6 e 7; con le seguenti: 12, commi 2, 6, 7 e 8;

sostituire le parole: 19, comma 2; con le seguenti: 19, commi 2 e 3 ».

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

Atto n. 375.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, con riferimento all'articolo 4, comma 4, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di fare riferimento, secondo la prassi consolidata, agli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. In merito alla clausola di invarianza di cui all'articolo 16, comma 2, dal punto di vista formale, osserva che la clausola fa riferimento ad una « Amministrazione »; nelle definizioni non è, tuttavia, indicata esplicitamente l'amministrazione centrale dello Stato cui fare riferimento. Fa presente che la relazione tecnica, nel dare conto della neutralità finanziaria del provvedimento, fa riferimento all'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti. Rappresenta peraltro che, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'organismo investigativo ha la facoltà di stipulare convenzioni al fine di avvalersi « di altre organizzazioni pubbliche specializzate », appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di modificare il comma in esame al fine di fare riferimento, anziché all'« Amministrazione », alle amministrazioni pubbliche interessate.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, concorda con le osservazioni svolte dal relatore in merito alla formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 16, comma 2,

conferma che lo schema in esame non presenta profili finanziari problematici.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: degli ordinari stanziamenti di bilancio *con le seguenti:* delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: L'Amministrazione provvede *con le seguenti:* Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, illustra la proposta di parere predisposta dal relatore, onorevole Polledri, sottolineando come essa abbia recepito anche le proposte di integrazione formulate dai gruppi dell'UdCpTP e dell'IdV (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel ringraziare il relatore per il recepimento delle osservazioni proposte dal suo gruppo volte a ribadire le riserve già espresse dal Governo in ordine alla eventuale ridefinizione degli obiettivi della politica di coesione, nonché sulle riserve di premialità, annuncia il voto favorevole del gruppo UdCpTP sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-05062 Baretta: Presentazione dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Baretta chiede al Governo se intenda assolvere tempestivamente all'obbligo stabilito dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 196 del 2009 per avere un quadro preciso degli effetti dei più recenti provvedimenti in materia di finanza pubblica.

Al riguardo, occorre premettere che l'adeguamento della legge di contabilità e finanza pubblica al « semestre europeo » ha comportato la sua modifica avvenuta nell'aprile scorso.

Conseguentemente, sono stati adottati gli adempimenti previsti dalla citata legge, fra cui il decreto legislativo recante Disposizioni in attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, in corso di pubblicazione.

Da ciò si evince, tuttavia, come le disposizioni normative in continuo rinnovamento non consentano sempre l'immediata realizzazione di tutti gli adempimenti previsti.

Giova, comunque, precisare, che per supportare l'analisi e il monitoraggio delle misure disposte per la razionalizzazione della spesa deve aversi riguardo all'Attività di analisi e monitoraggio permanente svolta dai neo costituiti Nuclei di analisi e Valutazione della Spesa sugli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia della stessa.

Tale attività costituisce, tra l'altro, il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, definiti in rapporto al PIL e in termini di saldi, nonché per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento. Più in generale, essa è finalizzata a valutare il conseguimento degli obiettivi e il livello di efficienza di ciascuna amministrazione dello Stato con lo scopo ultimo di accrescere la qualità dei servizi.

Essa comporta, quindi, sia l'analisi dell'evoluzione e della composizione della spesa, identificando le eventuali aree di inefficienza anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti, sia l'analisi e il monitoraggio delle misure poste in essere per migliorare i risultati e razionalizzare l'impiego delle risorse.

La lettura unitaria di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009 agli articoli 13 e 14 consente di interpretare correttamente il concetto di controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici. In particolare, all'articolo 13, comma 1, tra le finalità per le quali è istituita la banca dati delle amministrazioni pubbliche è presente quella di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

L'articolo 14, rubricato « Controllo e monitoraggio dei conti pubblici », chiarisce che in relazione a tali esigenze e utilizzando anche i dati contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve provvedere a:

consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche (comma 1, lettera *a*);

valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (comma 1, lettera *b*);

monitorare gli effetti delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno (comma 1, lettera *c*).

Sulla base dell'analisi dei dati disponibili presso la banca dati delle amministrazioni pubbliche e dell'esito di tutte le analisi effettuate nell'ambito degli altri

processi, i nuclei di analisi e valutazione avranno anche il compito di individuare e proporre eventuali misure di razionalizzazione della spesa, nonché di monitorare gli effetti con esse prodotti.

Con riferimento al comparto delle entrate tributarie si precisa che, nell'ambito degli elementi informativi contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, si trovano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Si soggiunge, infine, che la pubblicazione del rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive già consente il monitoraggio di tali comparti.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione
per il 2011 (COM(2010)623 def.).****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca,
danese e cipriota (11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2012 (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

richiamato il parere espresso il 1° marzo 2011 sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3), nel quale aveva espresso l'auspicio che il Governo sottoponesse tempestivamente alle Camere la relazione recante l'indicazione delle sue priorità per il 2011, in modo da consentire l'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nel novembre 2010, secondo quanto indicato nel parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010;

rilevato che l'esame dei documenti interviene al termine del primo semestre dell'anno di riferimento e che, pertanto, la valenza programmatica dei primi due documenti risulta sensibilmente affievolita, dal momento che il programma di lavoro

della Commissione risulta in buona misura già attuato;

preso atto che il ritardo nella trasmissione della relazione programmatica è dovuto alla circostanza che essa è la prima relazione adottata in attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e che il carattere innovativo della relazione ha richiesto un non facile lavoro preparatorio, suscettibile di affinamenti anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire a seguito del suo esame parlamentare;

ritenuto che, nell'ambito del programma di 18 mesi che troverà applicazione a partire dal 1° luglio prossimo, dovrà trovare uno spazio adeguato la valutazione degli effetti delle politiche di bilancio adottate in seguito alla crisi economica, finanziaria e dei debiti sovrani, al fine di evitare che la condivisibile esigenza di avviare una riduzione costante e progressiva del deficit e del debito pubblico degli Stati membri si ponga in contrasto con l'obiettivo, parimenti rilevante e prioritario anche al fine di assicurare un esito positivo del processo di risanamento dei conti pubblici, di promuovere una maggiore crescita economica;

ritenuto che, a tal fine, ferma restando la necessità di introdurre a livello nazionale

le riforme strutturali e per incrementare la competitività allo scopo di realizzare le condizioni per una crescita sostenibile, l'Unione europea, accanto alla politica di bilancio comune che assume carattere sempre più cogente per gli Stati membri condizionandone in maniera determinante la politica economica, dovrà sviluppare una politica per la crescita che si sostanzia in concrete iniziative da assumere anche a valere sulle risorse del bilancio della stessa Unione ovvero introducendo deroghe mirate al Patto di stabilità e crescita;

richiamato, per quanto attiene ai contenuti della relazione programmatica, il documento finale approvato dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati, in ordine alle sei proposte di atti normativi dell'Unione europea volti a riformare la *governance* economica europea, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerata la rilevanza del negoziato sulla riforma del bilancio dell'Unione europea, avviato con la presentazione il 29 giugno 2011 di un pacchetto di proposte della Commissione europea, tra le quali rilevano in particolare la proposta di regolamento per il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e la proposta di decisione sul sistema delle risorse proprie dell'Unione, nonché della connessa discussione sulla riforma della politica di coesione;

valutata l'opportunità di procedere nel percorso di armonizzazione dei regimi fiscali degli Stati membri;

osservato che l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea determina rilevanti ricadute sulla competitività dell'economia dei sistemi produttivi e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri, con particolare riferimento all'incremento della spesa previdenziale ed assistenziale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre alle Ca-

mere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, consentendo in tal modo di procedere tempestivamente all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno;

con riferimento alla revisione delle prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2013, sia assicurato, nell'ambito del raccordo tra il tavolo di coordinamento costituito presso il Ministero degli affari esteri e il Parlamento, un adeguato coinvolgimento delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. A questo scopo è essenziale che alle Camere siano trasmessi prima dell'apertura del negoziato dati e simulazioni adeguate sull'impatto sul saldo netto dell'Italia delle diverse opzioni di riforma del quadro finanziario;

con riferimento al programma di 18 mesi, si richiamino le tre Presidenze alla necessità di assumere in maniera sempre più concreta ed effettiva l'obiettivo della crescita economica nelle politiche europee, tenuto anche conto che gli obiettivi di medio e lungo termine propri della strategia Europa 2020, in una fase in cui è massimo l'impegno per il risanamento dei bilanci pubblici, possono ritenersi realistici solo qualora effettivamente oggetto di una politica comune basata su procedure e meccanismi vincolanti;

dando piena attuazione al programma di 18 mesi, vengano resi operativi i cosiddetti *project bonds*, finalizzandoli prioritariamente alla realizzazione di grandi infrastrutture di interesse europeo, e si concentri inoltre l'attenzione sull'incremento degli investimenti in ricerca e istruzione, quale presupposto imprescindibile per una crescita dell'occupazione ed in particolare di quella giovanile;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla Relazione programmatica, dovrebbe essere evidenziato quanto segue:

al capitolo 1, sezione II, si dovrebbe dare conto del fatto che la Commissione

europea ha elaborato 12 azioni chiave che intende realizzare entro il 2012, evidenziando come l'Italia potrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Commissione, in particolare, attraverso la prevista legge annuale sulla concorrenza e favorendo l'accesso ai mercati delle PMI;

con riferimento al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.7, il Governo dovrebbe adoperarsi per *a)* sensibilizzare la Commissione sui vantaggi che deriverebbero da consultazioni periodiche e regolari tra Commissione e Stati membri, in termini di riduzione delle procedure di infrazione e di più agevole attuazione delle politiche nazionali; *b)* proporre una revisione del Piano nazionale sull'efficienza del mercato energetico in vista del riesame della direttiva sulla fiscalità dell'energia e della nuova comunicazione sulle priorità delle infrastrutture energetiche;

si assicuri che nell'ambito del dibattito in corso sulla revisione delle prospettive finanziarie per il periodo 2013-2020, in linea con i contenuti del documento presentato dal Governo alle Istituzioni dell'Unione europea il 2 maggio 2011, siano sostenuti i seguenti principi:

miglioramento del saldo netto dell'Italia, riducendo il rilevante divario attualmente esistente tra i finanziamenti versati dal nostro Paese e i fondi da esso ricevuti, anche attraverso l'eliminazione delle correzioni di bilancio riconosciute nell'attuale quadro finanziario ad alcuni Stati membri;

garanzia di un volume del bilancio che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati a livello europeo, con particolare riferimento a quelli definiti nell'ambito della strategia Europa 2020, nel rispetto delle compatibilità finanziarie imposte dall'attuale situazione di crisi, che impone agli Stati il rispetto di stringenti vincoli di bilancio;

rafforzamento del coordinamento e della armonizzazione dei bilanci nazionali

e del bilancio dell'Unione europea, al fine di assicurare una più corretta valutazione e un migliore utilizzo delle risorse disponibili e di garantire il maggiore coordinamento tra le politiche dell'Unione europea e le misure adottate a livello nazionale e regionale;

mantenimento di un livello adeguato di risorse per la politica di coesione, salvaguardandone il fondamento regionale e l'attuale articolazione in tre obiettivi, concentrandone gli interventi su un numero limitato di obiettivi ad alto valore aggiunto e migliorando e semplificando le procedure di programmazione, gestione e controllo;

conferma delle riserve espresse dal Governo in ordine all'introduzione di una riserva di premialità a livello europeo che potrebbe mettere a carico della politica di coesione traguardi non sostenibili;

al fine di assicurare la tenuta sociale ed economica dell'Unione europea, si definisca una comune politica sull'immigrazione e l'asilo che affronti l'emergenza in atto nel Mediterraneo meridionale, adottando misure idonee a tutelare, al contempo, la sicurezza e le libertà fondamentali su tutto il territorio dell'Unione;

con riferimento al programma di 18 mesi, si rappresenti alle tre Presidenze la necessità:

di favorire iniziative volte al maggior coordinamento delle politiche fiscali, anche al fine di proseguire con maggiore efficacia la lotta all'evasione fiscale;

al fine di destinare maggiori risorse ad iniziative di investimento a lungo termine di grande respiro europeo, di valutare l'introduzione a livello europeo di una tassa sulle transazioni finanziarie di natura speculativa, da armonizzare a livello internazionale anche al fine di scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre nazioni;

di favorire politiche volte a far fronte all'invecchiamento della popolazione, in particolare attraverso misure di sostegno alle famiglie e alla natalità;

con riferimento all'attuazione del pacchetto « clima-energia » si rappresenti alle tre Presidenze la necessità di adottare misure che non determinino pregiudizi in-

sostenibili per il sistema produttivo europeo e conseguenti squilibri competitivi;

in merito alla revisione della Politica agricola comune, si rappresenti alle tre Presidenze la necessità che non vengano compromesso il saldo netto di risorse per l'Italia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa ed altri
(Esame e rinvio) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135,
in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio
1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428
Apra 69

SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del
presidente Valentina APREA.*

La seduta comincia alle 9.05.

**Norme per promuovere l'equità retributiva nel la-
voro giornalistico.**

C. 3555 Moffa ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame introduce norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti

radiotelevisive, denominati *free lance*. Al rispetto dell'equità retributiva in questione è subordinato, in particolare, l'accesso ai contributi pubblici. Segnala che dalla relazione illustrativa – evidenziato che rispetto al totale degli iscritti all'albo solo il 19,57 per cento fruisce di un contratto di lavoro subordinato – emerge, testualmente, che « ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo [...]. Compensi irrisori che sono erogati anche da aziende editoriali destinate dirette e indirette di finanziamenti pubblici ».

Ricorda, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce finalità e ambito applicativo dell'intervento. In particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti

dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Segnala, al riguardo, che la retribuzione del lavoro dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato è regolata dal Contratto collettivo nazionale (CCNL del 26 marzo 2009, valido per il periodo 1° aprile 2009 – 31 marzo 2011), in particolare dall'articolo 10 e dalla Tabella A. Per quanto attiene, invece, alle prestazioni professionali autonome dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (e, quindi, non regolate dal contratto collettivo nazionale), l'ultimo Tariffario (Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive) che definisce i compensi minimi in relazione alle diverse tipologie di attività prestate (notizia, articolo, servizio, fotografia, collaborazioni e così via) è stato adottato con la delibera dell'Ordine nazionale dei giornalisti n. 101 del 20 dicembre 2006. In particolare, segnala che il punto A) del Titolo VIII prevede testualmente che « il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute fiscali di legge, al di sotto delle quali l'Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. In ogni caso, la determinazione dell'effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista e dell'impegno necessario del tempo richiesto ».

Osserva, poi, che l'articolo 2 della proposta di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico e uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso.

Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato, in coerenza – come in precedenza indicato – con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono adottati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda, quindi, che ai sensi dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. Si introduce, quindi, nell'ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti. Al riguardo, osserva che la disciplina dei contributi pubblici all'editoria è stata regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250 del 1990, n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, e n. 62 del 2001, più volte modificate, nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute. Da ultimo, l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'emanazione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, da attuare con regolamento di delegificazione, indicando fra i requisiti per accedere ai contributi la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, al posto della dichiarazione relativa alla tiratura, e l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale. È stato quindi emanato il d.P.R. n. 223 del

2010 che, al fine di favorire l'occupazione, ha introdotto varie nuove misure. In particolare, per quanto concerne la regolarità previdenziale, l'articolo 20 del citato d.P.R. dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio richiede agli enti previdenziali competenti la certificazione comprovante la regolarità contributiva per le imprese che abbiano presentato domanda per accedere ai contributi. Inoltre, si prevede che le imprese rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati. Ricorda, infine, che l'articolo 4 della proposta di legge in esame, infine, prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rappresenta, infine, l'esigenza di svolgere alcune audizioni sulla tematica oggetto del provvedimento in esame, coinvolgendo innanzitutto il sottosegretario di Stato Bonaiuti e altri rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, in particolare il presidente professor Malinconico, e altri rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana – FNSI e dell'Ordine dei giornalisti.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il sottosegretario Bonaiuti ha manifestato la sua disponibilità a essere audito il prossimo mercoledì 13 luglio; ulteriori audizioni potranno essere valutate nella

imminente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, ritiene, al riguardo, che potrebbero venire auditi dapprima il rappresentante del Governo e i rappresentanti della FIEG e, indi, gli altri soggetti coinvolti nel provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

C. 3428 Aprea.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Regione Campania, del presidente della Provincia di Napoli, del presidente della Provincia di Caserta, di rappresentanti dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli (ASIA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania	70
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	70
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
AVVERTENZA	71

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2011.

Audizione del presidente della Regione Campania, del presidente della Provincia di Napoli, del presidente della Provincia di Caserta, di rappresentanti dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli (ASIA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 16.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo, è entrato a far parte della Commissione il deputato Roberto Menia.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Il sottosegretario Giampiero CATONE, intervenendo in sede di replica, rigetta,

anzitutto, le critiche rivolte al Governo dai deputati dell'opposizione in ordine alla mancata dichiarazione dello stato di emergenza, sottolineando la totale insussistenza dei presupposti di fatto e giuridici per l'emanazione di tale provvedimento. Aggiunge, peraltro, che questo dato non toglie nulla alla piena consapevolezza che il Governo ha avuto fin dall'inizio – e che è alla base dell'emanazione del provvedimento d'urgenza in esame – in ordine alla gravità della situazione in atto, all'assoluta necessità di sgomberare in tempi rapidissimi le strade di Napoli dai rifiuti – anche per scongiurare eventuali rischi sanitari per la popolazione –, all'esigenza di porre in essere le condizioni per consentire alle istituzioni territoriali campane di risolvere la questione rifiuti, ferma restando l'azione di supporto del Governo nella fase di transizione per l'uscita dalla lunga stagione emergenziale.

Rivendica quindi al Governo il merito di essersi mosso con efficacia in questa direzione, con l'emanazione di un provvedimento equilibrato ed efficace, che in primo luogo ha reso possibile avviare un percorso di solidarietà fra le regioni, consentendo in via straordinaria, temporanea e controllata, il trasferimento fuori regione dei rifiuti campani.

Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge ha rafforzato i poteri e il ruolo del Presidente della regione, consentendogli di operare fattivamente nella direzione di una rapida individuazione dei siti e per l'attivazione delle nuove discariche, nonché per l'avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti indispensabili per dare autosufficienza al ciclo integrato di gestione dei rifiuti in Campania.

Conclude, quindi, denunciando la strumentalità e la velleitarità delle posizioni espresse dalle opposizioni e ribadendo che il decreto-legge emanato dal Governo costituisce l'unico strumento realistico per affrontare la situazione di criticità in atto e per avviarsi ad un definitivo superamento della questione dei rifiuti in Campania.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel contestare quanto appena affermato dal rappresentante del Governo, lo invita ad essere presente alle prossime sedute così da prendere diretta conoscenza e consapevolezza, attraverso l'esame e la discussione delle proposte emendative dell'opposizione, dell'inadeguatezza del decreto-legge in esame e della concreta possibilità e necessità di modificarlo se davvero si vuole liberare le strade di Napoli dai rifiuti e uscire definitivamente dall'emergenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento. Nel ricordare che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 11 luglio, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che – acquisito per le vie brevi il consenso dei rappresentanti dei gruppi – la Commissione procederà comunque prima dell'esame degli emendamenti, all'audizione informale del sindaco di Napoli o di un suo delegato, impossibilitati ad intervenire alla seduta odierna dedicata alle audizioni.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

RISOLUZIONI

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	72

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	73
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Proietti Cosimi, appartenente al gruppo « Futuro e Libertà per il Terzo Polo », entra a far parte della Commissione.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di acquisire le valutazioni del Governo prima di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che nel decreto-legge firmato ieri dal capo dello Stato sono contenute alcune disposizioni che intervengono sul tema oggetto del dibattito. In particolare, ricorda che con l'articolo 34 del decreto-legge si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali con poteri di indirizzo e vigilanza esercitati dal Ministro, mentre l'articolo 21, comma 4, al fine di superare le censure mosse in sede europea, conferisce autonomia organizzativa e contabile all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione sospenda l'esame delle proposte di legge, in attesa di verificare gli esiti del dibattito parlamentare che si terrà sulla manovra finanziaria.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, ritiene discutibile e istituzionalmente scorretto il comportamento del Governo che inserisce nel decreto-legge disposizioni che intervengono su una disciplina oggetto di discussione in Parlamento, proponendo contenuti non sovrapponibili né a quelli della proposta di legge a propria firma, né a quelli della proposta di legge del collega Garofalo, dal momento che si prevede un'Agenzia in luogo di un'Autorità. Nel rilevare che sarà assai difficile, dati i tempi ristretti di approvazione del decreto-legge, che la Camera, dopo l'esame al Senato, possa procedere ad una discussione approfondita delle disposizioni in esso contenute ed intervenire con proposte emendative, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge in esame, del quale il Governo potrà tenere conto nella fase emendativa del decreto-legge. Nel rilevare che l'inserimento da parte del Governo di disposizioni relative alla costituzione di organismi indipendenti per la regolazione del trasporto stradale e ferroviario testimonia dell'interesse ad intervenire sulla questione, auspica che Governo e Parlamento possano interagire in modo costruttivo per raggiungere l'obiettivo condiviso di rendere maggiormente competitivo il settore strategico dei trasporti.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), giudicando di buon senso la proposta del sottosegretario di precedere ad una sospensione dei lavori parlamentari sulle proposte di legge in esame — volta ad approfondire il contenuto della manovra finanziaria che sarà nei prossimi giorni in discussione in Parlamento — ed intervenire successivamente sulla disciplina che verrà approvata per integrarla con gli elementi migliorativi che si riterranno opportuni. Quanto al contenuto del decreto-legge, osserva che la costituzione di un'Agenzia governativa in luogo dell'Autorità non cambia sostanzialmente le finalità che si

intendono perseguire, che sono quelle di una maggiore competitività e una più trasparente regolazione del settore e, soprattutto, di una offerta di servizi agli utenti qualitativamente migliore ed economicamente sostenibile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel giudicare assai positivo che il Governo sia intervenuto sul tema della costituzione di un organismo indipendente nel settore del trasporto su strada e abbia potenziato l'autonomia finanziaria dell'ufficio per la regolazione dei trasporti ferroviari, osserva che si tratta di un primo passo verso la costituzione di un'Autorità delle reti, che assumerà le competenze dell'attuale autorità per l'energia elettrica e il gas e a cui saranno attribuite le funzioni in ordine alla regolazione del trasporto stradale e ferroviario. Ritiene, quindi, che la Commissione debba comunque proseguire l'attività istruttoria concernente i provvedimenti in oggetto, procedendo alla costituzione di un Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato dei medesimi provvedimenti.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02483 Bobba: Situazione della cartiera Ermolli di Crevacuore, in provincia di Biella ...	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-04373 Boffa: Piano industriale della Cablelettra Spa e continuità produttiva dello stabilimento Cablelettra di Limatola, in provincia di Benevento.	
5-04552 Boffa: Situazione dello stabilimento Cablelettra di Limatola, in provincia di Benevento	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-04376 Tullo: Piano industriale del gruppo Fincantieri e rilancio dell'attività del cantiere di Riva Trigoso	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-04459 Mario Pepe: Istituzione di un tavolo tecnico-istituzionale per il polo tessile di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
5-04487 Benamati: Prospettive industriali del gruppo Alstom	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	83
5-04509 Vico: Reintegro di dirigenti generali e valorizzazione delle professionalità interne al Ministero dello sviluppo economico	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	84
5-04804 Zazzera: Modalità di gestione delle richieste delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE)	76
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	86
5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino	76
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova	76

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.

5-02483 Bobba: Situazione della cartiera Ermolli di Crevacuore, in provincia di Biella.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che

giunge tardiva rispetto ai tempi di presentazione dell'interrogazione presentata il 16 febbraio 2010, nella quale si chiedeva un intervento tempestivo del Governo al fine di scongiurare la chiusura di un antico insediamento industriale. A seguito della chiusura definitiva dello stabilimento di Crevacuore, si limita – e non senza amarezza – ad auspicare che i restanti quaranta lavoratori ancora in mobilità possano trovare adeguata collocazione.

5-04373 Boffa: Piano industriale della Cablettra Spa e continuità produttiva dello stabilimento Cablettra di Limatola, in provincia di Benevento.

5-04552 Boffa: Situazione dello stabilimento Cablettra di Limatola, in provincia di Benevento.

Laura FRONER, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Costantino BOFFA (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta in cui emerge con chiarezza che la soluzione individuata nel piano industriale presentato dalla Yazaky Corporation, lascia senza occupazione più della metà dei dipendenti della Cablettra Spa, i quali entreranno in mobilità, mentre le assunzioni previste sono a tempo determinato. A tale riguardo, auspica quindi che il Governo continui a monitorare l'evolversi della vicenda, al fine di verificare il rispetto degli accordi da parte della società acquirente con le istituzioni e con le rappresentanze sindacali e, in particolare, la ricerca di una sede nella zona del casertano. Esprime, infine, notevoli preoccupazioni riguardo al momento in cui, al termine dei previsti ventiquattro mesi di vigenza dei contratti di lavoro, l'azienda potrebbe non sentirsi più vincolata neanche al proseguimento dell'attività.

5-04376 Tullo: Piano industriale del gruppo Fincantieri e rilancio dell'attività del cantiere di Riva Trigoso.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, pur apprezzando le assicurazioni fornite relativamente a future commesse e alla acquisizione della seconda nave Carnival da parte di Fincantieri. Ricorda che l'interrogazione in titolo è stata presentata nello scorso mese di marzo, che il tavolo in essa sollecitato si è svolto il 3 giugno e che, nonostante gli impegni presi, il piano industriale è stato ritirato. Esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni del ministro La Russa in merito alle difficoltà del progetto Fremm, nonché sull'Accordo di programma per il progetto « ribaltamento a mare » relativo all'area di Genova. Auspica, infine, che le assicurazioni fornite dal sottosegretario Saglia nella risposta all'interrogazione in titolo abbiano un seguito e non siano di volta in volta contraddette da altri rappresentanti del Governo.

5-04459 Mario Pepe: Istituzione di un tavolo tecnico-istituzionale per il polo tessile di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario PEPE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, da un lato, giudica burocratica e, dall'altro, non contiene alcun riferimento alla situazione del polo tessile dei S. Marco dei Cavoti, oggetto specifico del suo atto ispettivo. Ritiene altresì necessario che il Governo convochi tempestivamente un tavolo tecnico allo scopo di individuare le soluzioni più adeguate ad affrontare la crisi del settore tessile che coinvolge tutta la provincia di Benevento.

5-04487 Benamati: Prospettive industriali del gruppo Alstom.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che, seppur articolata, riguarda solo i dipendenti del sito di Colferro. Ritiene piuttosto che occorranو risposte adeguate sul versante sia occupazionale che aziendale, al fine di salvaguardare il futuro e le prospettive industriali del gruppo Alstom anche per il ruolo strategico che la produzione di questa azienda ricopre nel settore dei trasporti. Auspica pertanto che il Governo continui a monitorare l'evolversi di tale vicenda affinché l'attuale fase di criticità possa essere superata. Ringrazia, quindi, il Governo per i chiarimenti forniti in merito allo stabilimento laziale e per l'apertura del tavolo, ma sollecita ulteriori informazioni in merito alle prospettive strategiche del gruppo e alla sua permanenza in Italia.

5-04509 Vico: Reintegro di dirigenti generali e valorizzazione delle professionalità interne al Ministero dello sviluppo economico.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che giudica assolutamente non condivisibile nel merito, pur apprezzando il tentativo di fornire comunque spiegazioni. Ritiene che, se il personale dirigenziale continuerà ad essere assegnato senza procedure concorsuali, la selezione non potrà mai rispondere a nessun requisito di merito e sempre più spesso ci si troverà nelle condizioni illustrate nel suo atto ispettivo.

5-04804 Zazzera: Modalità di gestione delle richieste delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, pur ringraziando il sottosegretario per la ricchezza dei suoi contenuti. Sottolinea che, a seguito dell'approvazione del Quarto conto energia si assiste ad una confusione di rapporti tra l'organo di controllo e le piccole aziende di fotovoltaico che fanno richiesta di incentivi. Grandi difficoltà si manifestano anche nel servizio agli utenti da parte del GSE. Richiamate le vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni consulenti del GSE per finanziamenti poco trasparenti, sollecita il Governo a seguire con attenzione l'attività del Gestore. Sottolinea, infine, che a seguito dei risultati referendari sul nucleare, si pone con maggiore urgenza la definizione di un Piano energetico nazionale che favorisca lo sviluppo delle energie rinnovabili, senza penalizzare l'attività delle piccole e medie imprese.

5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino.

Laura FRONER, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'accordo con il presentatore, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Disciplina delle professioni non regolamentate.

C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02483 Bobba:
Situazione della cartiera Ermolli di Crevacuore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si fa presente che l'industria cartaria nazionale produce oltre 10 milioni di tonnellate di carte e cartoni, realizzando un fatturato di oltre 7,6 miliardi di euro con 23mila addetti diretti e almeno altrettanti operanti nell'indotto. Le cartiere italiane sono al quarto posto in Europa (dopo Germania, Finlandia e Svezia) con il 10 per cento dei volumi prodotti.

Produzione e domanda dei prodotti cartari hanno avuto un trend di crescita a livello europeo e nazionale anche con tassi annui superiori al 2 per cento.

Il settore ha investito negli ultimi anni molte risorse negli impianti di cogenerazione il che ha consentito un risparmio di circa 1,2 milioni di tonnellate di CO₂. Nonostante i significativi investimenti effettuati, l'industria cartaria italiana presenta notevoli difficoltà nel mantenere la propria capacità competitiva in un contesto internazionale sempre più globalizzato.

Come noto, il settore cartario ha subito un pesante ridimensionamento in conseguenza della recente crisi economica, con un calo del fatturato di circa 1,7 miliardi di euro tra il 2007 e il 2009. Nel corso del 2010, tuttavia, c'è stato un parziale recupero: la produzione ha, infatti, sfiorato i 9 milioni di tonnellate, mentre le dinamiche dei prezzi in rialzo, peraltro, non uniformi a seconda delle diverse tipologie produttive, hanno posizionato il fatturato poco oltre i 6,8 miliardi di euro, con un recupero del 14 per cento rispetto al valore registrato nel 2009.

Per quanto concerne, in particolare, l'attuale situazione della Cartiera Ermolli, si evidenzia che, rispetto a quanto già riferito in risposta all'atto di sindacato

ispettivo citato nel testo dell'interrogazione in esame, l'azienda ha deciso di concentrare la produzione nel sito di Moggio Udinese, dichiarandosi, comunque, pronta a mettere a disposizione il sito ad un nuovo imprenditore che si faccia portatore di un progetto di reindustrializzazione e reimpiego dei lavoratori.

In merito alla situazione occupazionale dello stabilimento di Crevacuore, dai dati acquisiti presso il Ministero del lavoro, risulta che l'azienda ha usufruito, per l'intero organico di circa 115 dipendenti, della CIGS per crisi aziendale per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 14 aprile 2008. Successivamente, sempre per lo stabilimento di Crevacuore, è stata attivata la procedura per la richiesta di CIG in deroga per 106 lavoratori per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009, con proroga a favore di 89 lavoratori fino al 13 dicembre 2009.

La Cartiera Ermolli ha usufruito, inoltre, di CIGS, per cessazione di attività dal 14/12/2009 al 13/12/2010, con autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale a favore di 82 unità lavorative dello stabilimento di Crevacuore.

Il Ministero del lavoro precisa, infine, che l'Azienda non ha presentato, per il periodo successivo al 13 dicembre 2010, ulteriori istanze per la fruizione di ammortizzatori sociali e che, ad oggi, le Parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, a monitorare l'evolversi della vicenda rimanendo disponibile ad aprire un tavolo di confronto, qualora le Parti ne facciano richiesta.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04373 Boffa: Piano industriale della Cablettra Spa e continuità produttiva dello stabilimento Cablettra di Limatola in provincia di Benevento.**Interrogazione n. 5-04552 Boffa: Situazione dello stabilimento Cablettra di Limatola, in provincia di Benevento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde agli atti di sindacato ispettivo congiuntamente in quanto gli stessi vertono sostanzialmente sul medesimo argomento.

La S.p.A. Cablettra, con sede legale in Vigevano e sede amministrativa in Robbio, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Vigevano in data 1° luglio 2009.

Il Commissario straordinario, in coerenza con le previsioni del programma di recupero, che è come noto, è finalizzato a riportare in stabilità economica finanziaria la società, ha avviato la procedura di vendita dei complessi aziendali e delle partecipazioni di proprietà della S.p.A. Cablettra. Tale iter si è concluso con la gara pubblica per la raccolta di offerte di acquisto vincolanti.

All'esito di tale gara, con provvedimento del 22 febbraio 2011, il Commissario è stato autorizzato ad accettare l'unica offerta validamente presentata, in quanto in linea con le previsioni di cui al disciplinare di gara e supportata da tutta la documentazione richiesta, formulata dalla società di diritto giapponese Yazaki Corporation.

Lo stesso, inoltre, ha avviato tutte le iniziative finalizzate alla stipula del contratto preliminare e del definitivo contratto di cessione, una volta espletate le procedure relative al trasferimento dei lavoratori (ex articolo 47 legge 428/1990).

L'offerta prevedeva l'acquisto dei complessi aziendali e delle partecipazioni di proprietà della Cablettra S.p.A. in A.S. al prezzo complessivo di euro 61.000.000,00 – corrispondente al corrispettivo minimo previsto nel disciplinare di gara – che sarebbe stato corrisposto alla procedura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di cessione, oltre al mantenimento in attività di n. 77 lavoratori per un biennio.

A tal riguardo si precisa che il Commissario, nel valutare positivamente tale offerta, ha ritenuto che l'impegno occupazionale assunto dall'offerente, fosse coerente per un'adeguata e ottimale attività della Cablettra S.p.A. come, peraltro, riportato nel programma – 100 unità, a fronte delle 312 unità in forza alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria – anche in considerazione della eventualità di ulteriori assunzioni, all'esito delle consultazioni sindacali, prospettate dallo stesso offerente.

Con relazione informativa dello scorso 27 maggio, il Commissario ha fornito notizie aggiornate in merito all'attività di negoziazione intercorsa con la società aggiudicataria ed alle consultazioni relative al trasferimento dei lavoratori.

In tale nota, lo stesso riferisce che il 1° giugno 2011 sarebbero stati stipulati sia l'accordo sindacale, sia il contratto preliminare. A tal fine la società aggiudicataria ha costituito una *Newco* di diritto italiano,

denominata Yazaki Automotive Products s.r.l., di cui la società giapponese Yazaki Corporation è socio unico.

Con specifico riferimento agli impegni occupazionali, il Commissario ha evidenziato che il 16 marzo 2011 sono state avviate le consultazioni sindacali, che sono poi proseguite nel mese di aprile, in vista del raggiungimento dell'accordo sindacale ai sensi della normativa vigente (articolo 47, comma 2, della legge 428 del 1990 e dell'articolo 63, comma 4, d. lgs. 270/99).

Dai documenti che il Commissario ha prodotto in bozza, a corredo della predetta relazione informativa, si desume che la società cessionaria è, attualmente, disponibile ad assumere, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal perfezionamento della cessione – con la stipula del contratto definitivo – un numero complessivo, inclusi i dirigenti, di 122 lavoratori – gli attuali dipendenti di Cablettra sono 289 – così suddivisi tra i diversi siti produttivi:

80 lavoratori in forza presso la sede aziendale di Robbio Lomellina, su un organico di 191 dipendenti;

39 lavoratori in forza presso la sede di Limatola (su 91);

3 lavoratori in forza presso la sede aziendale di Castelvetro (su 7).

Tutti gli assunti saranno scelti sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria e manterranno il trattamento economico precedente.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto nazionale del settore metalmeccanico, già applicato dalla cedente. Va precisato che, inizialmente, era stato proposto il contratto del terziario, applicato ai dipendenti della sede italiana di Yazaki.

Il trasferimento dei lavoratori dal sito di Robbio presso una località in Comune di Torino – indicativamente, nell'area compresa tra Moncalieri e Rivoli – avverrà entro 6/12 mesi dalla cessione. Lo spostamento quotidiano dei lavoratori verso la nuova sede sarà effettuato gratuitamente da Yazaki.

I lavoratori del sito produttivo di Limatola, entro 3 mesi dalla cessione, saranno invece trasferiti presso un'altra sede non ancora definita dall'offerente, distante circa 30 km dall'attuale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04376 Tullo: Piano industriale del gruppo Fincantieri e rilancio dell'attività del cantiere di Riva Trigoso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore della cantieristica, come noto, sta vivendo una fase di crisi internazionale molto pesante che ha avuto profonde ripercussioni in Europa.

I cantieri europei, infatti, hanno avviato una fase di profonda ristrutturazione con azioni di razionalizzazione della base produttiva (chiusura di cantieri) e consistenti riduzioni degli organici valutabili in circa 40 mila occupati in meno su un totale di circa 180 mila.

In questo contesto di forte difficoltà, il Governo italiano sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del settore nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale della cantieristica sull'industria nazionale, sia in relazione al valore tecnologico del prodotto, sia alla rilevanza dell'indotto, in particolare in alcune aree del Paese.

Per affrontare tempestivamente gli effetti della crisi internazionale, il Governo italiano sta operando sia con iniziative autonome, sia in raccordo con le iniziative della Commissione europea a difesa del settore.

Al livello nazionale è stato istituito, come noto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, fin dal 2008, un tavolo di confronto con tutte le parti interessate che ha portato alla sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa del dicembre 2009.

Rispetto agli impegni assunti dal Governo nel protocollo, nonostante le note difficoltà finanziarie, in questi due anni sono stati compiuti significativi passi in avanti.

L'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e SACE, ha consentito a Fincantieri di acquisire importanti commesse nel segmento

cruise. La scorsa settimana, la Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione della seconda nave Carnival, delle quattro previste dall'accordo quadro, per un valore di oltre 800 milioni di euro.

Coerentemente con quanto previsto dal protocollo è stata assegnata dal Governo la commessa per 2 pattugliatori per le Capitanerie di Porto, per la quali è in fase di ultimazione la progettazione e che da settembre saranno realizzate presso il cantiere di Castellammare, consentendo un carico di lavoro per il cantiere per tutto il 2012.

Per quel che riguarda, invece, l'avvio del progetto relativo alle navi multiruolo e logistiche per la protezione civile e per la marina militare, il Governo ha confermato l'impegno a stanziare le risorse necessarie per la progettazione delle navi.

Con riferimento alla prosecuzione del programma FREMM, che riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire attività nei cantieri liguri di Muggiano e Riva Trigoso, il MiSE ha garantito finanziamenti per la realizzazione delle prime 2 Fregate e per l'avvio della terza e ha rappresentato, per quanto di competenza, l'esigenza prioritaria di assicurare i fondi per completare la 3^a e costruire la 4^a fregata mantenendo l'allineamento con il parallelo programma.

In relazione, invece, alla bozza di piano industriale presentato dalla Fincantieri ai sindacati, nell'incontro del 23 maggio scorso, che annunciava la chiusura di 2 cantieri e ampie riduzioni occupazionali, il Governo, dando immediata risposta alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato il tavolo della cantieristica, il 3

giugno scorso. In quell'occasione il Ministro Romani ha preso atto della decisione dell'azienda di ritirare la bozza di piano industriale e della necessità di affrontare le criticità presenti in alcune aree.

Conseguentemente il Ministro ha invitato l'azienda a ricercare nuove soluzioni industriali e nuovi modelli organizzativi, prendendo anche in esame la possibilità di aggredire nuovi mercati e di sviluppare nuovi prodotti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre assunto l'impegno di istituire immediatamente tavoli di confronto con le Regioni interessate ai più importanti interventi infrastrutturali.

In particolare per quel che riguarda la Liguria, è già in fase di avanzata predisposizione l'Accordo di Programma per il progetto « ribaltamento a mare », che rappresenta la condizione per garantire una complessiva e più efficiente riorganizzazione delle attività industriali nell'area di Genova con il mantenimento delle attività navalmeccaniche.

Nell'ambito del citato Accordo di Programma il Governo e le istituzioni locali chiederanno a Fincantieri impegni sul mantenimento dell'attività navalmeccanica e sulla massima salvaguardia dell'occupazione.

Infine, per affrontare la questione degli ammortizzatori sociali, il Governo si è impegnato ad attivare, presso il Ministero del Lavoro, un tavolo per la definizione delle necessarie proroghe della cassa integrazione cantiere per cantiere.

In conclusione il Governo è pienamente consapevole della necessità di avviare un processo di rafforzamento e di riorientamento della cantieristica italiana, al fine di garantire una stabile competitività sui mercati internazionali. Tale processo, necessario per far fronte alle trasformazioni imposte dalla crisi globale del settore, deve però essere inserito in un quadro di politiche europee e nazionali e condiviso con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni locali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04459 Mario Pepe: Istituzione di un tavolo tecnico-istituzionale per il polo tessile di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento.

TESTO DELLA RISPOSTA

La competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico sta seguendo la questione relativa alla crisi del polo tessile di Airola (Benevento).

Le due aziende che insistono sull'area, la Tessival (272 dipendenti) e la Benfil (132 dipendenti), si sono insediate a seguito della sottoscrizione, nel marzo del 1999, di un Contratto d'Area per la reindustrializzazione dei siti dismessi della Alfa Cavi (gruppo Pirelli).

Entrambe le aziende hanno cessato l'attività nel 2008, ma le stesse avevano denunciato situazioni di criticità a partire dal 2005, giustificandole con l'arrivo sul mercato di prodotti a basso costo dall'area del cosiddetto *far east*.

I lavoratori sono attualmente in cassa integrazione in deroga che scadrà a dicembre 2011.

Presso il MiSE si sono tenuti degli incontri.

Nel 2009 c'era stata una manifestazione di interesse per operare una riconversione industriale dei siti, che non è stata però formalizzata.

Lo scorso marzo, in un incontro al quale ha partecipato l'Assessore Vetrella della Regione Campania, è emersa la richiesta della Provincia e delle OO.SS. di trovare nuovi strumenti finanziari per favorire e sostenere l'insediamento nell'area di nuove attività produttive.

Al momento si sta procedendo alle valutazioni circa le modalità eventuali con le quali dare una risposta a tale richiesta.

Il MiSE, comunque, come sopra specificato, ha ben presente la problematica e la sta seguendo al fine di dare tutte le risposte di competenza.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-04487 Benamati:
Prospettive industriali del gruppo Alstom.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Alstom è, come noto, un gruppo industriale francese di costruzioni meccaniche presente in quattro settori: l'ingegneria ferroviaria, l'ingegneria navale, le centrali di produzione di energia, il trasporto e la distribuzione di energia.

In Italia, Alstom Transport ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività rientranti nella regolazione e supervisione del traffico ferroviario con particolare riferimento, ma non limitatamente, allo studio, alla progettazione e alla costruzione delle apparecchiature, dei sistemi e impianti riguardanti il segnalamento ferroviario, le telecomunicazioni e la sistemistica in generale.

Relativamente alle problematiche della società in esame, presso il MiSE è attivo un tavolo di confronto che interessa il sito di Colleferro (RM). Il tavolo vede la partecipazione dell'Azienda, del Comune di Colleferro, del Comune di Roma e della Regione Lazio, oltre che delle OO.SS ed è stato avviato, con il coinvolgimento, appunto, delle istituzioni locali, a seguito della dichiarazione di diverse criticità, legate a contingenze di mercato dell'Alstom.

L'obiettivo del tavolo è quello di valutare la possibilità di creazione di un Polo di manutenzione pubblico/privato, regionale di materiale rotabile. Ciò potrebbe consentire all'Azienda di superare la fase di criticità, oltre che garantire la tutela occupazionale.

Al momento le strutture legali di Regione e Comune hanno espresso un parere negativo a riguardo, ma gli uffici del MiSE, comunque, stanno lavorando ancora in tale direzione.

Lo scorso mese di aprile l'Azienda ha cessato ufficialmente l'attività e i dipendenti sono al momento collocati in CIGS.

Il tavolo di confronto è tuttora attivo e una nuova riunione è stata convocata per oggi (7 luglio) alla presenza di Alstom, di un Consorzio di Aziende che operano nel settore ferroviario interessato a rilevare il sito e delle Istituzioni locali.

L'obiettivo è quello di verificare la possibilità di reindustrializzare il sito, indirizzandolo sulla stessa attività di revamping di materiale rotabile.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che il 16 maggio scorso l'Alstom Ferroviaria Spa e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un verbale di accordo per l'ottenimento della CIGS per crisi aziendale, per cessazione dell'attività svolta presso l'unità produttiva di Colleferro.

Il suddetto trattamento, della durata di 24 mesi, è stato richiesto a decorrere dal 28 marzo scorso.

Con riferimento allo stabilimento di Bologna, le parti sociali non hanno domandato a tutt'oggi alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione a riguardo.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, comunque, in modo attento, l'evoluzione di questa vicenda e le problematiche relative alla presenza di Alstom sul territorio italiano, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi, su richiesta delle parti, per la convocazione di un ulteriore tavolo, con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento di crisi e verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare a operare.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04509 Vico: Reintegro di dirigenti generali e valorizzazione delle professionalità interne al Ministero dello sviluppo economico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il conferimento degli incarichi dirigenziali è regolato dall'articolo 19 del decreto legislativo del 2001 e dal CCNL dirigenza. I criteri dirigenziali relativi all'affidamento, mutamento e revoca sono oggetto di semplice informazione sindacale preventiva, e sono adottati, all'interno di ogni amministrazione, con una direttiva del Ministro.

Infatti, dato il carattere di astrattezza e il contenuto di indirizzo proprio dell'atto, i criteri di scelta sono contenuti in un provvedimento di competenza del vertice politico.

Nel corso degli anni, questa Amministrazione è stata interessata da fasi differenti di riorganizzazione, dovute ad accorpamento o a scissioni decise dal legislatore nel tentativo di adeguare la macchina amministrativa alle possibilità di sviluppo dei settori industriali e produttivi e nello stesso tempo con l'obiettivo di realizzare un apparato snello ed efficiente.

Le riorganizzazioni quindi non sono state un « pretesto » ma frutto della necessità di adeguare il Ministero al disegno normativo e discendono dalla necessità di aderire allo schema complessivo che i diversi governi in carica dal 2006 al 2008 hanno progettato per l'apparato amministrativo.

Né è stato usato il « pretesto » della riorganizzazione per attuare un indebito *spoils system* perché è naturale che agli uffici derivanti dai nuovi schemi siano poi preposti i funzionari ritenuti più adatti secondo la professionalità, l'esperienza e le capacità manageriali. Così come è del tutto logico che all'atto della riorganizzazione di

settori fondamentali quali l'energia, la politica industriale, la comunicazione o i rapporti commerciali con Paesi esteri, per citare solo alcune delle competenze di questo ministero, ne venga attribuita la gestione a dirigenti che per le loro caratteristiche personali ed esperienze professionali diano maggiore affidabilità di riuscire a portare a termine il compito assegnato. Gli avvicendamenti sono quindi connaturati al criterio stesso della riorganizzazione, purché nella garanzia di scelte trasparenti e nel rispetto dei procedimenti adottati.

È in quest'ottica di avvicendamento che si deve leggere la nomina alla direzione generale degli enti cooperativi, di un direttore generale, già in servizio presso l'Amministrazione, che è stato ritenuto idoneo, per il suo curriculum e per la sua esperienza professionale, al compito di dare impulso al settore delle cooperative e delle piccole e medie imprese, in costante evoluzione. Non si può quindi parlare di nomine o avvicendamenti poco trasparenti perché in tutti i casi esaminati sono state rispettate le procedure previste. Ma deve essere considerato che, nella nomina di un direttore generale, ha un suo peso anche il carattere della discrezionalità, pur se non arbitraria, ma rispettosa delle regole stabilite, e un margine più o meno ampio di fiduciarità.

Tutto ciò considerato, si deve ribadire che non esiste alcun dettato normativo che stabilisca la priorità di utilizzo dei dirigenti con funzioni di studio e ricerca per la preposizione alle strutture vacanti,

fermo restando l'esistenza dei posti in organico e il rispetto dei criteri di scelta da seguire.

Altra cosa è, da parte degli interessati, difendere le posizioni acquisite e intraprendere un giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni. In questi casi all'amministrazione, che pure si è comportata secondo le regole, non resta che eseguire la sentenza.

Quindi, in ordine ai contenziosi, instaurati a seguito di revoca degli incarichi, che, è bene ricordarlo, erano stati conferiti a seguito di altra riorganizzazione (attuata, questa, dal governo precedente) e riguardavano una struttura completamente diversa perché antecedente all'accorpamento di altri due Ministeri, occorre precisare che il Ministero non è stato soccombente nel contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, che, invece, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale invocata dalla ricorrente, dando quindi ragione alla tesi sostenuta dall'Amministrazione. Per gli altri quattro, ben tre si sono appena conclusi raggiungendo un accordo in base al quale sono in corso i

conferimenti di incarico dirigenziale con funzioni di studio e ricerca, mentre l'ultimo è ancora oggetto di discussione nel merito. Le tre sentenze, del resto, prevedono anche l'attribuzione di un incarico equivalente.

Su tale concetto di equivalenza si è più volte pronunciata la Corte dei conti, che ha riconosciuto la dignità di questi incarichi, niente affatto residuali, tantomeno nel caso specifico, avendo ad oggetto la trattazione di materie fondamentali per l'attività di questa Amministrazione e per la sua proiezione nel mondo produttivo.

Da ultimo occorre rilevare che, nel frattempo, dalla data dell'interrogazione, il posto di direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, di cui si lamenta la vacanza, è stato ricoperto proprio da uno dei dirigenti precedentemente titolare di funzioni di studio, a riprova del fatto che, qualora si ravvisi una professionalità all'altezza del compito, non ci sia alcuna remora da parte del vertice politico a insediarla in una funzione operativa.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04804 Zazzera: Modalità di gestione delle richieste delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 1-septies della legge n. 129/2010, citata dagli onorevoli interroganti, riconosce, in via eccezionale, il diritto alle tariffe vigenti al 2010, maggiormente convenienti rispetto a quelle in vigore dal 1° gennaio 2011 – disciplinate dal DM 6.8.2010 – ai «soggetti che (...) abbiano concluso entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011».

La norma ha, altresì, stabilito che la comunicazione di fine lavori, «accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori [...] e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative», fosse inviata all'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni, al Gestore di Rete e al GSE entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Ciò premesso, grazie ad informazioni pervenute dal GSE, si fa presente che la citata legge n. 129 ha innescato un'improvvisa accelerazione nella presentazione delle richieste di incentivazione, allo scopo di conseguire la maggiore tariffa prevista.

Sono infatti pervenute, in un tempo molto breve, circa 43.000 domande attraverso il portale informatico, alle quali si aggiungono le oltre 15.000 inviate mediante lettera raccomandata o posta elettronica, per un totale di 58.000 comunicazioni, corredate dei relativi documenti amministrativi, tecnici, progettuali e connesse asseverazioni.

Dal 1° gennaio 2011, tali comunicazioni si sono tradotte in altrettante istanze di incentivo, alle quali si sono aggiunte ulte-

riori circa 30.000 richieste di accesso agli incentivi, di cui al cd. terzo conto energia disciplinato dal DM 6 agosto 2010. L'eccezionale dimensione di tale dato si deduce dalla circostanza che, mediamente, nel corso del 2010 si contavano circa 4000/5000 richieste di incentivo al mese.

Per gli adempimenti definiti nella citata legge 129, ai fini di una semplificazione delle procedure, il GSE ha predisposto un portale informatico dedicato e ha pubblicato la relativa «Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici». Tale procedura, integralmente informatizzata, ha previsto l'inserimento sul portale, nell'intervallo temporale 1°-31 dicembre 2010, dei dati e dei documenti relativi agli impianti fotovoltaici, direttamente da parte dei Soggetti Responsabili.

In considerazione dello straordinario numero di accessi, registrato in particolare all'approssimarsi della scadenza di legge, il GSE, al fine di agevolare gli operatori, ha previsto la possibilità di presentare la documentazione anche attraverso altre modalità, come la posta elettronica o l'invio di lettera raccomandata.

Il GSE riferisce di aver avviato la relativa analisi procedendo anche ad una intensa attività di controllo tesa ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento e/o il mantenimento degli incentivi, mediante verifiche documentali, ovvero ispezioni presso gli impianti.

Tali sopralluoghi sono stati effettuati nell'immediatezza della scadenza del termine del 31 dicembre 2010 per impedire

a coloro che non avessero eventualmente e realmente concluso i lavori di realizzazione dell'impianto entro detto termine – come invece dichiarato e asseverato – di ultimarli in epoca successiva.

Il GSE ha quindi segnalato all'Autorità Giudiziaria, per le valutazioni di competenza, i casi di difformità tra la dichiarazione di conclusione di fine lavori e quanto effettivamente riscontrato in situ. Tali attività di verifica consentono, evidentemente, di evitare l'indebito riconoscimento di incentivi con conseguente ingiustificato aggravio economico per l'intero sistema elettrico e, in definitiva, per i consumatori finali.

All'esito delle verifiche, il GSE ha dato agli interessati preavviso di rigetto, nei casi in cui sono state riscontrate difformità nelle allegazioni, rispetto a quanto previsto dalle norme di riferimento e nei casi di diversa valutazione tecnica dello stesso GSE, circa le richieste di tariffa incentivante e relativi premi aggiuntivi.

Considerato che si tratta di risorse pubbliche – in quanto l'onere dell'incentivazione è posto a carico delle componenti tariffarie della bolletta elettrica – l'attività istruttoria deve essere quindi particolarmente accurata e svolta secondo i canoni della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo.

Per quanto attiene alle asseverazioni, le motivazioni alla base dei preavvisi di rigetto trovano diretto fondamento nella norma in esame che prescrive, espressamente, che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, che attesti in particolare due condizioni: «l'effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e l'esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative». È evidente che il GSE non ha alcuna discrezionalità e che asseverazioni parziali non possono essere ammesse ai fini dell'accesso alla tariffa.

Né può esser contestato al GSE di non aver messo a disposizione un format poiché il dettato normativo è sul punto inequivocabile. Va poi aggiunto che il GSE, in data 17 dicembre 2010, ha pubblicato sul suo sito internet un'informativa circa la

necessità che l'asseverazione attestasse le due circostanze sopra indicate. Inoltre, lo scorso 3 giugno, ha pubblicato un'informativa sul suo sito *internet* per fornire chiarimenti circa le asseverazioni oggetto di preavviso di rigetto, valorizzando la sostanza della norma ed aprendo alla possibilità di prendere in considerazione le comunicazioni conformi alla ratio del dettato normativo, anche se formalmente difformi.

Quanto alla possibile valenza di silenzio assenso del mancato rispetto, da parte del GSE, del termine di 60 giorni per la valutazione della domanda, questa va negata, atteso che detto termine non è qualificato né espressamente né implicitamente come perentorio dalle norme di riferimento.

Pertanto, la scadenza di detto termine non può considerarsi accoglimento della richiesta nei termini prospettati dagli interessati. Del resto, l'eventuale ritardo del GSE nel completamento dell'istruttoria non comporta alcuna conseguenza per l'interessato in termini di entità della tariffa e di decorrenza della stessa, atteso che il livello di incentivazione e la decorrenza sono fissati con riferimento al dato oggettivo della data di entrata in esercizio dell'impianto.

Quanto all'asserita difficoltà per i richiedenti di ottenere chiarimenti, il GSE riferisce che arrivano ben 4.500 telefonate giornaliere e che il *contact center* rappresenta solo uno degli strumenti messi a disposizione degli operatori per fornire chiarimenti; si può infatti ricorrere anche ai tradizionali canali di informazione, quali mail – ne vengono inviate oltre 1000 al giorno al solo *contact center* – fax e lettere raccomandate.

Va infine sottolineato che il settore in argomento presenta peculiari caratteri di complessità, considerata la rilevante diffusione della tecnologia fotovoltaica sul territorio nazionale e la notevole articolazione del sistema normativo di riferimento, caratterizzato altresì dalla coesistenza di più regimi di incentivazione (Secondo, Terzo e Quarto Conto energia).

La complessità normativa nella materia in argomento rende, d'altro canto, più frequenti i casi di incompletezza e irregolarità delle istanze presentate, con possibili ulteriori complicazioni istruttorie.

Con riguardo al primo aspetto, il GSE riferisce di un incremento crescente delle richieste di incentivazione, culminante, come sopra riferito, nelle circa 90.000 pervenute dal mese di gennaio ad oggi e fronteggiato dal GSE, implementando la capacità di valutazione tecnica; ad oggi, si valutano più di 450 impianti al giorno, con la prospettiva di valutarne oltre 800 al giorno nei prossimi mesi.

Tutto ciò considerato e proprio per l'aumento esponenziale delle richieste di incentivo, anche in prospettiva, in relazione ai primi mesi di applicazione del cd. Quarto conto energia, è sicuramente necessario prevedere interventi finalizzati ad una maggiore razionalizzazione delle procedure amministrative e dei processi interni e, in generale, un adeguamento delle azioni del GSE, nel senso del rafforzamento della rete di controllo e gestione, in linea con l'espansione del fotovoltaico.

Questo al fine di una maggiore responsabilità ed efficienza nei confronti degli interlocutori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	89
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	89
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	90
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	92

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	91
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola	91
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	91
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Buonfiglio ha

cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Luigi Muro.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato il complesso andamento dei lavori parla-

mentari della corrente settimana, prospetta l'opportunità di consentire ai gruppi lo svolgimento dei necessari approfondimenti legati al contenuto della manovra finanziaria in ordine all'argomento in discussione, prevedendo, dunque, un breve differimento del seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI concorda con l'esigenza testé prospettata dalla presidenza della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone, pertanto, di rinviare alla prossima settimana l'esame delle proposte emendative (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 491, di mercoledì 8 giugno 2011*) riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, tornato a riunirsi per valutare le possibili modifiche e integrazioni al testo unificato delle proposte di legge in esame, anche alla luce dei pareri nel frattempo acquisiti – è stato elaborato un ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 762, 1550, 2112 e

2654, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Propone, pertanto, di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che il Comitato ristretto, nella riunione del 5 luglio scorso, ha convenuto sull'importanza di valutare con la massima attenzione i profili finanziari, anche in modo da assicurare che le misure recate dal provvedimento siano effettivamente in grado di produrre gli effetti auspicati in favore dei lavoratori coinvolti, propone che – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti – la Commissione richieda al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Cesare DAMIANO (PD), pur condividendo l'esigenza di svolgere i dovuti approfondimenti circa la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, auspica che il Governo predisponga quanto prima la relazione tecnica.

Giovanni PALADINI (IdV) concorda sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI prende atto della proposta appena formulata dalla presidenza a nome della Commissione.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento,

ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 luglio 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo ».

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori inseriti nei gruppi di categorie di soggetti di cui alla lettera A) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 13 e dei commi 15 e 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21

marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:

a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;

b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) non aver superato quindici giornate lavorative in cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'arco dei due anni precedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.

5. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.

6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: «4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto, calcolata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per

maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: «2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma 2, è raddoppiato ».

9. I lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera A) del citato decreto ministeriale 15 marzo 2005, che non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.

10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: «Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali per-

sonali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10».

11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri ».

12. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: « esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « a contribuzioni versate o accreditate in loro favore comprese quelle per prosecuzione volontaria. La contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo deve essere pari ad almeno due terzi ».

13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine della maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi del comma 1 ».

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il numero 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

b) il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

c) il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283.

15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripristinata l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70.

17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, diverse da quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza.

18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e

all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

21. Ai fini di cui al presente articolo, per lavoratori si intendono i lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti tra le categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al comma 1.

ART. 2.

(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché le modalità per la dimostrazione del rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio è individuale. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il foglio di ingaggio è sottoscritto dalle parti e corrisposto al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.

2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.

3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE, ferme restando le competenze dell'Agenzia delle entrate e degli altri organismi dell'Amministrazione tributaria.

4. Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L'ispettorato del lavoro di cui al periodo precedente comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del « certificato di agibilità ENPALS », da effettuarsi unicamente con la procedura on-line istituita presso il portale dell'ENPALS, il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'ENPALS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel « certificato di agibilità ENPALS » devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'ENPALS e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del « certificato di agibilità ENPALS ».

ART. 3.

(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la

speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. È agente dell'artista di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta i lavoratori dello spettacolo, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

3. L'attività professionale di agente è incompatibile con quella di produttore e in nessun caso può essere svolta da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso partecipazioni.

4. È interdetto l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.

5. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equi-

parate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « le agenzie teatrali » sono inserite le seguenti: « e le agenzie degli artisti dello spettacolo ».

ART. 4.

(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato « registro », al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

3. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti, nel registro di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata dalla Commissione di cui al comma 4.

4. Per la valutazione delle domande di cui al comma 3, è nominata con il decreto

di cui al comma 6, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri.

5. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-*quater* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

7. La figura professionale della « maschera », operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; a tal fine, per la citata figura professionale non si applica quanto disposto dal comma 7 al comma 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2009, n. 235.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, a 10 milioni di euro

per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto all'anno 2012, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Limitatamente all'anno 2012, la misura dell'aliquota aggiuntiva di cui al primo periodo dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è pari,

per i soli iscritti alle gestioni dell'ENPALS, a due punti percentuali sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per l'anno 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, un contributo di solidarietà straordinario, pari al tre per cento, per gli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05064 Barani: Piano informativo sulle pratiche da attuare per evitare eventuali contaminazioni da batterio <i>Escherichia Coli</i>	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	104
5-05065 Binetti: Incremento dei fondi per il funzionamento del registro dell'ADHD e per l'inserimento nel registro di tutti gli psicofarmaci per l'età pediatrica	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	106
5-05063 Bossa: Possibile correlazione tra un caso di tifo diagnosticato a Napoli e l'emergenza rifiuti	100
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Nuovo testo C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
AVVERTENZA	103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione at-

traverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05064 Barani: Piano informativo sulle pratiche da attuare per evitare eventuali contaminazioni da batterio *Escherichia Coli*.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto. Richiama, peraltro, l'attenzione del Governo sui possibili rischi legati alle perdite del sistema italiano di acquedotti, essendo il batterio *Escherichia Coli* trasmissibile per via orofecale. Sottolinea, altresì, i rischi in cui, in conseguenza di tale situazione, potrebbero incorrere gli amministratori locali, qualora, analogamente a quanto accaduto a Napoli, la magistratura ipotizzasse arbitrariamente, a loro carico, il reato di epidemia colposa.

5-05065 Binetti: Incremento dei fondi per il funzionamento del registro dell'ADHD e per l'inserimento nel registro di tutti gli psicofarmaci per l'età pediatrica.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'urgenza di un intervento volto a evitare che il disagio psichico dei bambini sia oggetto di un'impropria medicalizzazione.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Mentre apprezza, infatti, l'impegno del Governo per assicurare il funzionamento e il potenziamento del registro per la sindrome ADHD, giudica insufficienti le rassicurazioni in ordine all'attività pubblicitaria impropriamente svolta dalla casa farmaceutica in questione, essendo tale circostanza stata ammessa dalla casa farmaceutica medesima. Riservandosi, quindi, di far pervenire l'ulteriore documentazione sollecitata dal ministro, osserva che lo stesso ministro dovrebbe avere a sua disposizione strumenti per il reperimento di informazioni ben superiori a quelli di cui possa disporre l'interrogante.

5-05063 Bossa: Possibile correlazione tra un caso di tifo diagnosticato a Napoli e l'emergenza rifiuti.

Andrea SARUBBI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario,

sottolineando come essa, lungi dal voler procurare allarmi infondati, prenda le mosse da un caso clinicamente accertato e certificato.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando come, ferma restando l'esclusione del rischio epidemiologico, la diffusione di zecche, ratti e blatte, collegata all'emergenza rifiuti, possa certamente determinare singoli casi di trasmissione della patologia in oggetto, sebbene non si sia ad oggi verificato alcun caso di tale trasmissione. Comunque, la situazione è costantemente monitorata sotto il profilo epidemiologico. Precisa, inoltre, che, sebbene uno studio pubblicato ieri sostenga l'esistenza di una correlazione tra l'esposizione alla diossina e l'insorgenza di patologie tumorali, tale correlazione è stata smentita dalle ricerche condotte in proposito dall'Istituto superiore di sanità. Studi simili, infatti, devono tener conto di diversi fattori, tra cui gli stili di vita della popolazione interessata. Ciò premesso, pur in assenza di rischi concreti per la salute dei cittadini, dichiara di condividere le preoccupazioni degli interroganti per l'emergenza dei rifiuti nella regione Campania, la quale esula, peraltro, dalle specifiche competenze del suo dicastero.

Andrea SARUBBI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per il fatto che il ministro Fazio abbia affrontato tutti i profili problematici evidenziati nell'atto di sindacato. Giudica, invece, solo parzialmente soddisfacente la risposta relativa ai rischi sanitari, in quanto questi non vengono esclusi in maniera assoluta. Ritiene, infine, del tutto insoddisfacente la risposta del rappresentante del Governo sul piano politico, poiché l'emergenza dei rifiuti nella regione Campania deve essere affrontata come grande questione nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Nuovo testo C. 4449 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, integrando la relazione svolta ieri, fa presente che, tra le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati in sede referente, vada segnalata l'introduzione, all'articolo 3, comma 1, di una nuova lettera *h*), che modifica l'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Sostanzialmente, viene richiesto il parere positivo del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo, non solo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ma anche per il rilascio del permesso medesimo ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di

integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Alla luce di quanto esposto, formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Andrea SARUBBI (PD) esprime forti perplessità sulla norma del provvedimento in esame in base alla quale il rapporto di familiarità con i cittadini extracomunitari presenti in Italia, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, deve essere documentato dall'autorità competente del Paese di provenienza. In molti casi, tale norma può rendere estremamente difficile l'ottenimento della carta di soggiorno. Invita, altresì, il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una condizione volta a tutelare maggiormente i minori non accompagnati presenti nel nostro Paese, annunciando altrimenti, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, osserva, rivolto al collega Sarubbi, che la prima questione sollevata, relativa ai familiari di cittadini extracomunitari, discende da una modifica richiesta espressamente dalla Commissione europea, sulla base della direttiva comunitaria in materia. Quanto al problema dei minori non accompagnati, ricorda che, come evidenziato nella relazione svolta ieri, esso è adeguatamente affrontato nel decreto-legge in esame. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del Presidente Giuseppe PALUMBO. — Inter-

viene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.
Atto n. 370.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donata LENZI (PD) osserva, preliminarmente, che lo schema di Piano sanitario nazionale in esame avrebbe richiesto un maggiore approfondimento da parte della Commissione. Si sofferma, quindi, brevemente sul problema dell'integrazione socio-sanitaria, resa tanto più urgente dalle problematiche sanitarie e assistenziali connesse all'invecchiamento della popolazione e caratterizzata, purtroppo, da forti disomogeneità territoriali. Riconosce, in proposito, che il Piano ha il merito di affrontare correttamente la questione, evidenziando, tra l'altro, la necessità di un adeguato investimento sulle figure professionali coinvolte. Osserva, tuttavia, che tale impostazione appare incompatibile con i contenuti della manovra di finanza pubblica appena varata dal Governo con il decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo essersi rammaricato dello scarso tempo che la Commissione può dedicare allo schema di Piano sanitario in esame, osserva come la valenza programmatica di tale schema rischi di essere vanificata dalla scarsa capacità del Governo di indirizzare e coordinare la politica sanitaria regionale, come l'onorevole Di Virgilio ha più volte evidenziato. Rileva, inoltre, che le statistiche stilate sulla base della soddisfazione dei consumatori collocano l'Italia al quindicesimo posto in un elenco di trentatré Paesi e, quindi, in una posizione assai meno

favorevole di quella assegnata dall'Organizzazione mondiale della sanità. In proposito, sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, anche al fine di prevenire e contrastare l'inaridimento del rapporto tra medici e pazienti. Dichiarò, quindi, di condividere il richiamo del ministro, nella sua risposta a un atto di sindacato, all'importanza degli stili di vita, ricordando come alcuni sistemi sanitari escludano dall'accesso a determinate prestazioni quanti praticino stili di vita dannosi per la salute. Evidenzia, altresì, l'importanza di controlli adeguati sulle schede di dimissione ospedaliera (SDO), al fine di verificare scrupolosamente – come avviene in sistemi sanitari per altri versi poco invidiabili, come quello statunitense – l'effettiva erogazione della prestazione. Si sofferma, quindi, sulla necessità di verificare attentamente, specie per le strutture sanitarie private convenzionate, oltre che l'effettiva erogazione, anche l'appropriatezza della prestazione sanitaria, onde evitare abusi e, di conseguenza, un aumento ingiustificato della spesa sanitaria. In proposito, sottolinea anche l'esigenza di superare o, almeno, adeguare i *diagnosis related groups* (DRG), che pure hanno rappresentato un significativo progresso nel sistema dei rimborsi, rispetto al precedente criterio dei giorni di degenza. Evidenzia, altresì, le possibili conseguenze negative derivanti dal blocco del *turn-over*, ribadito nel recente decreto-legge di manovra finanziaria, per il personale amministrativo. Ricorda, infine, come l'età media degli ospedali italiani sia pari a sessantadue anni e come, quindi, sia necessario ispirare la realizzazione di nuove strutture ai moderni criteri individuati dal ministro Veronesi nel progetto « Ospedale del futuro ».

Il ministro Ferruccio FAZIO, intervenendo per una precisazione, fa presente che, verosimilmente, la Conferenza unificata non si esprimerà sul provvedimento in esame in tempi brevi e, pertanto, è

possibile che l'iter di approvazione non si concluda prima del prossimo mese di settembre. Invita, quindi, i membri della Commissione a trasmettere le loro osservazioni al relatore, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare favorevolmente molte delle considerazioni svolte sin qui dai deputati intervenuti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, come si evince anche dall'intervento del ministro Fazio, la Commissione può disporre, per l'esame del provvedimento in titolo, di tutto il tempo necessario a un adeguato approfondimento dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ALLEGATO 1

5-05064 Barani: Piano informativo sulle pratiche da attuare per evitare eventuali contaminazioni da batterio *Escherichia Coli*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al *Question Time* in esame, inizio fornendo informazioni sull'epidemia di infezioni da *Escherichia coli* O104 enteroemorragico (EHEC), produttore di shiga-tossine (STEC), in Germania è stata causata da un ceppo batterico che raramente viene isolato in corso di epidemie. Tale batterio provoca diarrea emorragica e, in una certa percentuale di casi una grave complicanza, la sindrome emolitico uremica (SEU), a causa dei danni della tossina a carico delle cellule renali.

Il focolaio epidemico ha colpito la parte settentrionale della Germania e, ad oggi, sono state notificate 3.338 infezioni da EHEC con 17 decessi e 898 casi di SEU con 33 decessi.

Inizialmente le autorità sanitarie tedesche hanno considerato come cibi sospetti cetrioli, pomodori, lattuga e, successivamente, è stata identificata una contaminazione da *E. coli* O104 in germogli di legumi: a tutt'oggi non è stata ancora accertata la modalità della contaminazione.

Per quanto riguarda l'Italia, i casi di diarrea da *E. coli*, produttrici di Shiga-tossine (STEC) e verocitossine (VTEC) sono notificabili in classe II, secondo il DM 15 dicembre 1990, nell'ambito delle diarreie infettive non da *Salmonella*. È noto, tuttavia, che queste infezioni sono soggette a forte sottotifica anche a causa della difficoltà diagnostica e scarsa disponibilità di metodi, soprattutto per i sierogruppi

non-O157, nei laboratori territoriali che raramente eseguono questo tipo di indagini.

Le infezioni da STEC/VTEC rientrano, inoltre, nella rete di sorveglianza di laboratorio Enter-net Italia, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che fornisce anche i dati sulle infezioni da STEC/VTEC che vengono inviati dal Ministero della Salute al sistema europeo di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmesse da alimenti, presso l'ECDC.

In Italia, la SEU non è soggetta a specifica notifica obbligatoria nell'ambito del sistema di sorveglianza delle malattie infettive. La sua sorveglianza su base nazionale viene attuata da una rete di centri di nefrologia pediatrica nell'ambito delle attività del Registro italiano della SEU, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.

Il numero di casi di SEU segnalati ogni anno al Registro è di circa 40. I sierogruppi VTEC più frequenti, in Italia, sono O157 e O26. Dal 1998 al 2010, i casi in totale, notificati al Registro Italiano della SED, sono stati 721, età mediana 25 mesi, per il 52 per cento le persone colpite sono di sesso maschile.

Nel merito della questione posta dall'Onorevole interrogante, per la particolare gravità e dimensione del focolaio tedesco e le peculiari caratteristiche epidemiologiche dei casi, il Ministero della Salute il 3 giugno u.s. ha immediatamente allertato

gli Assessorati alla Sanità Regionali e, attraverso il continuo contatto con il centro di referenza dell'istituto Superiore di Sanità, ha sollecitato l'attenzione dei centri di nefrologia operanti sul territorio nazionale sulla possibile occorrenza di casi anche nel nostro Paese e la loro immediata segnalazione.

Inoltre, tramite comunicati di aggiornamento periodico sull'epidemia, questo Ministero ha fornito ai cittadini consigli sulle precauzioni da adottare contro tali infezioni: lavarsi frequentemente le mani dopo aver maneggiato alimenti, lavare a fondo le verdure, evitare il consumo di carne cruda, lavare bene coltelli, taglieri e altri utensili usati per la preparazione dei cibi, evitare di utilizzare senza lavare lo stesso tagliere e/o utensile per più

alimenti e lavare bene le mani prima di manipolare i cibi e dopo aver usato la *toilette*.

Le persone che hanno recentemente soggiornato in Germania devono prestare attenzione alla comparsa di sintomi gastroenterici e nel caso di diarrea emorragica di rivolgersi al proprio medico.

È inutile, ingiustificata, e spesso dannosa, l'assunzione di antibiotici per via preventiva.

Si segnala, inoltre, che nel sito istituzionale del Ministero della Salute è stato dedicato alla problematica in questione un apposito spazio « Focus sicurezza » (<http://wwsalute.gov.it/dettaglio/principaleFocus-Nuovo.jsp?id=21&area=batterioKilier>) contenente le informazioni aggiornate e le risposte alle domande più frequenti sull'argomento.

ALLEGATO 2

5-05065 Binetti: Incremento dei fondi per il funzionamento del registro dell'ADHD e per l'inserimento nel registro di tutti gli psicofarmaci per l'età pediatrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al *Question Time* in esame, l'interrogante pone due questioni.

La prima riguarda l'avvio di un'intensa campagna pubblicitaria finalizzata all'inserimento di un nuovo psicofarmaco per bambini in Italia, che sarebbe condotta con modalità non del tutto trasparenti.

Per tale specifico aspetto, segnalo che nessuna pubblicità presso gli operatori sanitari è permessa alle aziende farmaceutiche prima di aver ottenuto l'autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco, e sottolineo inoltre che è vietata ogni forma di pubblicità al pubblico per i farmaci da prescrizione.

Le medesime prescrizioni valgono anche per i convegni e congressi.

Deve ritenersi altresì preclusa ogni forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 216/2006, consistente nell'attività di supporto diretto dell'azienda nell'organizzare convegni o seminari specifici rispetto al farmaco in sperimentazione, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere il futuro utilizzo dello stesso.

Sarebbe pertanto utile per il Ministero, conoscere in modo più dettagliato le attività pubblicitarie di cui l'Onorevole interrogante è venuta a conoscenza, al fine di poter avviare la necessaria istruttoria a indagini NAS finalizzata all'applicazione delle relative sanzioni.

Per quanto concerne la seconda questione sollevata dagli onorevoli interroganti, e cioè la diminuzione progressiva delle somme inizialmente stanziati in fa-

vore dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha assicurato il suo attuale e futuro impegno a favore del registro ADHD.

Necessita però chiarire che il *budget* originariamente stanziato, pari a 150.000,00 euro per l'anno 2009, era sostanzialmente elevato in funzione delle necessità connesse alla fase di avvio ed implementazione del registro stesso, avvenuto nel 2008/2009.

Una volta conclusa tale fase di avvio, il mantenimento dello stesso registro necessita di risorse economiche notevolmente inferiori rispetto al periodo iniziale; per questo motivo il finanziamento è stato progressivamente ridotto; va comunque precisato che il tutto non ha pregiudicato o compromesso la funzionalità del registro medesimo.

Comunico inoltre che, per quanto riguarda l'inserimento di ulteriori psicofarmaci nel registro – fatto salvo il necessario e preliminare esame degli organi tecnici competenti – verranno stanziati le somme idonee affinché si possa gestire la fase dell'inserimento degli stessi nel registro.

Da ultimo, per la preoccupazione sollevata circa il potenziale mancato rinnovamento del registro ADHD, comunico che il CINECA, fino al 31 dicembre 2011, garantirà la manutenzione e gestione dello strumento informatico.

A partire dal 1° gennaio 2012, il CINECA continuerà a garantire il funzionamento del *server* su cui è collocato il

registro. Verrà però meno l'attività di sviluppo e di assistenza informatica a distanza, che però sarà garantita dal settore informatico dell'istituto superiore di sanità che già sta sviluppando un applicativo *web-based* su cui far migrare il registro ADHD gestito dal CINECA.

Questa soluzione permetterà un contenimento dei costi, il mantenimento degli *standard* di sicurezza dei dati sensibili dei pazienti iscritti nel registro ed il monitoraggio dell'uso dei farmaci autorizzati per il trattamento multimodale dell'ADHD e delle terapie psico-sociali.

ALLEGATO 3

5-05063 Bossa: Possibile correlazione tra un caso di tifo diagnosticato a Napoli e l'emergenza rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al *Question time* precisando in via preliminare che il caso di tifo murino richiamato nell'atto ispettivo in esame non sembra avere correlazioni con la presenza dei rifiuti in strada nella città di Napoli.

Comunico, inoltre, che il Ministero, in merito all'emergenza rifiuti, è costantemente in contatto, anche tramite l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con la Regione Campania e gli Enti locali: il 28 giugno 2011 si è svolta una riunione di coordinamento per garantire con la dovuta attenzione il monitoraggio sulla situazione sanitaria.

Nel merito del caso sottoposto, segnalo che il caso di tifo murino è stato comunicato al Ministero della Salute in data 4 luglio 2011 dal referente per le malattie infettive della Regione Campania e dal Centro nazionale di Epidemiologia e Sanità Pubblica (CNEPS) dell'ISS.

La malattia ha riguardato un paziente immunocompromesso e con patologie croniche pregresse, la cui sintomatologia è insorta il 25 maggio 2011.

Iniziata una terapia che non risolveva il quadro clinico, il paziente è stato ricoverato il 1° giugno, trattato con terapia antibiodica mirata per infezione da *Rickettsia tiphy*, diagnosticata in laboratorio, è stato già dimesso in buone condizioni con indicazione della terapia farmacologica da seguire a domicilio.

Dall'indagine epidemiologica effettuata sul caso dal competente servizio della ASL di residenza del paziente, è emerso che questi, nel mese precedente il ricovero,

aveva effettuato lavori di ristrutturazione in casa, durante i quali aveva notato la presenza di ratti nell'appartamento.

Il « Tifo murino o endemico » è una malattia causata da *Rickettsie*, microrganismi veicolati da zecche/pulci/pidocchi, ampiamente presenti in tutto il mondo.

Il loro serbatoio naturale è costituito da roditori, piccoli mammiferi, cani; nel caso del tifo esantematico il serbatoio è l'uomo, oltre che lo scoiattolo volante.

Tranne il tifo esantematico o petecchiale, trasmesso dalla *Rickettsia prowazekii* attraverso pidocchi, le cui ultime epidemie in Italia risalgono agli anni '50, che è soggetto alla notifica obbligatoria in classe 1, quindi immediata, per le misure preventive da applicare e poiché è sotto sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 le « Rickettsiosi », come tali, sono soggette a notifica obbligatoria in classe II e inviate con cadenza mensile e, quando vi sia la specifica dell'agente eziologico, in classe V con riepilogo annuale, secondo il DM. 15 dicembre 1990.

Dalle notifiche di « Rickettsiosi », senza specifica dell'agente eziologico, pervenute a questo Ministero, risultano nel 2007, 224 casi in Italia, 18 in Campania; nel 2008, 128 casi in Italia, 10 in Campania; nel 2009, 338 casi in Italia, 4 in Campania.

In Italia le rickettsiosi più frequenti sono quelle trasmesse da zecche, che causano la « Febbre bottonosa », causata dalla *Rickettsia conorii*, ampiamente diffusa nell'area mediterranea.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

C. 4449 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, segnala che la I Commissione ha inviato il nuovo testo del disegno di legge C. 4449 di conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2011.

Rispetto al testo del quale la Commissione XIV ha avviato l'esame nella seduta di ieri sono state introdotte alcune limitate modifiche. In particolare:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1), capoverso *3-bis*, è stato previsto che, nell'ambito della valutazione della situazione complessiva personale dell'interessato, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti per il soggiorno dello Stato, si abbia particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo;

alla lettera *f*) dell'articolo 1 è stato precisato che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno non costituisce condizione « necessaria » per l'esercizio di un diritto;

all'articolo 3, comma 1, è stata inserita una nuova lettera *h*) volta a recare una modifica nella procedura per l'attribuzione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro

subordinato o autonomo al compimento della maggiore età per i minori stranieri, consentendo tale attribuzione per i minori stranieri non accompagnati, oggetto di affidamento o sottoposti a tutela, anche qualora non siano stati inseriti in un progetto di integrazione sociale, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri.

Evidenza che le modifiche apportate dalla Commissione di merito non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Ad ulteriore integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri, rileva la necessità di compiere un approfondimento in ordine alle modalità con le quali il decreto legge recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione del 28 aprile scorso, fermo restando che la sostituzione della previsione della reclusione per l'inottemperanza all'ordine al questore a lasciare il territorio nazionale con un articolato sistema di multe che vanno da 10 a 20 mila euro, sicuramente recepisce, come già segnalato, il dispositivo della sentenza che osta ad uno Stato membro la previsione della detenzione.

Sandro GOZI (PD) sottolinea in primo luogo come nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione è stata opportunamente modificata la disposizione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1, precisando che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno non costituisce condizione « necessaria » per l'esercizio di un diritto, superando un dubbio interpretativo che aveva segnalato nella seduta di ieri. Non sembrano rilevarsi ulteriori profili problematici in ordine alle modifiche recate con riferimento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.

Non altrettanto può dirsi delle disposizioni riguardanti la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, che recano profili di forte

problematicità in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Rileva preliminarmente che il decreto-legge si è reso necessario per le numerose violazioni ed aggiramenti di tale direttiva, che sarebbero state evitate se il Governo avesse provveduto ad un'attuazione piena, senza lasciare scadere il termine ultimo del recepimento. Si augura che così non accada nei prossimi mesi per due importanti direttive ai fini di un efficace e completo governo dell'immigrazione (quella sulla repressione del lavoro irregolare dei migranti e quella sulla « carta blu » per gli ingressi dei lavoratori aventi elevate professionalità), delle quali è imminente la scadenza e che dovrebbero essere recepite con la delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2010, che però la Camera dei deputati non ha ancora approvato.

Passando ad illustrare i rilievi tecnici alle disposizioni del provvedimento, sottolinea in primo luogo che tra le modifiche introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge al decreto legislativo n. 30 del 2007, si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarità del diritto di soggiorno non è condizione per l'esercizio di tale diritto né di quelli derivati. La formulazione adottata è ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'articolo 25, comma 1, della Direttiva 2004/38/CE, però, sgombra il campo da ogni dubbio: « 4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova. » Il testo va quindi interpretato, a suo avviso, nel modo seguente: « il possesso di un documento ... ecc... non è condizione necessaria per l'esercizio ...

ecc.». In tal senso riterrebbe utile una modifica del testo dell'articolo 1 del decreto-legge, nel quale si modifichi l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2007, sostituendo le parole « condizione per l'esercizio di un diritto » con le parole seguenti « condizione necessaria per l'esercizio di un diritto ».

Rileva in secondo luogo che il capo II del decreto-legge sceglie la via di modifiche puntuali e accurate al testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nel tentativo di adeguare tardivamente l'ordinamento italiano alla direttiva 2008/115/CE che ha come obiettivi non soltanto quello di assicurare una efficace politica di rimpatrio degli stranieri in situazione irregolare, ma anche quello di prevedere e assicurare una comune tutela dei diritti dei cittadini di Paesi terzi. Dall'insieme del testo delle disposizioni introdotte dal decreto-legge sembra chiaro che la qualità e quantità di situazioni in cui il provvedimento amministrativo di espulsione è immediatamente eseguito con accompagnamento alla frontiera (articolo 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 1998) sono tali e tante e i limiti alla partenza volontaria sono tali e tanti che le ipotesi residuali in cui sarebbe concessa la partenza volontaria – per come vengono esposte nel testo del decreto – appaiono delle mere eccezioni.

Ciò comporta due conseguenze precise di illegittimità sotto il profilo costituzionale e sotto il profilo della conformità alla direttiva comunitaria, che peraltro è a sua volta un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione. Dal punto di vista costituzionale, se l'insieme delle ipotesi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera fa ritenere che l'accompagnamento immediato alla frontiera dell'espulso sia il contenuto tipico, ordinario ed ineludibile del provvedimento amministrativo di espulsione allora non si tratta di casi eccezionali e dunque viene meno l'eccezionalità che è uno dei presupposti richiesti dall'articolo 13, comma 3 Cost. per la deroga alla

riserva di giurisdizione per i provvedimenti limitativi della libertà personale, sicché occorre ritornare alla piena riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13, comma 2 Cost. Pertanto in base alla riserva di giurisdizione prevista in generale dall'articolo 13 Cost. tutti i provvedimenti amministrativi di espulsione che comportino l'immediato accompagnamento alla frontiera dovrebbero essere adottati fin dall'inizio dall'autorità giudiziaria (giudice di pace o altro giudice), magari su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, e non potrebbero perciò essere emanati dall'autorità di pubblica sicurezza con successiva convalida giurisdizionale.

Qualora si voglia invece mantenere l'adozione dei provvedimenti espulsivi in capo all'autorità di pubblica sicurezza con successiva convalida giurisdizionale occorre allora limitarne i casi ad ipotesi effettivamente eccezionali.

Dal punto di vista della direttiva comunitaria che si vorrebbe attuare le norme paiono contrastare con la recente interpretazione della direttiva citata, data dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza del 28 aprile 2011, nella quale la Corte ricorda che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio dello straniero in condizione di soggiorno irregolare stabilita dalla direttiva corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che più limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità e ricorda che perfino il ricorso al trattenimento, la più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell'ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato « allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi (...): il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sot-

toposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, cioè non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell'allontanamento deve essere quanto più breve possibile ».

Perciò l'intero sistema italiano degli allontanamenti, dei respingimenti, dei trattenimenti e delle espulsioni deve essere riformato fondandosi sul principio cardine della direttiva 115/2008 sui rimpatri degli stranieri in situazione irregolare, cioè anzitutto sulla partenza volontaria e agevolata, il che non impedisce eventuali allontanamenti forzati e trattenimenti in quei casi (di per sé eccezionali) in cui sussistono concreti pericoli di fuga, poiché la direttiva configura la coercizione e il trattenimento come rimedi estremi: occorre evitare che l'infrazione italiana alle norme comunitarie continui.

Un decreto-legge che invece prevede poche modifiche e indichi soltanto quali sono le espulsioni da eseguirsi con accompagnamento immediato trasforma in regola generale l'eccezione e così ancora elude la regola generale della partenza volontaria, mentre l'Italia continua a non attuare anche tutto il resto della direttiva.

Occorre peraltro ricordare che la sentenza della Corte dell'UE del 28 aprile 2011 che ha dichiarato l'immediata applicabilità delle norme della direttiva sufficientemente precise ed autoapplicative comporta che sono fin da subito disapplicabili da qualsiasi giudice anche le norme introdotte dal decreto-legge che eludano o violino le norme autoapplicative della direttiva. Perciò le norme del decreto-legge che eludano, violino od omettano di attuare la direttiva comunitaria, essendo immediatamente disapplicabili sono inefficaci e controproducenti, sicché dovrebbero essere subito modificate con la legge di conversione in legge, anche perché non fanno cessare le infrazioni alle norme comunitarie, ma magari ne creano di nuove.

In ogni caso la sovrapposizione e la mescolanza di misure di privazione della libertà derivanti dal diritto penale e dalla

cd. « detenzione amministrativa », che costituisce il nucleo delle misure repressive introdotte dalle leggi del 2002 e del 2009, oltre ad essere irrazionale ed inefficace, contrastano con il diritto europeo.

È dunque urgente una profonda revisione generale delle norme sull'ingresso, sul soggiorno e sull'allontanamento degli stranieri extracomunitari, anche recuperando le dimenticate conclusioni a cui nel 2007 era giunta la Commissione d'indagine ministeriale presieduta da De Mistura che aveva delineato un quadro impietoso (da allora ulteriormente peggiorato) della situazione italiana sulla materia e aveva indicato proposte per migliorarlo.

Rispetto alla direttiva e alla sua scansione logico-temporanea occorre riconoscere che nell'articolo 3 del decreto-legge manca anzitutto la previsione di una decisione di rimpatrio dello straniero in situazione irregolare, distinta dal provvedimento di allontanamento. Occorre infatti ricordare che non tutti gli stranieri in posizione irregolare devono essere espulsi, perché la loro posizione giuridica può essere regolarizzata qualora sussistano una serie di ipotesi previste dalle norme vigenti.

Circa la partenza volontaria prevista nell'articolo 13, comma 5, del testo unico delle leggi sull'immigrazione, per evitare l'infrazione alla direttiva comunitaria occorre ancor più irrobustire i casi di esecuzione differita (partenza volontaria). Occorre dunque mantenere l'ipotesi di espulsione differita originariamente recata dal medesimo comma 5 dell'articolo 13, sia introdurre la tutela per gli stranieri che erano regolarmente residenti che è prevista dal Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In secondo luogo occorre incentivare l'accesso ai programmi di rimpatrio assistito prevedendo che la partenza volontaria sia disposta nei confronti di chi abbia manifestato la volontà di accedere ad un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i presupposti. In terzo luogo, osserva che il decreto-legge sembra trascurare la mancata richiesta, da parte dello straniero, del termine per la partenza volontaria. In quarto luogo

occorre disciplinare i modi con cui lo straniero può richiedere la proroga del termine per partenza volontaria. In quinto luogo occorre prevedere che il giudice dell'espulsione è anche il giudice dell'eventuale ricorso contro il rifiuto della concessione del termine per la partenza volontaria. Occorre dunque aggiungere alla fine dello stesso comma 5 dell'articolo 13 limiti e garanzie per tenere conto delle lacune e criticità appena segnalate. Sarebbe dunque opportuno aggiungere alla fine del nuovo testo del comma 5 le seguenti parole: « La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal Questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga

della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione. ».

Notevoli profili di illegittimità riguardano poi le misure utili a scongiurare il rischio di fuga, poste a garanzia della concessione di un termine per la partenza volontaria.

Il decreto-legge prevede che l'esistenza di una disponibilità economica in capo allo straniero espellendo (determinata dal Decreto legge in un importo non inferiore a ben tre mesi di assegno sociale) è presupposto per la concessione del termine, in violazione dell'articolo 7, per. 3 della direttiva che prevede soltanto che lo Stato possa imporre al cittadino di Paese terzo la « costituzione di una garanzia finanziaria adeguata ». Premesso che è difficile che nelle fasi dell'identificazione ed espulsione riesca a « dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite » è evidente che la scelta di trasformare il requisito economico da forma di garanzia in un presupposto per la concessione del termine per la partenza volontaria elude l'effetto utile della direttiva (che — non bisogna dimenticare — ha come obiettivo l'assicurazione di una efficace politica di rimpatrio, ma — dall'altro lato e con eguale rilievo — di assicurazione di comune tutela dei diritti dei cittadini di Paesi terzi). Non è previsto che la convalida delle misure poste a garanzia del rischio di fuga avvenga previa instaurazione di un effettivo contraddittorio davanti al Giudice tra straniero e autorità di

Pubblica Sicurezza; il contraddittorio è solo eventuale (lo straniero ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie e deduzioni) e la difesa tecnica non è necessaria, ma solo facoltizzata. La garanzia del contraddittorio è prevista in modo inderogabile dall'articolo 111 Cost. e non già dalla direttiva, il cui articolo 13, parr. 2-4 che prevede che la presenza di un difensore, ai fini di chiedere e ottenere la revisione delle «decisioni connesse al rimpatrio» è qualificata come mera facoltà attivabile su richiesta dell'interessato. In ogni caso il carattere coercitivo della misura imposta allo straniero, l'esiguità dei termini a disposizione e la prevedibile scarsa conoscenza della lingua italiana comportano che la mancata previsione di una necessaria presenza del difensore sembra porsi in contrasto con l'esigenza costituzionale di garantire un effettivo diritto di difesa all'interessato.

In ogni caso l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva prevede che l'imposizione di garanzie deve essere facoltativa e soltanto se sussiste il rischio di fuga e non obbligatoria, come invece prevede il decreto-legge. Occorrerebbe pertanto, per i motivi indicati, specificare che nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; *d)* dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo.

Circa la nozione di pericolo di fuga si rileva anzitutto il rischio che l'elenco delle situazioni indicate nel decreto-legge e la vaghezza di alcune di esse finiscano per

trasformarle nelle situazioni più comuni in cui si trova qualsiasi straniero in situazione irregolare. Si prevede infatti che il rischio di fuga sussista anche in caso di «mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato». Una interpretazione rigida della norma potrebbe imporre di richiedere che vi sia documentazione che attesti la disponibilità di un alloggio nella diretta disponibilità dello straniero, a lui intestato, il che potrebbe essere inconciliabile con la condizione di irregolarità dello straniero stesso. Una interpretazione più ragionevole potrebbe invece fare riferimento alla disponibilità di un alloggio – anche intestato a parenti o amici capaci di accogliere l'interessato – ove lo straniero possa essere agevolmente reperito. Peraltro appare improbabile che lo straniero riesca a documentare all'autorità di Pubblica sicurezza la disponibilità di tale alloggio, nei ristrettissimi tempi entro cui il Questore deve scegliere se concedere o non concedere il termine per la partenza volontaria.

Occorre dunque modificare la disciplina degli indizi del pericolo di fuga indicati nelle lettere *a)* e *b)* del nuovo testo dell'articolo 13, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, sostituendoli con i seguenti: «*a)* distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità; *b)* mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia

legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarato la disponibilità ad ospitarlo;».

Circa l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione è evidente che le modifiche introdotte dal decreto-legge nell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione sono divergenti rispetto ai principi e alle norme della citata direttiva sui rimpatri.

Circa i presupposti del trattenimento dello straniero da allontanare e delle misure alternative al trattenimento occorre anzitutto ricordare che l'articolo 15 della direttiva prevede che il trattenimento possa essere disposto, almeno nel primo periodo non superiore a sei mesi, se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive e soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: *a*) sussiste un rischio di fuga o *b*) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Si osserva invece che le modifiche introdotte dal decreto-legge nell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione prevedono invece diversi aspetti contrastanti con quelli previsti dalla direttiva. L'articolo 14, comma 1-*bis*, introdotto dal decreto-legge prevede che le misure non coercitive possono essere disposte se lo straniero ha la disponibilità di un passaporto o altro documento equipollente e valido. Un simile presupposto sembra violare l'articolo 9, paragrafo 2 lettera *b*) della direttiva 2008/115/CE, secondo il quale la mancata identificazione giustifica il rinvio dell'allontanamento e non la compressione dei diritti di libertà dell'interessato, in coerenza con l'articolo 9, par. 3 della stessa direttiva, in base alla quale qualora sia disposto il rinvio dell'allontanamento in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9, allo straniero interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo 7, par. 3. In tali casi occorre dunque prevedere non già il trattenimento, bensì il rinvio dell'allontanamento.

Inoltre, l'articolo 14, comma 1-*bis*, del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, introdotto dal decreto-legge prevede che le misure non coercitive non possono essere adottate nei confronti dello straniero espulso con provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o sicurezza o di prevenzione del terrorismo, sicché si ricava a contrario che il trattenimento è il solo strumento ammissibile nei loro confronti. Tuttavia una simile norma sembra contrastare con la natura del trattenimento in un CIE che è finalizzato soltanto a garantire l'efficacia della decisione di rimpatrio e non trova giustificazione alcuna in ragioni di contenimento della eventuale pericolosità sociale del cittadino di Paese terzo, come esplicitamente riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, del 30 novembre 2009, Kadzoev in causa C-357/09, nel cui punto 70 la Corte aveva precisato che «la possibilità di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare fondamento nella direttiva 2008/115».

Il nuovo testo dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, come modificato dal decreto-legge, omette di dare attuazione ai principi previsti nei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15 della direttiva, secondo i quali quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni che legittimano il trattenimento nel par. 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero deve essere immediatamente rilasciato (paragrafo 4) e il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito (paragrafo 5). Ricorda che in proposito che la Corte di giustizia dell'UE nella citata sentenza Kadzoev ha dichiarato al punto 67, che «l'articolo 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento tenuto conto dei termini sta-

biliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest'ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.» Occorre dunque aggiungere nell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione un nuovo comma che riproduca i citati principi previsti dalla direttiva comunitaria e dalla giurisprudenza comunitaria, che stabilisca che quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal Questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 14 riproduce in gran parte il testo del precedente comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, come era stato modificato dalla legge n. 94 del 2009 e si caratterizza per la previsione di un ulteriore proroga dei trattenimenti fino alla durata massima complessiva di 18 mesi. Preliminarmente restano ragionevoli dubbi circa l'effettiva disponibilità di posti

nei C.I.E. che dovrebbero trattenere stranieri per durate così lunghe e la copertura finanziaria dei costi dei trattenimenti nei C.I.E., malgrado gli stanziamenti ingenti previsti nell'articolo 5 del decreto-legge. In proposito nella relazione del disegno di legge di conversione in legge si indica che il costo del trattenimento in un CIE è di 55 euro al giorno per ogni straniero trattenuto, sicché il costo di un trattenimento della durata di 18 mesi è stimabile in 30.000 euro. È facile ipotizzare che se questi 30.000 euro andassero a finanziare il rimpatrio assistito dello straniero stesso, mediante il versamento della medesima somma sul suo personale conto corrente in patria, forse ben pochi stranieri in condizioni di soggiorno irregolare ostacolerebbero il loro rimpatrio, tanto che lo scopo della migrazione irregolare potrebbe diventare quello di essere intercettati dalle autorità sul territorio, piuttosto che di inserirsi in Italia sottraendosi ai loro controlli.

In particolare ribadisce che non possono costituire presupposto della proroga del trattenimento nel primo periodo di 180 giorni, né la necessità dell'accertamento dell'identità e della nazionalità, bensì soltanto quelli indicati nel par. 1 dell'articolo 15 della direttiva, cioè se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive e soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: *a*) sussiste un rischio di fuga o *b*) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Infine le disposizioni sulla proroga omettono di recepire l'interpretazione costituzionalmente conforme data dalla Corte suprema di Cassazione all'esigenza del contraddittorio nella procedura di proroga dei trattenimenti (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 24 febbraio 2010 (Ced Rv. 611905), Est.: Macioce, ric. E. contro Ministero dell'Interno; in senso conforme Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13767 del 8 giugno 2010 (Ced Rv. 613688), Est.: Didone A., ric. R. Y. contro Min. Interno ed altro).

Nel comma 7 dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, come modificato dal decreto-legge, si prevede che quando è ripristinato il trattenimento in caso di allontanamento indebito dal CIE si deve adottare un nuovo provvedimento di trattenimento. L'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, senza che continui a decorrere quello precedente dalla data della sua violazione, sembra eludere i termini tassativi massimi dei diversi periodi di trattenimento previsti nella direttiva, anche perché nella direttiva il trattenimento non ha alcuna finalità sanzionatoria, ma mira soltanto a consentire la preparazione del rimpatrio e l'effettivo allontanamento dello straniero, sicché l'allontanamento indebito.

Circa l'ordine di allontanamento disposto dal Questore nei confronti dello straniero espulso o respinto qualora sia impossibile o sia cessato il trattenimento appare un miglioramento la trasformazione delle fattispecie di reato in delitti punibili soltanto con pena pecuniaria, anche se gravi dubbi riguardano l'opportunità che di tali delitti giudichi il giudice di pace.

Il decreto-legge omette di prevedere specifiche ipotesi di rinvio dell'allontanamento che invece l'articolo 9 della direttiva prevede come obbligatorie o facoltative per gli Stati membri. Occorre dunque introdurre un nuovo articolo che recepisca l'articolo 9 della direttiva e che preveda la facoltà di prescrivere nei confronti dello straniero le misure non coercitive alternative al trattenimento qualora vi sia pericolo di fuga, il rilascio di un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo del rinvio e la revisione dell'espulsione e della decisione di rimpatrio qualora persistano dopo 18 mesi i motivi di rinvio dell'allontanamento e non vi ostano speciali ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Circa i divieti di rientro degli stranieri espulsi e i programmi di rimpatrio assistito il decreto-legge da un lato opportunamente riduce il periodo del divieto di

rientro e dall'altro disciplina l'accesso a questi programmi di rientro volontario e assistito.

Si deve però rilevare che le disposizioni del decreto-legge prevedono il divieto di rientro per tutti i tipi di provvedimenti di espulsione e ne prevedono la revocabilità a richiesta dello straniero nei casi in cui abbia ottemperato alla partenza volontaria. Peraltro l'articolo 11 della direttiva prevede l'obbligo di prescrivere un divieto di ingresso soltanto qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio, mentre in tutti gli altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate da un divieto di ingresso. È perciò possibile prevedere norme che promuovano la partenza volontaria e la fruizione dei programmi di rimpatrio assistito stabilendo che in tali casi non sia previsto il divieto di rientro. Si tratterebbe di un incentivo concreto al rimpatrio da parte di chi potrebbe così ottenere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno in tempi più ragionevoli.

Auspica, in conclusione, che la Commissione di merito e soprattutto il Governo, possano tenere conto di tali profili problematici.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva come le questioni sollevate dal collega Gozi – che appaiono di ordine interpretativo, e non evidenziano problemi di incompatibilità con la normativa europea, che, a sua conoscenza, non sussistono – saranno certamente tenute in debito conto dal Ministro Maroni e dai suoi uffici, che con particolare attenzione seguono i lavori parlamentari.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal Governo ed in particolare dal Ministro Maroni, anche sotto il profilo tecnico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del PD sulla proposta di parere

formulata dal relatore, sia per le ragioni politiche già esposte nella seduta di ieri, che per i rilievi di ordine tecnico-giuridico e di opportunità illustrati nella seduta odierna. Il parere proposto tralascia peraltro di richiamare alcuni dati – il termine di recepimento della direttiva scaduto, l'avvio della procedura di infrazione, la sentenza della Corte di giustizia – che illustrano una vicenda nella quale il Governo ha compiuto errori politici gravi, peraltro pesantemente sanzionati dalle istituzioni comunitarie. Si sono quindi determinati effetti negativi sia con riferimento agli strumenti disponibili per governare i fenomeni di immigrazione in Italia, sia per il prestigio del Governo, proprio in un momento nel quale il Paese aveva particolare bisogno del sostegno e della solidarietà degli altri Esecutivi europei. Il mancato recepimento della direttiva rimpatri ha gravemente danneggiato l'Italia e la credibilità del Governo italiano. Si tratta di una vicenda che ha pesato e continuerà a pesare sul Paese, anche in considerazione del fatto che l'attuale de-

creto-legge – rendendo l'espulsione coatta immediata la regola e l'espatrio volontario l'eccezione – va nella direzione opposta allo spirito della direttiva rimpatri.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del Pdl sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (C. 4449 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4449 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011;

apprezzato il recepimento del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011, (cause C. 61/11);

valutato che il decreto-legge in oggetto è finalizzato a recepire nell'ordinamento interno il diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

considerato che il decreto-legge è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE e che contiene al capo I disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari e, a tal fine, modifica in più punti il decreto legislativo n.30 del 2007;

considerato, inoltre, che al capo II il decreto-legge reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, a tal fine, novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

preso atto che la Commissione europea ha presentato una comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2009)313def.);

ritenuto che, nell'ambito del margine di discrezionalità degli Stati membri nel recepimento delle direttive dell'Unione europea, la previsione di cui all'articolo 1, lettera *a*) del decreto-legge, ai fini dell'ingresso e del soggiorno del *partner* di un cittadino dell'Unione, che la stabilità della relazione sia ufficialmente attestata, può ritenersi coerente con il dettato dell'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, il quale prescrive che tale relazione risulti « debitamente » attestata, fermo restando che, come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea « Orientamenti per un migliore recepimento della direttiva 2004/38/CE » (COM(2009)313), le prove documentali che dimostrino la loro qualità di *partner* di cittadini UE e la stabilità della relazione possono essere fornite con ogni mezzo idoneo;

ritenuto, altresì, che la fattispecie prevista dal legislatore italiano di « minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza » per procedere ad un provvedimento di allontanamento di un cittadino

dell'Unione, di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), può ritenersi coincidente con la fattispecie del legislatore dell'Unione europea di « minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società » cui fa riferimento l'articolo 27, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il

questore ripristinasse senza indugio il trattenimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata interpretativa dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 perché, nel caso in cui il nuovo provvedimento avesse effetto di far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento, sarebbe utile valutare la coerenza della disposizione con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva che limita il trattenimento ad un massimo di 18 mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	121
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	121

AUDIZIONI

Giovedì 7 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Marco CAUSI, *presidente*, ricorda che, come concordato nel corso dell'ufficio di presidenza del 6 luglio 2011, l'odierna audizione conclude per il momento l'attività istruttoria in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene necessario un chiarimento circa l'effetto della manovra finanziaria 2012-2014 sul processo di attuazione del federalismo fiscale, in mancanza del quale risulta difficile proseguire proficuamente nei lavori della Commissione. Ciò in considerazione del forte impatto del decreto-legge n. 98 sull'intero comparto delle autonomie territoriali, senza che siano state messe in atto le procedure previste dai decreti at-

tuativi della legge n. 42 del 2009 e dalla legge di contabilità per istituire la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale sede nella quale «concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento». Chiede pertanto di procedere urgentemente a un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giulio Tremonti, per valutare il rapporto tra la manovra e il processo di attuazione del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Marco CAUSI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Giampietro BRUNELLO, *presidente della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Walter VITALI (PD) e il deputato Marco CAUSI (PD).

Giampietro BRUNELLO, *presidente della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 3380 e C. 4382</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile sullo stato delle risorse finanziarie in dotazione per interventi di protezione civile	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	11
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	12
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini	18
AVVERTENZA	18

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-04895 Bernardini: Sulla « giurisdizione domestica » della giustizia amministrativa	22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	36
5-04982 Mattesini: Problematiche relative alla casa circondariale di Arezzo	23
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/11: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare	29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	30
---	----

SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	35

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Nuovo testo C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	41
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	53

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (esame C. 4470 Governo, approvato dal Senato). C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	44
---	----

RISOLUZIONI:

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo (<i>Discussione e rinvio</i>)	45
--	----

7-00602 Angeli: Sulla situazione del Consolato d'Italia a Rosario (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00131</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	54
7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (<i>Discussione e rinvio</i>) .	49
AVVERTENZA	52
ERRATA CORRIGE	52
V Bilancio, tesoro e programmazione	
Variazione nella composizione della Commissione	55
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05062 Baretta: Presentazione dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	56
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea	69

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Regione Campania, del presidente della Provincia di Napoli, del presidente della Provincia di Caserta, di rappresentanti dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli (ASIA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania	70
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	70
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
AVVERTENZA	71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	72

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	73
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02483 Bobba: Situazione della cartiera Ermolli di Crevacuore, in provincia di Biella ...	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-04373 Boffa: Piano industriale della Cablelettra Spa e continuità produttiva dello stabilimento Cablelettra di Limatola, in provincia di Benevento.	
5-04552 Boffa: Situazione dello stabilimento Cablelettra di Limatola, in provincia di Benevento	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-04376 Tullo: Piano industriale del gruppo Fincantieri e rilancio dell'attività del cantiere di Riva Trigoso	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-04459 Mario Pepe: Istituzione di un tavolo tecnico-istituzionale per il polo tessile di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
5-04487 Benamati: Prospettive industriali del gruppo Alstom	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	83
5-04509 Vico: Reintegro di dirigenti generali e valorizzazione delle professionalità interne al Ministero dello sviluppo economico	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	84
5-04804 Zazzera: Modalità di gestione delle richieste delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE)	76
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	86
5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino	76
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova	76

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	89
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	89
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	90
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	92

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	91
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi e C. 4260 Cazzola	91
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	91
--	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05064 Barani: Piano informativo sulle pratiche da attuare per evitare eventuali contaminazioni da batterio <i>Escherichia Coli</i>	99
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-05065 Binetti: Incremento dei fondi per il funzionamento del registro dell'ADHD e per l'inserimento nel registro di tutti gli psicofarmaci per l'età pediatrica	100
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-05063 Bossa: Possibile correlazione tra un caso di tifo diagnosticato a Napoli e l'emergenza rifiuti	100
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Nuovo testo C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
--	-----

AVVERTENZA	103
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	121
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	121

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

